

COMUNE DI VELO D'ASTICO
Provincia di Vicenza

P.A.T.
Variante n. 2

Elaborato

NTA



Norme Tecniche di Attuazione

P.A.T. Variante n. 2
Adeguamento alla L.R. 14/2017 e DGRV n. 668/2018

Il Sindaco
Giordano Rossi



Il Segretario Comunale
Carmela Vizzi

Il Progettista
Fernando Lucato

AUA
Strada Postumia 139 - 36100 Vicenza
tel. 0444 535860 fax 0444 1837945
e-mail: f.lucato@auaurbanistica.com
pec: fernando.lucato@archiworldpec.it
www.auaurbanistica.com
Fernando Lucato urbanista
Coll. Loris Dalla Costa, Elena Marzari

Approvazione

Agosto 2020



TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 Finalità

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 12 comma 2

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è lo strumento di pianificazione che delinea e coordina le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio del comune di Velo d'Astico individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi dalla pianificazione territoriale di livello superiore, del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale tematico dei comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio e Velo d'Astico e dalle esigenze della comunità locale.

Art. 2 Obiettivi generali

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 2 e art. 3 punto 5, Documento Preliminare, Linee programmatiche

Gli obiettivi generali che il P.A.T. del Comune di Velo d'Astico intende perseguire, coerentemente ai contenuti indicati nel Documento Preliminare e nel PATI tematico dei comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio e Velo d'Astico, affinate in sede di concertazione ai sensi dell'art. 5 Lr. 11/2004 sono:

- a) **uso sostenibile del territorio:** uso verificato con tutte le componenti della sostenibilità, non solo prendendo in considerazione il sistema ambientale ma anche quello sociale ed economico/produttivo, relazionando bisogni e necessità dell'ecosistema, della città e dei cittadini. L'obiettivo è il contenimento dell'espansione al fine di preservare il territorio aperto di valenza paesaggistico ambientale. Conseguentemente l'eventuale sviluppo dovrà essere indirizzato verso gli ambiti già urbanizzati e consolidando il sistema insediativo esistente (Velo, Seghe, Meda, Lago, le contrade e borghi minori), definendone i limiti e promuovendone la migliore qualità sulla base della coerenza architettonica e in riferimento alle tecniche bioecologiche e bioclimatiche, tecnologie di impianti ad alta efficienza energetica.
- b) **risanamento del territorio urbanizzato:** riqualificazione della "città pubblica" intesa non solo come attrezzature e servizi pubblici, ma anche come l'insieme dei percorsi protetti ciclo/pedonali, nella componente dell'accessibilità alle aree verdi e ai servizi di base, ponendo particolare attenzione alla sicurezza degli spostamenti. La città pubblica è intesa inoltre come insieme delle azioni volte a trasmettere una diversa percezione della qualità degli insediamenti spaziando dall'inquinamento estetico al riequilibrio tipologico/volumetrico dell'esistente per evitare improprie sostituzioni, alla conservazione e recupero del patrimonio storico e culturale identificativo della comunità locale; soddisfacimento della domanda edilizia prevalentemente attraverso il recupero e la riqualificazione di contesti già urbanizzati e il consolidamento delle contrade.
- c) **consolidare il polo produttivo** della vallata con interventi di **riqualificazione degli ambiti produttivi** che maggiormente confliggono con la funzione residenziale e ne impediscono migliori condizioni di vivibilità (emissioni, traffico indotto, bassa qualità edilizia) con azioni volte alla mitigazione degli impatti e al risanamento ambientale nell'ottica del Bilancio Ambientale Positivo.
- d) incentivi all'utilizzo di procedure per la **gestione ambientale** e sociale delle attività quali l'uso di fonti energetiche rinnovabili (energia fotovoltaica su grandi superfici coperte alla luce della promozione statale per la produzione e vendita di energia), utilizzo di superfici permeabili, raccolta delle acque meteoriche.



- e) **qualificazione della mobilità:** definizione di un'appropriata gerarchia funzionale tra le infrastrutture e valorizzazione della buona accessibilità territoriale destinata ad accrescere con il completamento degli interventi programmati ma, al contempo, rafforzata attenzione alla riduzione degli impatti, attraverso la messa in sicurezza della viabilità interna e l'aumento della dotazione di parcheggi.
- f) **tutela dell'ambiente:** protezione della collina e dei territori aperti ove sono consentiti interventi tesi al soddisfacimento delle documentate domande edificatorie a garanzia del presidio del territorio, favorendo la permanenza e lo sviluppo delle funzioni tradizionalmente presenti, purché compatibili con la tutela dell'ambiente, quali le funzioni ricettivo turistica e ricreativa; conservazione del patrimonio culturale e delle biodiversità; interventi di recupero e risanamento e valorizzazione del complesso sistema idraulico costituito dalla rete delle valli e dei fossati, delle rogge e del sistema idrografico Astico-Posina con le aree golenali di pertinenza, risanamento della qualità dell'aria, risanamento delle reti tecnologiche con particolare attenzione agli impianti di scarico fognari.
- g) Limitazione del consumo di territorio agricolo di pregio contenendo l'espansione residenziale e produttiva, privilegiando la **riuso e riconversione del patrimonio edilizio esistente**, verificato da un'attenta ricognizione dei bordi e trasferimento attività non in contrasto con i valori ambientali e paesaggistici (**rimozione delle opere incongrue**);

Gli obiettivi sopra enunciati, saranno perseguiti in conformità ai seguenti principi:

- a) **sostenibilità ambientale, economica e sociale**, verificata e monitorata attraverso lo strumento della Valutazione Ambientale Strategica, affinché il progetto di sviluppo urbanistico ed edilizio che soddisfa i bisogni del presente, non comprometta la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri;
- b) **sussidiarietà, adeguatezza, ed efficienza**, mediante:
 - garanzia di trasparenza e partecipazione;
 - l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato ed accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili;
 - coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze economico-sociali e delle associazioni alla formazione degli strumenti di pianificazione e alle scelte che incidono sull'uso delle risorse ambientali, nonché alla loro attuazione;
- c) **concertazione**, che influenza il carattere processuale della pianificazione e la natura cooperativa e consensuale delle relazioni con la pianificazione sovra comunale, attuativa e di settore, nonché rispetto ai programmi di area vasta;
- d) **perequazione urbanistica**, che persegue l'equa distribuzione dei diritti edificatori tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi ed, in relazione al valore di tali diritti, degli oneri derivanti:
 - dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e di quelle connesse con la sostenibilità e mitigazione ambientale degli interventi;
 - dalla realizzazione diretta e/o assunzione degli oneri relativi alle misure compensative o sostitutive immobiliari e mobiliari;
 - dall'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata;
- e) **compensazione e credito edilizio** come ipotesi privilegiate per l'indennizzo di vincoli espropriativi e per favorire interventi di riqualificazione ambientale ed urbana.
- f) **qualità architettonica**, intesa come l'esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale ed estetico poste a base della progettazione e della realizzazione delle opere e che garantisca il loro armonico inserimento nel paesaggio e nell'ambiente circostante.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 3 Contenuti e ambito di applicazione

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 2 comma 1; art. 16

La disciplina del P.A.T., è definita dall'insieme delle prescrizioni normative e grafiche contenute negli elaborati che lo compongono.

Le norme disciplinano l'assetto del territorio definito dal P.A.T. con riferimento:

- alle invarianti strutturali del territorio di natura culturale, fisica, paesaggistica, ambientale, funzionale, la cui salvaguardia è indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di piano;
- alle azioni strategiche individuate in relazione ai caratteri specifici di tre sistemi territoriali: ambientale, insediativo, infrastrutturale.

Le norme:

- recepiscono le disposizioni espresse da leggi e regolamenti di livello superiore (nazionale e regionale);
- recepiscono le direttive e prescrizioni del P.A.T.I. tematico dei comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio e Velo d'Astico;
- contengono le direttive e le prescrizioni per la formazione del Piano degli Interventi - (P.I.).

Le norme, sotto il profilo dell'efficacia, propongono:

- *direttive*: hanno efficacia generale sugli strumenti di pianificazione di livello inferiore al P.A.T., adottati successivamente alla sua adozione;
- *prescrizioni e vincoli*: comportano l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. 11/2004 e dall'art. 12, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

La simbologia usata nelle tavole e negli allegati al P.A.T. va intesa secondo le legende indicate a margine di ciascuna; nell'eventuale contrasto tra elaborati a scala diversa, prevalgono le indicazioni contenute negli elaborati a scala maggiormente dettagliata.

Nel caso di contrasto tra il testo delle norme e gli elaborati grafici, prevale il testo normativo. In caso di contrasto tra norme diverse, prevale quella avente maggior grado di tutela degli obiettivi di sostenibilità del Piano evidenziati nella V.A.S., ed in ogni caso quelle disciplinanti i vincoli, le invarianti e le limitazioni della trasformabilità.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 4 Elaborati del P.A.T.

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13 comma 3, art. 16

Costituiscono parte integrante del P.A.T. i seguenti documenti:

1. Elaborati cartografici, redatti alla scala 1:10.000:
 - tav. 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
 - tav. 2 – Carta delle invarianti;
 - tav. 3 – Carta della fragilità;
 - tav. 4 – Carta della trasformabilità;
 - tav. 4a - Carta della delimitazione degli ATO;
2. Relazione di Progetto.
3. Norme Tecniche di Attuazione e allegati.
5. Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo, correlata agli elaborati di analisi agronomico-ambientale e geologica.
6. Rapporto ambientale e sintesi non tecnica (VAS).
7. Valutazione di incidenza ambientale (VINCA).
8. Valutazione di compatibilità idraulica.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 5 Efficacia e attuazione

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 16

In osservanza a quanto disposto dalla L.R. 11/04, il P.I. attua il P.A.T. con i contenuti e le modalità prescritti dalla legge stessa e dalle presenti norme.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3 della L.R. 11/2004, il P.I. o il provvedimento di localizzazione di un'opera pubblica in variante al P.I., possono modificare il P.A.T. senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso, secondo i seguenti criteri e limiti:

- per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale ed urbanistica, purché tali modifiche abbiano carattere meramente operativo e non alterino negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal P.A.T., ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;
- per l'applicazione di norme giuridiche ed atti di pianificazione comunque denominati che comportino automatica variazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello inferiore, salvi i casi in cui l'efficacia del precezzo sia esplicitamente subordinata dalle norme all'approvazione di una variante di adeguamento e sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal P.A.T. (invarianti, contesti figurativi, pertinenze scoperte da tutelare), ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;
- per la localizzazione di opere pubbliche, secondo le procedure previste Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – e dalla Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 - Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche, sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal P.A.T. (invarianti, contesti figurativi, pertinenze scoperte da tutelare), ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;
- in tutti i casi in cui tale possibilità è prevista da norme o atti di pianificazione di livello superiore e dalle presenti norme;

I riferimenti normativi e/o a strumenti di pianificazione riportati nelle presenti norme, nel caso di variazione e/o sostituzione, opera automaticamente il rinvio dinamico al nuovo testo vigente senza necessità di alcun procedimento di variante. In caso di abrogazione senza sostituzione con altra norma o atto di pianificazione, o nel caso la modifica comporti una variazione non automatica delle previsioni del piano, continuano ad applicarsi al P.A.T. i soli contenuti funzionali alla sua attuazione, sino alla adozione della variante di adeguamento.

Le varianti al PAT sono adottate e approvate con le procedure di cui all'articolo 14, comma 2 e seguenti della L.r. 11/2004.

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) essendo lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, non ha efficacia conformativa della proprietà, e non costituisce vincoli di localizzazione preordinati all'esproprio.

In sede di formazione del primo PI ai sensi dell'art. 18 della L.r. 11/2004 l'Amministrazione Comunale, rapportandosi con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali, ed in coerenza e in attuazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) sulla base del quadro conoscitivo aggiornato, provvede quanto meno ad estendere la trattazione disciplinare a tutto il territorio comunale al fine di delineare un quadro di coerenza per l'applicazione dei nuovi istituti giuridici e dei progetti di riqualificazione, anche in rapporto alle principali finalità della legge. L'operazione di sviluppo e precisazione delle scelte del P.A.T. protrà successivamente avvenire



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

per fasi successive, attraverso varianti al P.I. che predispongono l'attuazione dello scenario di sviluppo per parti limitate di territorio e/o per temi. In ogni caso ogni variante al P.I. è tenuta ad operare nel rispetto del quadro generale di vincoli, prescrizioni e direttive fornite dal P.A.T. e non può compromettere le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del P.A.T. stesso.

Le indicazioni grafiche contenute nel PAT non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

Rapporto tra PAT, PI e PUA (norma di flessibilità)

Il PI dovrà adeguarsi sia alla normativa del PATI Tematico redatto in concertazione con i Comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio e Velo d'Astico che a quella del presente PAT.

PAT – PI

Il P.I., nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio tutelate dal P.A.T., può prevedere limitate variazioni ai limiti dell'urbanizzazione consolidata, della nuova edificazione e dell'edificazione diffusa riportati nella tavola 4 del PAT conseguenti alla definizione a scala di maggior dettaglio delle previsioni edilizie attuabili con intervento edilizio diretto, che evidenzino l'opportunità di:

- a) riconoscere l'appoggio su preesistenti limiti fisici naturali (scarpate, corsi d'acqua) o antropici (infrastrutture quali strade, muri di contenimento) al fine di evitare la formazione di aree di risulta;
- b) preservare l'integrità dell'assetto fondiario (per evitare la formazione di sfredi inutilizzabili) purché non in contrasto con il punto precedente;
- c) garantire una migliore organizzazione dell'insediamento attraverso modesti scostamenti funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti con relative aree di pertinenza, nonché di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente e finalizzati al miglioramento ed alla riqualificazione dei margini degli insediamenti medesimi;
- d) qualora la variazione del limite interessasse un ambito soggetto a qualsiasi forma di tutela dal PAT (Capo III e IV delle NTA) il PI deve subordinare l'intervento di trasformazione alla predisposizione di apposita scheda progettuale di dettaglio finalizzata a garantire la tutela dell'ambito.

Tali variazioni dovranno avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e di contenimento della dispersione insediativa, impedendo e/o controllando la costruzione a nastro lungo le strade di interconnessione tra aggregati insediativi, la "fusione" tra gli stessi, e avendo soprattutto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate dalla Valutazione Ambientale Strategica.

La ridefinizione dei margini delle aree di urbanizzazione consolidata e degli ambiti di edificazione diffusa, eventualmente finalizzata ad ampliamenti di immobili esistenti o a nuova edificazione, potrà avvenire soltanto attraverso interventi di "completamento", utilizzando i servizi di rete e le opere di urbanizzazione primaria esistenti e senza comportare la necessità della predisposizione di PUA.

Le variazioni precedentemente indicate possono comportare modifiche al perimetro degli ATO entro il 10% della superficie di ciascuno nonché trasposizioni volumetriche tra ATO fino al 10% del dimensionamento di ciascuno, fermo restando il dimensionamento complessivo del PAT.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

TITOLO II – NORME DI VINCOLO, PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE E DI TUTELA

CAPO I – VINCOLI

Art. 6 Beni culturali

Rif. Legislativo: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del Paesaggio – parte seconda , art. 10 e 11

Rif.	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
Cartografia	Tav. 2	<i>Carta delle Invarianti</i>
	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>

Contenuto:

Sono beni culturali sottoposti a vincolo quelli assoggettati a tutela diretta ed indiretta ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, parte seconda, art. 10 e 11.

Direttive

Il P.I. specifica nel dettaglio e aggiorna l'individuazione cartografica dei manufatti di cui al presente articolo e promuove l'individuazione di ulteriori beni da assoggettare a tutela nel rispetto degli indirizzi di cui al successivo art. 44.

Il P.I. detta specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali oggetto di tutela e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche, anche in deroga alle destinazioni d'uso generali di zona purchè finalizzate a garantirne la conservazione e la tutela del bene nel rispetto degli indirizzi della pianificazione sovraordinata.

Il P.I. integra l'individuazione delle opere incongrue e gli elementi di degrado già individuati dal P.A.T. in quanto in contrasto con la tutela del bene, ne prescrive la demolizione e/o conformazione, secondo quanto previsto dagli indirizzi specifici di ciascun ATO e i criteri per l'eventuale formazione del credito edilizio di cui all'art. 42.

Prescrizioni e Vincoli

I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

Fino all'approvazione del P.I. con previsioni conformi alle direttive, prescrizioni e vincoli di cui al presente articolo e al successivo art. 16, sugli immobili oggetto di tutela sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché quanto specificamente stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti, o prescritto dalle autorità preposte.

Si richiamano gli artt. 95 e 96 del D. Lgs 163/2006 in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico preliminare alla realizzazione di lavori pubblici, nonché l'obbligo di denuncia alla sovrintendenza in caso di rinvenimenti archeologici fortuiti ai sensi dell'art. 90 del Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004.

Si richiama il rispetto della legislazione vigente in materia.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 7 Beni paesaggistici

Rif. Legislativo: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del Paesaggio – parte terza, art. 134.

Rif.	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
Cartografia	Tav. 2	<i>Carta delle Invarianti</i>
	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>

Contenuto:

Sono beni paesaggistici sottoposti a vincolo quelli assoggettati a tutela diretta ed indiretta ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, parte terza, art. 134.

La Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale evidenzia, a titolo ricognitivo, le aree sottoposte a vincolo espresso a seguito di dichiarazione di notevole interesse pubblico e quelle vincolate ai sensi dell'art. 142 del citato decreto legislativo. Per quanto riguarda i corsi d'acqua soggetti a Vincolo Paesaggistico si richiama la Delibera del Consiglio Regionale n. 84 del 08.10.1998 con la quale è stato approvato il nuovo elenco dei corsi d'acqua ove permane il vincolo paesaggistico.

Direttive

Il P.I. precisa la disciplina dei diversi contesti paesaggistici assoggettati a vincolo, in funzione dei caratteri naturali e antropici e delle reciproche interazioni, garantendone adeguata tutela e valorizzazione.

In particolare il P.I. definirà le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile, nel rispetto degli obiettivi specifici definiti per ciascun ATO.

Il P.I. integra l'individuazione delle opere incongrue e gli elementi di degrado già individuati dal P.A.T., ne prescrive la demolizione e/o conformazione, secondo quanto previsto dagli indirizzi specifici di ciascun ATO.

Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'approvazione del P.I. gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare le indicazioni della D.G.R.V. n. 986 del 14/03/1996 - *Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali* - (BURV n. 75 del 20/08/1996), con particolare attenzione alle soluzioni progettuali che rientrino nelle categorie di "Esempio Negativo" come esemplificate nelle schede indicate al provvedimento stesso.

Fino all'approvazione del P.I. con previsioni conformi alle direttive, prescrizioni e vincoli di cui al presente articolo, sugli immobili (fabbricati ed aree) oggetto di tutela sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché quanto specificamente stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti, previa autorizzazione da parte dell'autorità preposta.

Si richiama il rispetto della legislazione vigente in materia.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 8 Vincolo idrogeologico e forestale

Rif. Legislativo: R.D.del 30.12.1923 n. 3267; R.D. del 16.05.1926 n. 1126; L.r. del 13.09.1978 n. 52, P.M.P.F.

Rif. <i>Cartografia</i>	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
-----------------------------------	---------------	--

Contenuto

Il vincolo idrogeologico–forestale riguarda le aree sottoposte a tutela ai sensi del R.D. 16.05.1926 n. 1126 e delle leggi regionali di settore.

Direttive

Il P.I. provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico – forestale secondo le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, completando la riconoscenza dei terreni di qualsiasi natura e destinazione che per effetto della loro utilizzazione possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. Il P.I. potrà precisare, in accordo con le competenti autorità, le compensazioni da prevedersi nel caso di approvazione di interventi pubblici o di pubblico interesse da effettuarsi su aree sottoposte a vincolo.

Prescrizioni e Vincoli

Le opere da realizzarsi nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale, sono subordinate all'autorizzazione preventiva di cui al R.D. 16.05.1926 n. 1126 e della legislazione regionale in materia.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 9 Rischio idraulico e da valanghe in riferimento al PAI**Rif. Legislativo:** D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Norme Tecniche del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione PAI – 4 bacini (artt. 5, 6, 8)

Rif. Cartografia	Tav. 1	Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale
	Tav. 3	Carta delle Fragilità
Rif. PAI		PAI, pericolosità geologica TAV. 1 e 2 del Comune di Velo d'Astico PAI, pericolosità idraulica TAV 38

Contenuto

In data 9 novembre 2012, Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con delibera n. 3 ha adottato, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n. 152/2006 il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e le corrispondenti misure di salvaguardia.

Le norme di attuazione del Piano con le relative cartografie sono in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. del 30.11.2012 ed hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti Pubblici, nonché per i soggetti privati. Tali norme sono in salvaguardia fino alla definitiva conferma con DPCM di approvazione del PAI e, in assenza di approvazione, per tre anni dalla data di entrata in vigore.

Direttive

Il PAT individua in cartografia con apposito tematismo le zone di attenzione e le aree soggette a pericolosità (P1, P2, P3, P4). Tali aree, il cui grado di pericolosità idraulica, geologica o da valanghe è definito dall'Autorità di Bacino con proprio provvedimento, sono soggette alle cautele ed alle prescrizioni di cui alle norme, anche tecniche e di attuazione, del PAI.

Costituendo il PAI pianificazione sovraordinata, i provvedimenti dell'Autorità di Bacino sono recepiti dal PAT senza che tale recepimento costituisca variante al PAT stesso.

Prescrizioni e Vincoli

Nelle aree a pericolosità idraulica, geologica o da valanga, nonché nelle zone di attenzione idrauliche e geologiche, devono essere rispettate le norme di attuazione del PAI.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 10 Rischio sismico

Rif. Legislativo: D.P.R. 380/2001 – capo IV; D.C.R. 03.12.2003 n. 67, L.r. 27/2003; D.M. 14.01.2008; D.G.R. n. 3308 del 04.11.2008; OPCM 3512/2006 e DGR 71/2008; DGR n. 1572 del 03/09/2013

Rif. Cartografia	Tav. 1	Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale
	Tav. 4	Carta della Trasformabilità

Contenuto

L'intero territorio dei comuni del P.A.T. è classificato in zona sismica 3 per effetto del OPCM del 20/03/2003 n. 3274 e della Deliberazione del Consiglio Regionale 03.12.2003 n. 67 nonché della OPCM 3512/2006 e Deliberazione del Consiglio Regionale n. 71/2008 (criteri per l'individuazione delle zone sismiche).

Prescrizioni e Vincoli

L'obbligo della progettazione antisismica e del deposito dei corrispondenti elaborati grafici e delle relazioni di calcolo, ovvero, nei casi consentiti ed in sostituzione del predetto deposito, della dichiarazione resa dal progettista, attestante la conformità dei calcoli alle normative antisismiche vigenti, sono disciplinate dai competenti provvedimenti statali e regionali in materia.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 11 Vincoli e Fasce di rispetto**Rif. Legislativo:**infrastrutture stradali: *Codice della strada*,infrastrutture ferroviarie: *D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 - Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190, Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.*reti tecnologiche (elettrodotto, metanodotto): *L.R. 27/93 e succ. mod.; L.36/2001; DPCM 8 luglio 2003; DM 24 novembre 1984*impianti tecnologici (discariche e depuratore): *Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 - Art. 32 e 32 bis della L.R. 3/2000; D. Lgs. 152/06, art.62; Delibera Comitato Interministeriale 04/02/1977, punto 1.2;*cimiteri: *R.D. 1265/1934, art.338 come modificato dalla L. 166/2002;*risorse idropotabili (pozzi, sorgenti): *Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000; D.Lgs 152/06 art. 94, 121; Piano Regionale di Tutela delle Acque;*corsi d'acqua: *R.D. n. 368 del 8 maggio 1904 s.m.i.; R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, art. 96 lett. f) s.m.i; L.r. 11/2004 art. 41*vincolo militare: *L. 898/1976, L. 104/1990 e succ. mod;*allevamenti zootecnici: *L.r. 11/2004 art. 50 atto di indirizzo lett. d) punto 5;*

Rif. Cartografia	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
-----------------------------------	---------------	--

Contenuto

Nella tav. 1 *Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale* sono indicate le opere e le infrastrutture che determinano una fascia di rispetto sulla base di norme di legge nazionali o regionali: tale fascia è riportata a titolo ricognitivo nelle tavole di Piano costituendo mero recepimento di disposizioni sovraordinate alle quali si rimanda.

Il P.I. completa ed aggiorna il censimento delle opere e infrastrutture e delle relative fasce di rispetto, provvedendo a definire la specifica disciplina nel rispetto delle disposizioni di legge e delle seguenti indicazioni.

Sono indicate le seguenti opere e infrastrutture:

- infrastrutture stradali;
- reti tecnologiche (elettrodotto, metanodotto);
- cimiteri;
- risorse idropotabili (attingimenti dell'acquedotto civile e dell'acquedotto industriale (pozzi e sorgenti) fasce di rispetto delle opere di presa (buffer di 200m con centro l'opera di presa);
- corsi d'acqua.
- aree di cava, sia attive che estinte o abbandonate;
- fascia di vincolo militare
- allevamenti zootecnici.

Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo.

Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo.

Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modifica degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

INFRASTRUTTURE STRADALI**Direttive**

La profondità della fascia di rispetto stradale coincide con la distanza da osservare per l'edificazione prevista nel rispetto della vigente legislazione. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso alla fascia di rispetto si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti la fascia di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio della profondità della fascia, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano. Si richiama la disciplina del Codice della Strada vigente e relativo Regolamento.

Le fasce di rispetto stradale ricadenti in zona agricola possono essere destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, alla realizzazione di attrezzature a servizio dell'infrastruttura (distributori di carburanti), alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a verde e alla conservazione dello stato di natura, nonché alla realizzazione di interventi di mitigazione ambientale ai sensi del successivo art. 36.

Il P.I. disciplinerà l'edificazione all'interno della fascia di rispetto ricadente in zone diverse da quelle agricole, interne od esterne al centro abitato, con l'obiettivo primario di tutelare l'infrastruttura protetta e tenuto conto degli allineamenti esistenti.

Per gli edifici ricadenti all'interno della fascia di rispetto stradale possono essere consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia. Il P.I. nella disciplina di zona dovrà normare la possibilità di ampliamenti di edifici esistenti per:

- la realizzazione di un sopralzo in assenza di un sopravvenuto maggiore ingombro perimetrale dell'edificio;
- una estensione dell'ingombro perimetrale sul lato opposto rispetto a quello prospettante la struttura protetta;
- conseguire una maggiore efficienza energetica;
- con intervento puntuale;
- previo PUA.

RETI TECNOLOGICHE (ELETTRODOTTO, METANODOTTO)**Direttive**

All'interno delle fasce di rispetto determinate dalle reti tecnologiche, il P.I. provvederà a disciplinare gli interventi ammessi nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge, anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione di quelle esistenti da concordare con gli enti competenti.

Prescrizioni e vincoli

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore/giorno.

IMPIANTI TECNOLOGICI (DISCARICHE E DEPURATORI)**Direttive**

Il P.I. recepisce dal PAT e integra l'individuazione delle discariche, degli impianti di depurazione autorizzati e degli impianti di trattamento rifiuti, ne recepisce il perimetro e precisa i limiti all'edificazione previsti rispettivamente dal Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 3, dagli artt. 32 e 32 bis della L.R. 3/2000; dall'art. 62 del D. Lgt. 152/06 e punto 1.2 Delib. Comit. Interim. 04/02/77.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Le fasce di rispetto sono destinate alla protezione della struttura e al suo eventuale ampliamento.

Prescrizioni e vincoli

Per gli edifici esistenti nella fascia di rispetto sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti all'art. 3, comma 1, lett. a),b),c), d) del D.P.R. 380/2001 ed adeguamento alle norme igienico sanitarie e sicurezza del lavoro, previo parere obbligatorio dell'ULSS.

Per le discariche esistenti devono essere adottati idonei accorgimenti quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento etc. che garantiscano il raggiungimento di condizioni adeguate per l'utilizzo dei fabbricati.

CIMITERI**Direttive**

All'interno del perimetro di vincolo cimiteriale trova applicazione la disciplina di zona indicata dal P.I., nei limiti precisati dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, come modificato dalla legge 166/02 e purché non sia arrecato disturbo alla quiete del cimitero.

RISORSE IDROPOTABILI (POZZI, SORGENTI)**Direttive**

All'interno della fascia di rispetto le trasformazioni ammesse dalla disciplina di zona, qualora possano interferire con la risorsa idrica, devono essere precedute da preventiva indagine idrogeologica e geognostica puntuale che definisca i criteri e le condizioni indispensabile alla salvaguardia della risorsa stessa.

Prescrizioni e vincoli

Per le risorse idropotabili, si applicano le norme di tutela e salvaguardia previste dall'art. 94 del D. Lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152, della Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000 e relative norme di recepimento e del Piano Regionale di Tutela delle Acque. Nelle fasce di rispetto da pozzi, sorgenti, risorse idropotabili, reticolto idrografico principale l' utilizzo agronomico delle deiezione zootecniche e delle sostanze ad uso agricolo deve essere condotta in conformità al quadro normativo vigente ed in applicazione del "Codice di buona pratica agricola" (Dir. 91/676/CE "direttiva Nitrati"). Si richiama il rispetto della normativa vigente in materia.

CORSI D'ACQUA

Vi sono comprese le zone di tutela dei torrenti, canali, invasi naturali ed artificiali, anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico.

Direttive

Il piano degli interventi (P.I.) può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate ed a quelle alle stesse contigue indicate in trasformazione dal P.A.T., distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lettera g) dell'art. 41 della L.R. 11/2004 e dal P.A.T. tenuto conto degli allineamenti esistenti nell'ambito dell'urbanizzazione consolidata o di trasformazione previsti dal P.A.T.

Prescrizioni e Vincoli

All'interno delle zone di tutela di cui al presente articolo e previo nulla osta dell'autorità preposta alla tutela di polizia idraulica e/o dal rischio idraulico (R.D. 368/1904 e R.D 523/1904 e s.m.i.), non sono ammesse nuovi edifici. In tali aree sono ammessi esclusivamente:

- a) interventi edili sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett.a),b),c),d) del D.P.R. 380/2001 nonchè l'accorpamento dei volumi pertinenziali esistenti, purchè legittimi;
- b) copertura di scale esterne;
- c) gli interventi previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004, in conformità con i criteri di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004, limitatamente a quanto previsto dall'art. 44, comma 4, lett. a), mediante recupero dell'annesso rustico posto in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche;
- d) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente;



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

e) opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela;

Gli interventi edilizi di cui al precedente comma, potranno essere autorizzati purchè non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso il fronte di rispetto.

Il P.I. dovrà adeguare le disposizioni di tutela alle previsioni del Piano dell'Assetto Idrogeologico, approvato dall'Autorità di Bacino.

Si dovranno garantire le fasce di inedificabilità per il rispetto fluviale ai sensi dei R.D. 523/1904 e 368/1904 s.m.i.

Per le fasce dei 10 m dal ciglio superiore della scarpata o dal piede esterno dell'argine esistente qualsiasi intervento che debba attuarsi al loro interno dovrà essere autorizzato in seguito a presentazione di apposita istanza di concessione/autorizzazione idraulica dall'Ente competente per il corso d'acqua interessato (U.P. Genio Civile di Vicenza).

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Il PAT individua gli allevamenti zootecnici intensivi esistenti così come definiti dall'Atto di indirizzo di cui all'art. 50, lettera d) della L.R. 11/2000. Tale individuazione non comporta nessuna destinazione futura, né ambito di pertinenza, né limite fisico alla nuova edificazione, con l'esclusione dei limiti minimi di distanza per le nuove costruzioni desumibili dal citato Atto di indirizzo, al fine di evitare l'insorgere di possibili conflitti tra i diversi usi.

Direttive

Il PI individuerà:

- gli ambiti degli allevamenti zootecnici intensivi esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale con distinzione delle tipologie di allevamento precisando gli ambiti a scala di maggior dettaglio;
- gli ambiti in cui è consentita la dismissione degli allevamenti;
- gli edifici soggetti a demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici intensivi, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica, disciplinando il procedimento e le modalità di attribuzione del credito edilizio;
- i criteri per l'assegnazione – anche differenziata – dei crediti edilizi agli edifici oggetto di demolizione in seguito alla dismissione degli allevamenti zootecnici intensivi, disciplinando il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito stesso, precisandosi che non vi è diritto a credito edilizio nel caso di demolizione di allevamenti ricadenti in aree che siano o siano rese edificabili;
- il credito edilizio potrà essere utilizzato nelle aree espressamente previste dal P.I., anche in A.T.O. diverso da quello di dismissione.

Il PI potrà definire ulteriori precisazioni circa la documentazione da allegare ai progetti di cui alle prescrizioni e vincoli del presente articolo.

Prescrizioni e vincoli

A corredo dei progetti edilizi riguardanti gli allevamenti zootecnici intensivi e non, deve essere allegato, oltre a quanto richiesto dalla l.r. 11/2004 e relativi atti di indirizzo:

- a) un elaborato agronomico-urbanistico che definisca le motivazioni della localizzazione prescelta per le strutture, in relazione alla consistenza ed alle caratteristiche delle aree di pertinenza dell'intervento, le caratteristiche dei corpi idrici presenti in un raggio di 400 m e la direzione dei venti dominanti;
- b) una completa documentazione fotografica del sito.

I progetti edilizi dovranno prevedere:

- a) forme architettoniche semplici che si inseriscano compatibilmente con il contesto territoriale circostante, altezza limitata ad un piano o due piani fuori terra, utilizzo di coperture tradizionali preferibilmente con tetti a falde in coppi di laterizio a canale o equivalenti o per comprovate, motivate e particolari esigenze, anche coperture in lamiera ondulata colorata;
- b) percorsi carrabili e/o pedonali realizzati con pavimentazione permeabile, ghiaia, prato, ecc.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

- c) adeguato progetto del verde che evidensi chiaramente la consistenza e l'ubicazione della siepe arborea prevista a mascheramento dell'allevamento e le eventuali altre misure da adottarsi per il contenimento dell'impatto ambientale e paesaggistico.

Valgono le disposizioni del Piano di tutela delle acque e, per quanto attiene gli allevamenti zootecnici e la gestione dei relativi reflui, le disposizioni attuative alla Direttiva 91/676/CEE e D.M. 7 aprile 2006.

Ai sensi della L.r. n. 11/2004, art. 44, comma 8, la realizzazione di allevamenti è consentita previo rilascio di uno specifico parere dell'unità locale sociosanitaria che attesti la compatibilità ambientale e sanitaria dell'intervento.



CAPO II – PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

Art. 12 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Rif. Legislativo: L.r. 11/2004, titolo II, capo II

PTCP	<i>Adottato con Del. Consiglio Provinciale n. 40 del 20-05-2010</i>
	<i>Approvato con D.G.R.V. n. 708 del 02.05.2012</i>

Contenuto

Il P.A.T. aderisce agli indirizzi per gli ambienti insediativi indicati dal PTCP relativi alla *Conurbazione multicentrica dell'Alto Vicentino*, sviluppandoli nelle specifiche azioni di piano, in particolare gli obiettivi per il territorio del PAT sono:

Conurbazione multicentrica dell'Alto vicentino:

a) Ambito insediativo:

- rafforzare il tessuto produttivo dell'area, migliorare la qualità degli insedimenti e dell'offerta;
- perseguire il riequilibrio territoriale e tendere alla realizzazione di condizioni di parità occupazionali e di dotazioni infrastrutturali e di servizi;
- sviluppare la competitività delle imprese, promuovere politiche di innovazione tecnologica e di sostegno alla ricerca;
- migliorare l'integrazione tra i settori di filiera e la rete di settori produttivi e di offerta congiunta dei beni dell'area;

b) La città e gli insedimenti urbani:

- rafforzare il tessuto produttivo dell'area, migliorare la qualità degli insedimenti e dell'offerta;
- perseguire un riequilibrio generale dell'ambito ed un recupero della qualità abitativa;
- sviluppare la competitività delle imprese;
- limitare lo sviluppo di nuovi insedimenti produttivi soltanto se supportati da reali esigenze;
- migliorare l'offerta di servizi alla produzione e alla persona;

c) Rete delle infrastrutture per la mobilità:

- Promuovere politiche per la riqualificazione della viabilità;
- Potenziare la mobilità sostenibile ciclo-pedonale e del trasporto pubblico;
- Dare continuità territoriale ai collegamenti fra i nuclei urbani e i sistemi di trasporto pubblico;

d) Territorio rurale:

- Valorizzare le risorse naturalistiche, ambientali e agricole al fine di creare le condizioni per l'avvio di un nuovo processo di crescita dell'area;
- Promuovere la crescita della redditività delle zone rurali;
- Creare un sistema di corridoi ambientali che garantisca la connessione tra la fascia di montagna e quella di pianura, la cui struttura portante viene individuata nei corsi d'acqua (torrenti e rogge).

In tavola n. 1 sono rappresentati i seguenti ambiti di tutela regionali per i quali si rinvia alla normativa regionale:

- Ambiti per l'istituzione di Parchi e riserve naturali regionali (art.33 NdA. del PTRC)
Pasubio, Piccole Dolomiti, Monte Sommano
- Ambito naturalistico di livello regionale di cui al PTRC 1992 (art. 19 NdA del PTRC)
Monte Summano, M. Rione, M. Novegno – n. 38

Direttive, Prescrizioni e Vincoli

Le specifiche azioni, precise dal P.A.T.I., dal PAT o da definirsi con il P.I., sono descritte dalle presenti norme in riferimento ai singoli temi trattati.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

**Art. 13 Piano di Assetto del Territorio Intercomunale Tematico
(comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio e Velo d'Astico)**

Rif. Legislativo: L.r. 11/2004, titolo II, capo II

PATI tematico dei Comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio e Velo d'Astico

Contenuto

Il P.A.T.I. tematico dei comuni di Arsiero Cogollo del Cengio e Velo d'Astico, in conformità al Documento preliminare tratta i seguenti temi:

Come riportato all'art. 2 del PATI tematico gli elaborati prescrittivi del PATI sono :

- la tavola 1 è ricognitiva e spetta al PAT comunale precisare le direttive e le prescrizioni dei singoli elementi;
- la tavola 2 individua le invarianti strutturali del PATI Tematico attribuendo le direttive e prescrizioni; per meglio evidenziare l'armatura territoriale sono comunque indicati i principali elementi di valore e tutela dei singoli territori derivati dalle analisi e approfondimenti dei PAT, ai quali si demanda per gli indirizzi di tutela, direttive e prescrizioni;
- la tavola 3 rappresenta gli aspetti di fragilità geologica del territorio: sono elementi del PATI esclusivamente le direttive e le prescrizioni relative agli ambiti di cui al presente articolo;
- la tavola 4 del PATI suddivide il territorio dei tre comuni in due ATO: della montagna e della pianura. I piani di Assetto del territorio dei singoli comuni provvedono alla individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei garantendo la coerenza e la contiguità con la ripartizione territoriale del PATI.

Direttive, Prescrizioni e Vincoli

Le specifiche azioni, precise dal P.A.T. o da definirsi con il P.I., sono descritte dalle norme in riferimento ai singoli temi trattati.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 14 Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale**Rif. Legislativo:** Direttiva 79/409/CEE, Direttiva 92/43/CEE

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120

D.G.R. n. 1180/2006 – Rete ecologica europea Natura 2000 Aggiornamento banca dati.

D.G.R. n. 3173/2006 – Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.

Rif. Cartografia	Tav. 1	Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale
-------------------------	---------------	---

Contenuto

Si tratta di aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, al D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, al D.P.R 12 marzo 2003, n. 120 –, al D.M. 3 aprile 2000, nonché alla normativa regionale i cui a Deliberazione della Giunta Regionale n. 2371 del 27/07/2006 e n. 3173 del 10/10/2006. Il territorio del comune di Velo d'Astico è parzialmente interessato dal SIC "Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine" (IT321040).

Direttive

Il PI precisa le trasformazioni ammesse, nel rispetto degli obiettivi specifici di ciascun ATO, previa verifica della loro compatibilità con le condizioni di tutela stabilite dalla vigente legislazione per le aree sottoposte a vincolo e indica le opere di mitigazione e/o compensazione eventualmente previste dalla Valutazione di Incidenza Ambientale degli effetti del PAT sul SIC stesso, allegata alle presenti norme.

Gli enti interessati dal SIC (comune, d'intesa con i comuni contermini e gli enti sovraordinati) promuovono e incentivano, campagne di studio e azioni gestionali all'interno del SIC e nelle aree ad esso limitrofe, in particolare:

- ricerche scientifiche e acquisizioni di dati e informazioni costantemente aggiornate (individuazione e restituzione cartografica degli habitat e degli habitat di specie della Rete Natura 2000 presenti nel SIC; acquisizione dati sulla vegetazione, la flora e sui popolamenti faunistici con particolare riferimento alle specie di interesse comunitario);
- misure di conservazione che mirino alla tutela e al monitoraggio dei siti di nidificazione e svernamento delle specie di uccelli dell'Allegato I della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE;
- misure di controllo e di limitazione delle attività che incidono sull'integrità ecologica dell'ecosistema ripario;
- valutazioni preventive delle capacità di carico e dello stato di salute e di capacità di sopportazione rispetto a specifiche modalità d'uso del territorio (agricoltura, urbanizzazione, allevamento, attività estrattive, captazioni idriche, turismo, ecc.);
- processi necessari per attivare lo sviluppo di attività economiche eco-compatibili con gli obiettivi di conservazione del sito;
- incentivazioni, accordi, contratti ecc. per controllare-indirizzare le modalità d'uso del biotopo con particolare riferimento alla fasce riparie e alle aree goleali.

Le misure di mitigazione garantiscono che le incidenze negative, accertate a seguito di opportuna valutazione, non siano significative e pregiudizievoli del buono stato di conservazione dei siti della rete Natura 2000.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Le misure di compensazione vengono adottate solo ed esclusivamente qualora il progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico in assenza di soluzioni alternative.

Prescrizioni e Vincoli

I piani, i progetti o gli interventi ricadenti, completamente o in parte, nell'ambito di SIC o esterni allo stesso ma in grado di comportare incidenze significative negative su di esso, i quali, per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, significativamente incidenti sul SIC, sono soggetti alle disposizioni relative all'obbligatorietà della presentazione del documento di valutazione di incidenza di cui alla D.G.R. 3173/2006.

In ogni caso in tali piani, progetti o interventi devono essere tutelate e salvaguardate le emergenze floro-faunistiche e gli habitat di interesse comunitario che hanno determinato l'individuazione dell'area come SIC, con la possibilità di fornire specifiche disposizioni e indirizzi sulle modalità di attuazione degli interventi, e successiva gestione delle aree attuate.

Gli interventi sulla viabilità esistente e di nuova previsione dovranno valutare l'impatto ambientale a salvaguardia degli edifici di interesse storico-ambientale e della vegetazione di interesse paesaggistico presenti.

Sono ammissibili le opere di urbanizzazione primaria relative al sistema dei sottoservizi in funzione delle costruzioni esistenti e/o nuove e le opere necessarie alla realizzazione e manutenzione dei servizi a rete.

E' vietata l'apertura di nuove discariche, cave e miniere a cielo aperto. Sono fatte salve le attività estrattive in atto.

Si richiama l'art. 5 del D.M. n. 184/2007 e l'allegato C della DGR n. 2371/2006 in merito alla misure di conservazione in vigore per le zone di protezione speciale.

Prescrizioni parere V.Inc.A sul PAT:

La progettazione dei Piani di Intervento e la progettazione definitiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla normativa in vigore, contenga la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte.

La progettazione del verde sia eseguita con l'obiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o si specie alloctone invasive.

Prescrizioni parere V.Inc.A sul PATI Tematico:

1. *La progettazione definitiva nei successivi Piani di Intervento e di ogni singolo intervento attuabile attraverso autorizzazione diretta, come previsto dalla normativa in vigore, contenga la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte.*
2. *Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto.*
3. *Prima dell'inizio dei lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri.*
4. *I tempi di esecuzione dei lavori siano brevi, eseguiti in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro-faunistiche presenti.*
5. *Le prescrizioni e mitigazioni indicate nella relazione di Incidenza fanno parte integrante delle NTA del PAT.*
6. *Durante l'esecuzione dei lavori siano comunque impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore; siano utilizzate miscele e lubrificanti ecologici.*



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

7. Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali.
8. L'eventuale illuminazione di strade e cantieri deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne.
9. Il divieto di spargere liquami zootecnici e fanghi secondo quanto previsto dal D. Igs. 152/2006 sulla tutela delle acque dall'inquinamento.
10. La conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi d'acqua.
11. Sia eseguito l'informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.
12. Le attività di monitoraggio, previste nella Valutazione di Incidenza al capitolo 10, dovranno essere concordate con gli uffici del Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Regione del Veneto ed i risultati dovranno essere depositati presso lo stesso ufficio.
13. Prima e durante i lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti operativi finalizzati a limitare l'eventuale diffusione dei sedimenti e l'intorbidimento delle acque.

Prescrizioni parere V.Inc.A sulla Variante n. 1 al PAT (parere n. 132 del 7.10.2015):

1. tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del DPR 357/97 e ss.mm.ii.
2. è vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla DGR n. 2299/2014 e di seguito riportate: "D01.02 – Strade, autostrade", "D01.01 – sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "E01.02 – Urbanizzazione discontinua", "E01.03 – Abitazioni disperse", "G01.02 – passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "G01.06 – Parchi divertimento (didattici – ambientali – avventura – giochi)", "H01 – inquinamento delle acque superficiali", "H02 – inquinamento delle acque sotterranee", "H04.03 – altri inquinanti dell'aria", "H01.08 – inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree prive di rete fognaria)", "H06.01.01 – inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 – inquinamento luminoso";
3. al di fuori delle aree caratterizzate dai codici "11110 – Centro città con uso misto tessuto urbano continuo molto denso", "11210 – Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 – Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 – Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 – Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 – Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano", "11330 – Ville Venete", "12210 – Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12130 – Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 – Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 – Cimiteri non vegetati", "12190 – Scuole", "12230 – Rete stradale secondaria con territorio associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 – Aree adibite a parcheggio", "13110 – Aree estrattive attive", "13310 – Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13420 – Aree in trasformazione", "14140 – Aree verdi private", "14220 – Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc)" nella revisione del 2012 delle Banche Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
4. il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 20 bis, 22, 23, 25, 25 bis, 25



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

ter, 26, 29, 30, 32, 35, 37, 37 bis, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97 e ss.mm.ii.

5. qualora non si provveda alla suddetta reportisitca o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni al par. 2.1.3 dell'allegato A alla DGR 229/2014;
6. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
7. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

CAPO III –TUTELE**Art. 15 Centri storici**

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 40

Rif. Cartografia	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>

Contenuto

Il P.A.T. ha individuato come centri storici gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali. Costituiscono parte integrante di ciascun centro storico le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur non avendo le caratteristiche di cui al comma precedente, sono ad esse funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso.

I Centri storici, confermando l'indicazione del PTCP, sono classificati:

a) di **notevole importanza** quando conservano in larga parte il tessuto storico urbano e architettonico e presentano emergenze storico-artistiche di particolare rilevanza:

- *il centro Velo d'Astico;*

b) di **grandi interesse** quando conservano in larga parte il tessuto storico urbano e architettonico:

- *Seghe;*
- *Meda;*
- *Lago di Sotto;*
- *Lenzetti;*
- *Maso;*

c) di **medio interesse** quando conservano solo in parte il tessuto storico urbano e architettonico e tuttavia conservano un'identità storica peculiare:

- *San Ubaldo;*
- *Meneghetti;*
- *Costa di sopra;*

La Tavola 1 riporta in cartografia centri storici indicati dall'Atlante dei Centri storici (Regione Veneto, 1984) ad esclusione di San Ubaldo.

La Tavola 4 Carta della Trasformabilità indica i perimetri dei centri storici e, oltre a quelli indicati dalla Regione e dalla Provincia, è individuato anche il centro storico della frazione di San Giorgio e i nuclei storici rurali (piccole contrade in contesto di zona agricola, riconosciute come zona A nel vigente PRG) che connotano in modo peculiare il sistema insediativo collinare.

Direttive

Il P.I. verifica ed integra la perimetrazione di ciascun centro storico e degli eventuali borghi storici rurali e ne precisa la specifica disciplina, nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui al successivo art. 44 per la conservazione e valorizzazione di ciascun contesto storico.

Nel rispetto degli obiettivi generali sopra richiamati, il P.I. promuoverà per i centri storici, le azioni volte a:

- a) tutelare e valorizzare i sistemi fortificati esistenti, quali mura, edifici annessi e spazi aperti pertinenziali favorendone, se possibile, una fruizione pubblica;
- b) tutelare e valorizzare tutti gli spazi verdi di pregio storico;



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

- c) attribuire idonei gradi di protezione degli edifici in relazione alla loro accertata storicità che consentano la definizione delle tipologie di intervento, in modo che le stesse siano coerenti con le tecniche edilizie tradizionali del luogo, preservando gli spazi liberi esistenti;
- d) disciplinare le destinazioni ammesse, in relazione alla compatibilità in via diretta con il bene oggetto di intervento e in via indiretta con il contesto storico complessivo;
- e) individuare e tutelare le pubbliche piazze, vie, strade, e altresì spazi aperti urbani di interesse storico – artistico;
- f) prevedere le zone dei mercati e delle manifestazioni pubbliche, disciplinando o vietando l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 42 / 2004;
- g) disciplinare o vietare la collocazione o l'affissione di cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree sottoposte a tutela;
- h) individuare e tutelare le bellezze panoramiche ed i punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode dello spettacolo di tali bellezze;
- i) favorire la creazione di parcheggi privati interrati per liberare dalla sosta gli spazi pertinenziali privati e pubblici;
- j) previo studio dei colori tradizionali e storici, definire i principali colori delle facciate dei fabbricati in armonia con quelli tradizionali.

L'obiettivo imprescindibile sia della visione strategica del PAT sia nelle modalità operative del P.I., discende dal riconoscimento che i centri storici sono patrimonio della collettività, espressione della cultura e della storia veneta assolutamente insostituibile e non modificabile: conseguentemente l'estensione del perimetro dei centri storici non potrà che discendere da un'approfondita valutazione storico-conoscitiva.

Pertanto, in sede di PI, non potranno essere previste modifiche al perimetro dei centri storici individuati dal PAT al fine di consentire nuove edificazioni in contrasto con i criteri precedentemente richiamati.

Prescrizioni e Vincoli

Sino all'approvazione del P.I. adeguato alle direttive previste dalle presenti norme, sugli immobili ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo sono confermati gli interventi già previsti, fatta salva la possibilità di procedere a variazioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti in conformità con le direttive del presente articolo e degli indirizzi di cui al successivo art. 44



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 16 Ville Venete ed edifici e complessi di valore monumentale o testimoniale

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 40, comma 4

Rif.	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
Cartografia	Tav. 2	<i>Carta delle Invarianti</i>
	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>

Contenuto:

Vi sono compresi gli immobili individuati nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "Ville Venete - Catalogo e Atlante del Veneto", nonché gli edifici e i complessi di valore monumentale o testimoniale e relativo eventuale contesto figurativo.

Gli edifici indicati dal PAT sono i seguenti:

- Villa Velo, Lampertico, Valmarana, Ciscato con Cappella gentilizia di Sant'Antonio (IRVV)
- Villa Velo, Zabeo con Cappella gentilizia del Redentore (IRVV + Vincolo monumentale)
- Villa Fogazzaro, detta "La Montanina" (IRVV + Vincolo monumentale)
- Pieve di San Giorgio (cfr. allegato D, art. 58 del PTCP)
- Chiesa dei Ss. Giorgio e Martino a Velo
- Chiesa della SS. Trinità a Meda
- Chiesa di San Ubaldo a Lago
- Castello di Meda (cfr. allegato D, art. 58 del PTCP)
- Castello di Velo
- Ex caselli sulla ferrovia Rocchette-Arsiero (4 edifici) - (arch. Industriale, art. 43 PTCP)
- Municipio di Velo
- Scuole di Velo
- Edificio liberty (via Roma)
- Edificio liberty (via Pavin)
- Due edifici a Seghe (via Rovese)
- Due edifici in contrà Maso
- Ponte loc. Seghe - (arch. Industriale, art. 43 PTCP)
- Mulino loc. Pasin - (arch. Industriale, art. 43 PTCP)

Per villa Velo, Zabeo e per la chiesa di San Giorgio si applicano anche le direttive di cui all'art. 8 e 26 del PATI tematico in quanto riconosciuti come edifici di tutela nella tav. 4 del PATI tematico.

Direttive

Gli edifici individuati dal P.A.T. sono assoggettati a grado di tutela n. 1 o 2. Il piano degli interventi (P.I.) può integrare l'elenco degli edifici con valore monumentale o testimoniale e attribuisce a ciascun manufatto il grado di protezione tra quelli determinati dal P.A.T. al successivo articolo 44 e le destinazioni d'uso compatibili con il grado di tutela, nonché il corrispondente intervento edilizio ai sensi del comma 3, lettere a) e b), art. 40, della L.R. 11/2004.

I gradi di protezione dell'art. 44 sono coerenti con le direttive per i gradi di protezione contenute all'art. 8 del PATI tematico dei comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio e Velo d'Astico.

Prescrizioni e Vincoli

Fino all'approvazione del P.I. adeguato alle precedenti direttive, sugli edifici tutelati, pertinenze scoperte e contesto figurativo, fatte salve diverse indicazioni puntuali vigenti o autorizzate dalle competenti autorità, sono ammessi esclusivamente interventi diretti nei limiti di cui alla lett. c), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 17 Pertinenze scoperte da tutelare**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 40, 41

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Sono individuate le più significative pertinenze scoperte che definiscono un rapporto di stretta connessione paesaggistica e funzionale con alcuni complessi di rilevanza architettonica e/o monumentale. Comprendono, altresì, ambiti inedificati pertinenziali che, sebbene privi di rilevante valenza paesaggistica, sono in un equilibrato rapporto con il sistema insediativo consolidato tale da dover essere conservato.

Appartengono alla prima tipologia (complessi di rilevanza architettonica) le seguenti pertinenze scoperte:

- o *il brolo di villa Villa Velo, Lampertico, Valmarana, Ciscato (a Seghe);*
- o *il parco di villa Velo, Zabeo e il parco di Villa Fogazzaro detta "la Montanina" (comprese tra via Fogazzaro, via Montanina, l'abitato di Lago e via Scarpa) – cfr PTC allegato D, art. 58;*
- o *il giardino di pertinenza dell'edificio liberty in via Roma;*
- o *il giardino-parco di pertinenza dell'edificio liberty in via Pavin;*

Appartengono alla seconda tipologia (ambiti inedificati in equilibrato rapporto con il sistema insediativo) le seguenti pertinenze scoperte:

- o l'area verde a sud del centro di Velo compresa tra la strada dei monti e il centro storico;
- o l'area verde del colle in loc. Millepini;

Per il parco di villa Velo, Zabeo e il parco di Villa Fogazzaro detta "la Montanina" si applicano anche le direttive di cui agli art. 26 e 27 del PATI tematico in quanto riconosciuti come contesti figurativi nella tav. 4 del PATI tematico.

Direttive

Il P.I. previa ricognizione ed eventuale integrazione delle pertinenze scoperte da tutelare, precisa gli interventi ammissibili finalizzati a:

- ripristinare l'integrità figurativa originaria con rimozione degli elementi detrattori;
- contenere il movimenti terra;
- tutelare le essenze arboree di pregio;
- disciplinare la realizzazione di eventuali manufatti interrati;
- limitatamente agli ambiti non in connessione paesaggistica e funzionale con i complessi di rilevanza architettonica e/o monumentale, la disciplina per l'eventuale realizzazione dei volumi accessori.

Direttive specifiche per ambiti del "contesto di villa Velo, Zabeo e il parco di Villa Fogazzaro detta "la Montanina", riconosciuto come pertinenza scoperta dal PAT

Nei casi di nuove aree di espansione contigue a contesti figurativi e nei casi di ridefinizione dei margini delle aree di urbanizzazione consolidata e degli ambiti di edificazione diffusa ai sensi dell'art. 5 contigui o interni al contesto, il P.I. disciplinerà la nuova edificazione ricercando il minor impatto paesaggistico attraverso la definizione di opportuni criteri tipologici e compositivi oltre che con l'adozione di adeguate misure di mitigazione.

Dovrà comunque essere conservata la funzione di mascheramento visivo della cortina alberata esistente.

Prescrizioni e Vincoli

Fino all'approvazione del P.I. adeguato alle precedenti direttive, sugli edifici tutelati, pertinenze scoperte e contesto figurativo, sono ammessi esclusivamente interventi diretti nei limiti di cui alla lett. c), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001, fatte salve diverse indicazioni puntuali vigenti. Per gli immobili assoggettati a provvedimenti di vincolo, è fatta salva la specifica disciplina.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 18 Contesti figurativi dei complessi monumentali, delle ville venete e delle più significative strutture insediative storiche

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 40 comma 4, art. 41

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto:

Comprende i contesti figurativi, anche non funzionalmente pertinenziali ai complessi monumentali, alle ville venete e alle più significative strutture insediative storiche la cui tutela appare necessaria alla comprensione dell'insieme architettonico/paesaggistico che costituisce un'eccellenza del territorio.

Sono contesti figurativi tutelati dal PAT:

- il contesto di villa Velo Valmarana (tra via Vignavalle, l'ex ferrovia a completamento della pertinenza scoperta del brolo di villa Velo Valmarana);
- il colle del castello di Velo;
- il colle e gli spazi circostanti al castello di Meda;
- la porzione di territorio agricolo a contorno della contrada di San Giorgio;

Per il contesto della chiesa di San Giorgio si applicano anche le direttive di cui all'art. 26 del PATI tematico dei comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio e Velo d'Astico.

Direttive

Il P.I. definirà la specifica disciplina degli ambiti interessati dai contesti figurativi, potendone prevedere anche l'uso pubblico, garantendo:

- la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni anche mediante la creazione di quinte o di elementi mitigatori atti a valorizzare la visibilità d'insieme degli stessi;
- il mantenimento e la valorizzazione degli aspetti naturali del territorio storico-agrario ricompreso e circostante;
- le modalità per eventuali interventi di integrazione edilizia, che dovranno essere puntualmente disciplinati tramite specifica schedatura.

Il P.I. deve in ogni caso escludere gli interventi edilizi che possono compromettere la percezione visiva del contesto figurativo medesimo, da verificarsi con l'appontamento di opportuni rendering e simulazioni grafiche. Sono fatti salvi eventuali accorpamenti di fabbricati legittimi, laddove l'intervento edilizio, rispettoso della tipologia originaria, comporta un miglioramento dell'impatto visivo dei fabbricati compresi nei contesti figurativi.

Dovranno essere eliminati/sostituiti gli elementi detrattori del contesto figurativo quali:

- le cartellonistiche pubblicitarie;
- impianti tecnologici fuori terra (tralicci, cabine...);
- opere edilizie non congrue (murature in cemento, edifici precari...);

Il P.I. preciserà inoltre le misure finalizzate a:

- favorire l'attivazione del credito edilizio per edifici e strutture che compromettono il contesto figurativo e la visione d'insieme sia indicati dal PAT sia individuati dal P.I.;
- vietare smembramenti e comunque separazione tra aree verdi, edifici contesto paesaggistico che possano comprometterne l'integrità e le relazioni con l'immediato intorno;
- conservare i beni attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree;
- evitare l'introduzione di essenze non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di arredo storico presenti;
- il colore delle facciate, dei manufatti e degli spazi scoperti dovrà essere in armonia con la bellezza del contesto figurativo.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'approvazione del P.I., nell'ambito dei contesti figurativi, fatte salve eventuali indicazioni puntuali vigenti, è vietato ogni nuovo edificio isolato fuori terra e l'installazione di infrastrutture tecnologiche (elettrodotti, impianti di telefonia mobile ecc.) che incidano negativamente sul contesto figurativo, salvo che non siano specificatamente autorizzate dalle competenti autorità.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 19 Coni Visuali

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, artt. 13, 41

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-----------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. ha individuato i principali coni visuali che segnalano l'esigenza di tutelare vedute di elevato valore ambientale e paesaggistico a partire da un punto di osservazione privilegiato.

Direttive

Il P.I., recepisce ed integra le previsioni del P.A.T. dettando la normativa che disciplina specificamente i singoli contesti interessati in relazione alle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali salvaguardando gli elementi di tutela e rimuovendo gli elementi detrattori (anche predisponendo apposite schede di dettaglio).

Prescrizioni e vincoli

Prima dell'approvazione del P.I., per i coni visuali individuati dal P.A.T. sono previste le seguenti disposizioni di tutela:

- è vietata l'interposizione di ostacoli (compresa la cartellonistica pubblicitaria) tra il punto di vista e/o i percorsi panoramici ed il quadro paesaggistico tutelato che ne alterino negativamente la percezione.
- fermo restando quanto disposto al punto precedente, la salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata, mediante puntuale istruttoria e prescrizioni specifiche da parte del responsabile del procedimento, che verifichi il rispetto delle condizioni sopra indicate inerenti la localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 20 Aree Boscate

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 44 comma 10; L.R. 20/2002 Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali; L.R. 52/1978 Legge forestale regionale; D.Lgs. 227/2001 e PMPF (Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale)

Rif. Cartografia	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
-------------------------	---------------	--

Contenuto

Trattasi zone coperte da boschi la cui definizione di bosco fa riferimento all'art. 2 comma 6 del D.Lgs. n. 227/2001 così come esposto nella Dgrv 1319 del 23/07/2013

Direttive

Il P.I. provvederà ad individuare, tutelare e valorizzare puntualmente le zone boscate in conformità con gli indirizzi dettati dalla normativa regionale in materia forestale, integrando le previsioni e le indicazioni del P.A.T. sulla base di un aggiornamento del quadro conoscitivo di maggior dettaglio.

Vanno favoriti:

- gli interventi di miglioramento boschivo, nella direzione del graduale passaggio da bosco ceduo a bosco d'alto fusto;
- la tutela e la riqualificazione delle aree boscate esistenti, sostenendo la manutenzione e la pulizia delle aree che costituiscono invaso naturale di raccolta delle acque e bacino di torrenti.
- gli interventi volti a conservare e valorizzare gli specchi d'acqua esistenti e le aree circostanti mediante la sistemazione delle sponde e delle aree contigue adeguando, se necessario, la morfologia dei luoghi, per facilitare l'accesso e per garantire la sicurezza;
- la cura dell'assetto naturalistico del bosco, con eliminazione delle piante appartenenti a specie estranee all'ambiente o infestanti, da attuare parallelamente al reinserimento delle specie autoctone ed alla tutela e valorizzazione degli esemplari arborei presenti;
- la messa a dimora di specie adatte al consolidamento delle sponde, lungo i corsi d'acqua

Ai fini della legge 14/92, sono considerate strade silvopastorali le vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e pascolive.

Sono assimilate alle strade silvopastorali:

- a) le piste forestali;
- b) le piste di esbosco;
- c) i piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria;
- d) i sentieri e le mulattiere;
- e) i prati, i pratipascoli e i boschi.

Sono escluse dall'applicazione della presente norma le strade adibite al pubblico transito e quelle a servizio delle abitazioni.

In sede di P.I. verranno specificate le caratteristiche delle piste seguendo i seguenti indirizzi:

- le piazzole di incrocio dovranno essere eseguite allargando opportunamente la sede stradale nei siti favorevoli ove le pendenze trasversali consentano un limitato movimento di terra. La distanza tra due piazzole consecutive non dovrebbe superare i 200 m. Le banchine e le cunette laterali non devono superare il metro complessivo di larghezza.

Manufatti

Gli interventi dovranno essere progettati riducendo al minimo l'impatto ambientale. Il materiale dovrà essere preferibilmente reperito in situ. L'esecuzione delle opere di consolidamento dei versanti dovranno essere realizzate prioritariamente con le tecniche della bioingegneria forestale e delle terre armate. E obbligatorio l'intervento di inerbimento dove si presentano scarpate nude.

Nelle opere di contenimento la preferenza va data ai manufatti in legname e ai muri in pietrame faccia a vista.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

- **Opere di smaltimento delle acque**

Le canalette trasversali e i deviatori dovranno essere posti in opera in rapporto alla pendenza longitudinale della strada per garantire un deflusso controllato delle acque dalla sede stradale.

Le distanze tra le canalette dovrà essere valutata in base alla pendenza della strada e alle condizioni di terreno, vegetazione e piovosità.

Ove necessario dovranno essere previsti drenaggi e selciati per lo smaltimento delle acque.

In caso di attraversamento di vallette e piccoli corsi d'acqua si deve dare la priorità all'esecuzione di passaggi a guado mediante cordamolla pavimentata in calcestruzzo e pietrame nelle parti in vista.

Dove risulti necessario realizzare ponti in aree di particolare pregio ambientale sono preferibili strutture in legno.

Le norme tecniche di cui sopra si intendono osservate in presenza del nullaosta al vincolo idrogeologico rilasciato dalle competenti autorità.

Le strade silvopastorali sono afferenti all'area boscata e quindi da sottoporre alla stessa normativa vincolistica. Inoltre gli inclusi non boscati ma di superfici inferiori ai 2.000 mq sono da considerarsi "bosco" ai sensi dell'art. 14 della L.r. 52/78.

Prescrizioni e Vincoli

Nelle zone boscate, come definite dall'art. 14 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e succ. modificaz., sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalla norme di tutela idrogeologica e forestale e previa autorizzazione delle autorità competenti.

E' fatto divieto di piantare organismi vegetali non originari della zona.

In merito ad eventuali aree boscate in ambiti di potenziale area di sviluppo insediativo, il PI dovrà comunque garantire la tutela integrale dell'area boscata (in particolare nell'ATO n. 1B.1).



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 20 bis - Aree già destinate a bosco e pascolo interessate da incendi

Rif. Legislativo: L. 21/11/2000 n. 353 (*legge quadro in materia di prevenzione e lotta agli incendi*); L.r. 11/2004.

Contenuto

Trattasi di aree boschive e pascolive interessate da incendi.

A titolo ricognitivo sono rappresentate in tavola 1 le aree interessate da incendi e per le quali si rimanda alla vigente legislazione in materia (L. 353 /2000).

Direttive

Il Piano degli Interventi (PI) verifica la presenza di aree nelle quali si sono verificati episodi di incendi e provvede a completarne l'individuazione e prevederne la rinaturalizzazione.

Prescrizioni e Vincoli

Alle aree interessate da incendi boschivi si applicano le limitazioni all'edificabilità previste dall'art. 10 della Legge 21 novembre 2000 n. 353, unitamente alle disposizioni regionali di attuazione.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

CAPO IV - INVARIANTI o aree a BASSA TRASFORMABILITA'**Art. 21 Invarianti di natura geologica, idrogeologica e idraulica**

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 2	<i>Carta delle Invarianti</i>
-------------------------	---------------	-------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. recepisce le invarianti del PATI tematico dei comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio e Velo d'Astico applicando la relativa disciplina. Riconosce inoltre i valori e le tutele indicate nella tavola 2 del PATI per il comune di Velo e ne specifica puntualmente le direttive di tutela e promozione dei beni individuati.

Il P.A.T. ha individuato le seguenti invarianti di idrogeologica ed idraulica.

- o torrente Astico;
- o torrente Posina;
- o pozzi e sorgenti;

Direttive

Per le invarianti torrenti Astico e Posina il P.I. definisce la specifica disciplina nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- si richiamano le prescrizioni idrauliche di cui al R.D. 368/1904 e R.D 523/1904 e s.m.i e quelle di tipo paesaggistico di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 richiamate agli art. 11 e 7 delle presenti NTA; nell'esecuzioni di interventi vanno privilegiate tecniche di ingegneria naturalistica tali da aumentare la naturalità e la funzionalità fluviale (vegetazione, capacità autodepurativa...).

Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate, fatte salve eventuali indicazioni puntuali vigenti, sono comunque vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 22 Invarianti di natura storico-monumentale**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 40;

L. 78/2001 Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale, art.1,2;

Rif. Cartografia	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
	Tav. 2	<i>Carta delle Invarianti</i>
	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>

Contenuto

Sono invarianti di natura storico monumentale i seguenti elementi indicati nella TAV 2 e nelle matrice B0204 del Quadro conoscitivo.

A. elementi areali:

- contesti figurativi
- pertinenze scoperte da tutelare;
- aree della grande guerra (rif. tav. 5, art.52 del PTCP);
- centri storici;

B. elementi lineari:

- ex ferrovia Rocchette-Arsiero (rif. tav. 5, allegato E, art.54 del PTCP);
- sentieri escursionistici CAI (Club alpino italiano);

C. elementi puntuali:

- Edifici vincolati per legge;
- Edifici nell'elenco Ville Venete;
- Chiese;
- Altri edifici di valore storico testimoniale ;
- Elementi storici minori (chiesette, capitelli, fontane, ghiacciaie, lavatoi, monumenti, cippi confinari, testimonianze di eventi bellici...)
- Ponte loc. Seghe (rif. tav. 5, art. 43 del PTCP)
- Mulino loc. Pasin (rif. tav. 5, art. 43 del PTCP)
- Corte San Giorgio (rif. allegato D, art. 58 del PTCP)
- Corte Peon (rif. allegato D, art. 58 del PTCP)

Direttive

Il P.I. definisce la specifica disciplina di tutela delle invarianti individuate dal P.A.T. nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- *contesti figurativi, pertinenze scoperte da tutelare:* va garantita la tutela del contesto in conformità con quanto già indicato agli art. 17 e 18;
- *centri storici:* va garantita la tutela del nucleo storico in conformità con quanto già indicato agli art. 15 e 44 e agli art. 6 e 7 del PATI tematico;
- *aree della grande guerra:* va garantita la tutela e la promozione delle testimonianze belliche presenti nelle aree indicate dal PAT in attuazione degli art. 1 e 2 della L. 78/2001 "Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale". Il P.I. verifica per l'intero territorio comunale le permanenze storiche e lo stato di conservazione e predisponde il censimento dei beni da tutelare (camminamenti, campi trincerati e postazioni, gallerie, trincee...) e detta la disciplina per la conservazione e la tutela dei segni storici presenti nel territorio comunale, favorendo le iniziative di conoscenza e promozione, di fruizione pubblica attraverso sentieri e tabelle informative anche nell'ambito del sistema museale *Ecomuseo della Grande Guerra - prealpi vicentine*;
- *ex ferrovia Rocchette-Arsiero:* va garantita la tutela, la conservazione e la promozione del tracciato ferroviario e delle aree di pertinenza (slarghi, caselli, area della stazione...) in conformità con quanto indicato agli art. 25 del PATI tematico dei comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio e Velo d'Astico;



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

- *sentieri escursionistici Club alpino italiano (CAI)*: va garantita la tutela e la conservazione dei sentieri escursionistici indicati dal PAT e integrati in sede di P.I. in conformità con quanto indicato agli art. 25 del PATI tematico dei comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio e Velo d'Astico e al successivo art. 40;
- *edifici vincolati per legge e ville venete, chiese principali, edifici di valore testimoniale*: va garantita la tutela e la valorizzazione in conformità a quanto già indicato all'art. 16; le destinazioni d'uso ammesse dovranno risultare compatibili con la preminente tutela del bene.
- *elementi storici minori* (chiesette, fontane, ghiacciaie, lavatoi, monumenti, cippi confinari, testimonianze di eventi bellici,): il P.I. predispone il censimento eseguito dei manufatti storici minori e detta la disciplina per la conservazione e la tutela dei segni storici presenti nel territorio comunale anche favorendo le iniziative di conoscenza e promozione, di fruizione pubblica attraverso sentieri e tabelle informative.

Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate, anche in deroga alla previgente disciplina di zona, sono comunque vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto. Interventi diversi, nel rispetto della disciplina di zona, possono essere ammessi previo nulla osta da parte delle competenti autorità o, se non richiesto obbligatoriamente, sono comunque subordinati a preventivo parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata ex LR 63/94.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 23 Invarianti di natura paesaggistica

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, L.R. 20/2002 Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, L.R. 52/1978 Legge forestale regionale

Rif.	Tav. 2	<i>Carta delle Invarianti</i>
Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>

Contenuto

Il P.A.T. ha individuato come invarianti di natura paesaggistica quegli elementi con caratteri specifici ed identificativi che caratterizzano e distinguono un luogo o un territorio e la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi.

Si tratta dei seguenti elementi:

A. elementi areali:

- ambiti ad alta valenza paesaggistica lungo il torrente Astico e il torrente Posina;

B. elementi lineari:

- sentieri del CAI
- formazioni arboree lineari (non indicata in cartografia);
- viabilità rurale e forestale (non indicata in cartografia)

C. elementi puntuali:

- grandi alberi (non indicata in cartografia);

Direttive

In sede di formazione del P.I. si dovrà precisare la specifica disciplina di tutela nel rispetto dei seguenti indirizzi e :

A. elementi di natura areale:

Per gli elementi areali indicati nell'ambito della pianificazione operativa dovrà essere conservato l'assetto agrario tradizionale tutelando il sistema irriguo (canalette di sgrondo, fontanili ecc), la viabilità minore, le sistemazioni idraulico-agrarie, le baulature, il corredo vegetale (siepi, alberate, piantate ecc) , il rapporto con le vallecole e la loro vegetazione.

In tali ambiti (e negli ambiti di invariante ambientale) la nuova edificazione ammessa dalla disciplina di zona potrà essere consentita esclusivamente all'interno degli ambiti che garantiscono l'integrità paesaggistica ed ambientale dell'area appositamente individuati dal P.I.: qualora gli ambiti di tutela non consentano la realizzazione di interventi sul territorio agricolo, la potenzialità edificatoria residenziale dovrà essere limitata alla aree di edificazione diffusa come meglio specificato all'art.32.

B. elementi di natura lineare:

Per le formazioni arboree lineari (piantate, alberate, siepi ecc.) presenti sul territorio comunale ed individuate nelle tavole di indagine agronomico-ambientale, valgono i seguenti indirizzi:

- le piante abbattute dovranno essere sostituite con altrettanti soggetti appartenenti alla medesima specie , seguendo le indicazioni che saranno emanate dagli organi comunali e contenute nella pianificazione operativa;
- nell'impianto di siepi campestri a contorno di capezzagne, limiti fisici dei campi, rogge e corsi d'acqua, fabbricati rurali, confini, etc. - anche in attuazione anche del P.S.R. - vanno impiegate le specie vegetali indigene e naturalizzate; sarà compito del P.I. fornire un elenco delle specie ammesse.
- non sono ammesse le capitozzature, salvo che nelle pratiche agrarie;
- tutti gli alberi ed in particolare quelli segnalati, appartenenti a formazioni arboree lineari, vanno difesi contro i danni meccanici da parte dei veicoli. In condizioni urbane e soprattutto quando si effettuano cantieri di lavoro, vanno altresì difese le radici in caso di ricarica di terreno, di movimenti di terreno e/o scavi. Va garantita alla base dell'albero una superficie "copritornello" forata, permeabile. Possono essere realizzate griglie



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

metalliche e pavimentazioni drenanti, il diametro della zona deve essere minimo 1,50 metri.

- nel periodo della riproduzione, sono vietate nei siti di nidificazione, la potatura e lo sfalcio. Per non vanificare la riproduzione degli uccelli e delle specie segnalate, la manutenzione delle siepi deve effettuarsi, preferibilmente, nei mesi invernali.

I principali tratti di viabilità rurale e forestale e sentieri CAI costituiscono importanti vie di comunicazione all'interno del territorio aperto, sia dal punto di vista agro-forestale che paesaggistico. Conseguentemente vanno conservate nella loro organizzazione e struttura e qualsiasi modifica sostanziale dovrà essere autorizzata dai competenti organi comunali e/o regionali (SFR).

Il PI provvederà a identificare la rete dei percorsi minori, indicando gli usi consentiti (a piedi, in bike, a cavallo), le possibilità di accesso e di transito, prevedendo opportune integrazioni con attrezzature accessorie per il posteggio, la riparazione, il riparo, gli interventi di mitigazione/inserimento paesaggistico.

Dovrà inoltre essere valutata la possibilità di inserire la rete dei percorsi minori in circuiti più ampi che possano interessare porzioni del territorio aperto (rurale, fluviale e collinare) ed urbano.

C. elementi puntuali**Grandi alberi:**

Fanno parte di questa categoria tutti gli alberi che, per appartenenza di specie, portamento e/o dimensioni, vengono definiti esemplari. Appartengono inoltre a tale categoria tutti gli alberi con diametro del fusto, misurato a 130 cm da terra, superiore a quelli di riferimento della tabella che segue, anche se non specificamente individuati nelle cartografie:

SPECIE	DIAMETRO cm
Albero di Giuda, Alloro, Carpino, , Roverella, Sorbi, Acero campestre, olmo, ontano	50
Latifoglie varie (tranne faggio, castagno e platano e quelle di cui al punto precedente).	60
Conifere (tranne il Cedro), Faggio.	70
Castagni, Cedri, Platani.	80

L'abbattimento, la potatura intensa e gli interventi di dendrochirurgia su tali piante dovranno essere autorizzati dal Comune. Le piante tagliate o delle quali se ne sia causata la morte, dovranno essere sostituite con esemplari di specie analoga e di adeguata dimensione.

Per gli esemplari vegetali isolati valgono le prescrizioni di difesa di cui al punto precedente: per una corretta integrità dell'esemplare non è permesso porre cartelli, chiodature, fasciature, verniciature o altro che lo deturpi o lo danneggi.

Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate, anche in deroga alla previgente disciplina di zona, sono comunque vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto. Interventi diversi, nel rispetto della disciplina di zona, possono essere ammessi previo nulla osta da parte delle competenti autorità.

Prima dell'approvazione del P.I., fatte salve eventuali indicazioni puntuali vigenti, non è consentita la nuova edificazione isolata posta a distanza superiore a 20m dagli edifici esistenti, ma sono ammessi gli interventi sui volumi esistenti compreso l'ampliamento nei limiti di cui agli artt. 44 e 45 della LR 11/04 nonché gli interventi di cui all'art. 48. 7ter della medesima legge. È vietata ogni attività o intervento che possa alterare permanentemente o danneggiare la consistenza e lo stato dei luoghi, i movimenti terra e scavi, tranne le operazioni legate alla ordinaria pratica agricola o silvo-pastorale.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 24 Invarianti di natura ambientale**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 2	<i>Carta delle Invarianti</i>
-----------------------------	---------------	-------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. ha identificato le seguenti aree di tutela per la loro valenza ecosistemica (rifugio di flora e fauna), specifiche di un luogo o di un territorio, ove la tutela e la salvaguardia dei valori ambientali risulta indispensabile all'attuazione di uno sviluppo sostenibile:

A. elementi areali:

- stepping stone (poggio Curegno e parco di villa Velo, Zabeo e villa Fogazzaro detta "La Montanina");
- core area (versante collinare e montano costituito dalle pendici del monte Pria Forà, del monte Summano e del Colletto di Velo)

Direttive

In sede di formazione del P.I. dovrà essere perseguita la massima tutela delle invarianti di tipo ambientale garantendo la conservazione degli habitat naturali e la loro corretta manutenzione nel rispetto dei seguenti indirizzi:

A. elementi di natura areale:

Per gli elementi areali indicati valgono le indicazioni normative generali riportate di seguito e che dovranno trovare sviluppo e puntuale applicazione nell'ambito della pianificazione operativa. In particolare le aree sono ambiti fondamentali per la continuità ambientale e paesaggistica della rete ecologica al quale si rimanda per le direttive specifiche all'art. 38.

In tali ambiti (e negli ambiti di invariante paesaggistica) la nuova edificazione ammessa dalla disciplina di zona potrà essere consentita esclusivamente all'interno delle zone che garantiscono l'integrità paesaggistica e ambientale dell'area, appositamente individuati dal P.I.: qualora gli ambiti di tutela non consentano la realizzazione di interventi sul territorio agricolo, la potenzialità edificatoria residenziale dovrà essere limitata alla aree di edificazione diffusa come meglio specificato all'art.32.

Prescrizioni e vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate, anche in deroga alla previgente disciplina di zona, sono comunque vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto. Interventi diversi, nel rispetto della disciplina di zona, possono essere ammessi previo nulla osta da parte delle competenti autorità o, se non richiesto obbligatoriamente, sono comunque subordinati a preventivo parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata ex LR 63/94.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 25 Fragilità e compatibilità ai fini urbanistici**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 3	<i>Carta delle Fragilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------

Contenuto

La Carta delle fragilità descrive la compatibilità geologica ai fini urbanistici del territorio attraverso l'analisi di tutti gli elementi di fragilità emersi in fase di studio ed evidenziati negli elaborati del Quadro conoscitivo. Tutte queste situazioni sono state raggruppate e classificate nella "Carta delle fragilità" secondo criteri geologici, geomorfologici, idrogeologici ed idraulici.

La Carta delle Fragilità contiene una prima suddivisione relativa alla *"Compatibilità geologica ai fini urbanistici"* in tre classi di terreni:

aree idonee:

Le aree idonee si estendono su territori con le seguenti caratteristiche:

- Il terreno insiste su morfologie pianeggianti, sub-pianeggianti o poco inclinate (massimo 5%);
- Il sottosuolo è costituito da terreni o rocce con caratteristiche geotecniche/geomeccaniche da buone ad ottime;
- Non sono presenti fenomeni di instabilità gravitativa;
- Non sono presenti dissesti di natura idrogeologica ed idraulica.

Le aree idonee costituiscono la fascia centro-orientale del territorio comunale: occupando gran parte del terrazzo fluvio glaciale e parte del fondovalle.

aree idonee a condizione:

Le aree idonee a condizione sono porzioni del territorio comunale nelle quali non sussistono contemporaneamente tutte le caratteristiche che connotano le aree idonee come descritto nel precedente paragrafo. Può mancare uno solo dei fattori indicati, può anche, tuttavia, non esistere un elemento di criticità dominante, ma, piuttosto, può sussistere una serie di fattori minori che impediscono di attribuire all'area la connotazione di idonea. Infine, si tratta di aree che possono trovarsi in prossimità, o addirittura all'interno, di zone soggette a dissesto geologico, idrogeologico ed idraulico.

L'area idonea a condizione costituisce la gran parte del territorio comunale circondando completamente l'area idonea descritta nel precedente paragrafo.

Scendendo nel dettaglio, l'area idonea a condizione dal punto di vista morfologico può essere suddivisa in due parti:

1. la prima si estende sulla parte sud-occidentale del territorio comunale ed insiste sul versante che sale verso le pendici nord-orientali della corona montuosa costituita dal Massiccio del Novegno e dal M. Summano.
2. la seconda occupa i territori a ridosso dei confini sud-orientali del confine comunale che coincidono con il fondovalle ed, in particolare, con gli alvei dei Torrenti Astico e Posina.

Per la prima delle due la connotazione idonea a condizione è principalmente dovuta a due fattori. Per la parte più a monte il fattore penalizzante principale è costituito dall'assetto morfologico dell'area, ossia al fatto che le pendenze sono generalmente elevate, comunque maggiori del 10%. Questo fattore connota soprattutto la parte più a monte dell'area, dove può essere presente anche un altro motivo di fragilità costituito dalla presenza di frane di crollo.

Nella parte più a valle è presente anche un altro fattore che contribuisce a rendere fragile l'area: in primo luogo la presenza di terreni prevalentemente coesivi (coltri colluvio-eluviali), non sempre dotati di caratteristiche geotecniche buone, in secondo luogo la diffusa presenza di acque sotterranee affioranti, soprattutto nella fascia di contatto fra il detrito di versante, posto a monte, e le coltri sopra menzionate poste a valle.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

L'altra area idonea a condizione è quella in fregio agli alvei dei Torrenti Astico e Posina. In questo caso, il fattore di fragilità non è dovuto a connotazioni morfologiche (e.g. elevate pendenze), né è legato al substrato (il sottosuolo è costituito da terreni granulari grossolani con caratteristiche geotecniche da buone ad ottime), ma è prettamente idraulico: si tratta, infatti, di aree esondabili.

aree non idonee

Le aree non idonee sono porzioni del territorio comunale caratterizzate da un elevato grado di criticità, tale da vietare qualsiasi trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti un aumento del carico urbanistico.

Le aree non idonee occupano la parte più meridionale ed occidentale del territorio comunale e corrispondono con la parte sommitale più acclive delle pendici settentrionali del Massiccio del Novegno e del M. Summano, spesso costituite da una successione di pareti strapiombanti con altezze anche di parecchie decine di metri. Questo è l'assetto anche del rilievo su cui sorge il Castello di Meda, a ridosso dei confini orientali.

Le aree precedentemente descritte assumono la connotazione di non idonea principalmente per le elevate pendenze che le caratterizzano, ma anche per la presenza di altri fattori penalizzanti, in primis la presenza di frane di crollo: entrambe le aree sopra descritte, infatti, sono soggette a caduta massi; le situazioni più significative sono state segnalate ed opportunamente perimetrate.

Le pendici nord-occidentali del M. Priaforà, in particolare la Val Strenta e la Val Retrara, sono anche interessate da fenomeni di ruscellamento concentrato che, in occasione di eventi piovosi di una certa intensità, possono dar luogo a fenomeni di debris-flow.

Non idonea, chiaramente, è anche tutta la zona in cui si estende la frana del Brustolè.

A ridosso dei confini nord-orientali del territorio comunale è presente un'altra area non idonea che corrisponde con la ex cava-discriminata nella quale, fino agli anni '80, sono stati allocati i rifiuti solidi urbani prodotti e raccolti nel territorio del Comune di Velo d'Astico.

Infine è non idonea anche tutta la fascia che confina con l'alveo del T. Posina ed Astico. L'estensione di quest'ultima varia in funzione dell'assetto morfologico locale, in particolare, a seconda della presenza e delle dimensioni delle opere di difesa spondale e della profondità dell'alveo rispetto al piano campagna circostante.

Inoltre sono perimetrati le zone interessate a "Aree soggette a dissesto idrogeologico" secondo la seguente criticità:

area di frana

Si tratta di aree di territorio interessate da frane attive, sospese, riattivate e quiescenti, classificabili come crollo, ribaltamento, scivolamento e colamento.

Le aree in frana sono porzioni di territorio caratterizzate da un assetto geomorfologico, geologico, idrogeologico, idraulico precario, in equilibrio limite. Se in un territorio con questa predisposizione si verificano degli eventi o degli interventi, naturali o antropici, che apportano ulteriori modificazioni, tali da rendere ancora più precario l'equilibrio esistente, a quel punto è sufficiente si verifichi una causa determinante (e.g. evento piovoso eccezionale, siccità prolungata, evento sismico) per provocare la rottura dell'equilibrio del versante.

Il territorio comunale conta otto aree di frana: la frana del Brustolè ed altre quattro frane cartografate dal PAI che sono presenti nella parte centro-occidentale del territorio comunale, in prossimità delle Contrade Maso, Brocconeo, Meneghetti e Gemi, quella posta più ad est, si trova invece in località Bronzi.

La frana del Brustolè è non idonea mentre le altre quattro sono state classificate idonee a condizione. Per le prime tre il dissesto è costituito da diffusi fenomeni di ruscellamento concentrato dovuti alla presenza di significative sorgenti, in gran parte effimere, che si manifestano in occasione di eventi piovosi intensi e



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

prolungati; per la quarta, invece, il dissesto è attribuibile alla presenza di fenomeni, peraltro limitati, tipo creep superficiale, che interessa le coltri colluvio-eluviali delle vulcaniti triassiche.

Scendendo nel dettaglio, nella maggior parte dei casi, si tratta di piccole frane piuttosto superficiali che interessano le coltri colluvio-eluviali e/o la falda detritica ed hanno in genere una estensione al massimo di poche decine di metri quadrati.

Per l'area di frana del Brustolè si richiamano i contenuti dell'art. 12.1 del PATI Tematico dei comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio e Velo d'Astico. In particolare

Sulle aree interessate da rischio e/o pericolosità di frane, smottamenti, cadute massi, ecc, in particolare per quanto attiene alla frana del Brustolè, sono consentite le attività di movimentazione e/o asporto di materiale subordinantamente a studi od indagini geologiche e geognostiche da effettuarsi a cura degli enti competenti, atte a garantire la stabilità del versante. (parere VAS n. 20 del 23 marzo 2010, punto 1.1.6 – odg n. 2 del 23 marzo 2010).¹

area di frana (soggetta a caduta massi)

Si tratta di aree interessate da frane di crollo, o ribaltamento, in terreni scolti e/o in roccia.

Nel territorio comunale le frane di crollo interessano soprattutto le pareti dolomitiche settentrionali dei Monti Eberle e Obeleccchi, e del monte Rozzo Covole e delle creste in prossimità del Passo Colletto Piccolo.

Anche il versante settentrionale dell'acrocoro del Castello di Meda è stato cartografato con questo simbolo nonostante sia presente una barriera paramassi.

Ad eccezione di quest'ultima area per la quale valgono le prescrizioni di seguito indicate, si tratta di aree non idonee di seguito descritte.

area esondabile o a ristagno idrico

Si tratta di aree inondabili o caratterizzate da terreni poco permeabili, con falda poco profonda e morfologicamente deppresse.

Il territorio comunale annovera un'unica area caratterizzata da terreni poco permeabili e/o con falda poco profonda ed è presente sul fondovalle fra le località Campagnola e S. Giorgio. Nella parte più occidentale (a sud-ovest della strada che da Seghe di Velo raggiunge località S. Giorgio) il sottosuolo è costituito da terreni fini, mentre la parte più orientale (a nord-est della strada che da Seghe di Velo raggiunge località S. Giorgio) è caratterizzata dalla presenza di una falda freatica poco profonda (- 2 m circa da piano campagna).

È poi presente una estesa area esondabile identificata dal P.A.I., che il Comune di Velo d'Astico condivide con il Comune di Arsiero. Quest'ultima si estende a cavallo dell'alveo del T. Posina, a partire dalla frana del Brustolè, fino alla confluenza con il T. Astico.

È un'area che nell'alluvione del 1966 è stata inondata ed in parte alluvionata dal materiale proveniente dalla frana del Brustolè trasportato dal T. Posina.

area di cava o discarica

Si tratta di aree del territorio interessate da attività estrattiva; alcune di queste possono essere state successivamente trasformate in discarica.

¹ Precisazione della Conferenza dei Servizi di approvazione del PATI del 20.05.2010:

1. per quanto concerne la frase “studi od indagini geologiche e geognostiche” il vocabolo “od” va inteso in senso congiuntivo;
2. fra gli “Enti Competenti” vanno annoverati anche i Comuni del PATI;
3. i risultati degli studi e delle indagini geologiche e geognostiche sono determinanti al fine di consentire “le attività di movimentazione e/o asporto di materiale”;
4. per versante si ritiene debba intendersi l’intera morfologia dell’area interessata dalla frana compreso il piede.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Come già riportato nel commento alla tavola Geomorfologica, nel territorio comunale è presente una sola cava, peraltro non attiva ed abbandonata, in prossimità della frazione di Meda, denominata Cava Roncina, che è stata compresa nelle aree non idonee.

A nord ovest della frazione di Meda è presente anche una discarica comunale, interessata da una sistemazione ambientale sommaria; anche quest'ultima è stata compresa nelle aree non idonee.

area soggetta a caduta massi

Si tratta di aree interessate da frane di crollo, o ribaltamento, in terreni sciolti e/o in roccia.

Nel territorio comunale le frane di crollo interessano soprattutto le pareti dolomitiche settentrionali dei Monti Eberle e Obelecchi, e del monte Rozzo Covole e delle creste in prossimità del Passo Colletto Piccolo.

Anche il versante settentrionale dell'acrocoro del Castello di Meda è stato cartografato con questo simbolo nonostante sia presente una barriera paramassi.

Ad eccezione di quest'ultima area per la quale valgono le prescrizioni di seguito indicate, si tratta di aree non idonee di seguito descritte.

area soggetta a valanghe

Si tratta di aree interessate da pericolosità da valanga evidenziate dal PAI nel settore ovest del comune, a valle del monte Priaforà.

area soggetta a colata rapida

Si tratta di aree esposte a fenomeni di colate detritiche individuate secondo criterio geomorfologico.

Tale fenomeno, che si innesca in occasione di piogge intense e prolungate, consiste nel colamento rapido di materiale detritico eterogeneo per natura e dimensione dei singoli clasti. All'arrestarsi del materiale più grossolano segue il trasporto, ad opera delle acque meteoriche, del materiale più fine in un flusso fangoso denominato "turbida".

Sono evidenziate altresì le zone di tutela che consistono in aree di particolare fragilità dal punto di vista ambientale e corrispondono alle **aree boschive** e alle aree per il rispetto dell'ambiente.

Sono, inoltre, fatte salve ed impregiudicate le statuizioni e scelte che potranno essere stabilite dalla pianificazione regionale di settore anche in materia di geologia e attività estrattive, alle quali lo strumento urbanistico si conforma. (parere VAS n. 20 del 23 marzo 2010, punto 1.1.5 – odg n. 2 del 23 marzo 2010)

Prescrizioni

In sede di formazione del PI si dovranno seguire le seguenti prescrizioni a seconda della *compatibilità ai fini urbanistici e gli eventuali dissesti idrogeologici presenti*:

- **aree idonee:**

Qualsiasi intervento urbanistico e progettuale che ricade in quest'area dovrà esser accompagnato da un'indagine geotecnica e geologica, se necessario, inerente l'intervento di progetto, come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale

- **aree idonee a condizione:**

Qualsiasi intervento urbanistico e progettuale che ricade in aree idonee a condizione dovrà esser preceduto da un'indagine geologica, geotecnica, idrogeologica, idraulica, a seconda del caso in esame, opportunamente estesa ad aree contermini (in modo da poter avere anche una visione d'insieme dell'area interessata), nella quale si individui



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

l'elemento, o gli elementi, predominanti di criticità che penalizzano il territorio e costringono a classificare l'area *idonea a condizione*.

Per interventi che ricadono all'interno di una o più perimetrazioni di aree soggette a dissesto, la relazione dovrà contenere gli approfondimenti specificati nel successivo paragrafo.

Per i progetti che ricadono all'interno di più perimetrazioni di aree soggette a dissesto, si dovranno recepire tutti i vincoli e le prescrizioni previste per ogni singola tipologia di dissesto.

- **aree non idonee:**

Nelle aree non idonee sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi:

- Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza ricado di nuove unità abitative;
- ampliamenti per adeguamento a scopo igienico-sanitario o per ricavo di locali accessori (box auto, impianti tecnologici, ecc.)
- realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie o reti tecnologiche
- opere di difesa, sistemazione, manutenzione, ripristini ambientali e di gestione del territorio in genere.

Tutti i menzionati interventi dovranno essere accompagnati da un'indagine geologica, geotecnica, idrogeologica, idraulica, a seconda del caso in esame, opportunamente estesa ad aree contermini (in modo da poter avere anche una visione d'insieme dell'area interessata), che affronti in maniera approfondita ed esaustiva l'elemento, o gli elementi, di fragilità presenti. Tale indagine dovrà indicare le soluzioni tecniche da adottare per garantire la stabilità e la sicurezza dell'opera.

- **area di frana**

Nelle aree di frana raggruppate all'interno della perimetrazione idonee a condizione dovranno essere eseguiti approfonditi studi geomorfologici, geologici, geotecnici ed idrogeologici dai quali emerge con chiarezza la natura del dissesto ed il suo stato di attività. Si dovrà poi valutare l'interazione fra la frana e l'intervento di progetto, verificare che la realizzazione di quest'ultimo non peggiori la stabilità dell'area. Si dovranno, infine, mettere in atto degli interventi atti a risolvere, o almeno mitigare efficacemente il dissesto presente, in modo tale da consentire la realizzazione dell'opera di progetto senza rischi per persone e manufatti.

- **area di frana (soggetta a caduta massi)**

Essendo il fenomeno in questione un evento improvviso e repentino, assume estrema importanza la preventiva valutazione di tale elemento di criticità in relazione alle opere di progetto.

Dovrà essere redatta una opportuna relazione geologica e geomeccanica che valuterà la probabilità e le modalità del verificarsi dell'evento franoso, si dovranno inoltre individuare delle fasce a rischio decrescente; la relazione, dovrà indicare, infine, delle soluzioni tecniche tali da annullare, o quantomeno mitigare, in maniera accettabile il rischio per persone e manufatti. I progetti dovranno prevedere soluzioni volte a ridurre efficacemente la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture.

- **area esondabile o a ristagno idrico**

Per tutte le aree indicate è vietata la realizzazione di vani interrati. In zone produttive sono consentiti solo interrati adibiti a vani tecnici.

Ad eccezione del centro storico, dove, tuttavia, si dovranno comunque prevedere soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità idraulica degli edifici, nei futuri interventi di costruzione, ristrutturazione o ampliamento di immobili ad uso residenziale, i locali al piano terra non potranno essere destinati ad uso abitazione, ma solo essere utilizzati come locali accessori (autorimesse, depositi, servizi igienici, ecc.).



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

- **area di cava o discarica**

Qualsiasi intervento urbanistico e progettuale che ricade in aree di ex cava ed ex discarica dovrà esser accompagnato da un'indagine geologica volta a conoscere l'assetto stratigrafico locale. In particolare, per la ex discarica che è stata riempita con materiali di riporto, si dovrà chiarire la natura la natura (dal punto di vista geotecnico e chimico) dei terreni presenti ed il loro spessore.

Nel caso di interventi che interessino le cave di versante, oltre a quanto sopra riportato, dovranno essere eseguite le opportune verifiche di stabilità.

In merito agli interventi possibili, essendo entrambe le aree non idonee, si rimanda a quanto riportato nel successivo paragrafo.

- **area soggetta a valanghe**

Nelle aree soggette a valanghe valgono le prescrizioni del PAI a seconda del grado di pericolosità riscontrata.

Sono da favorirsi la realizzazione di opere ed interventi di difesa e prevenzione del rischio dalle valanghe.

- **area soggetta colata rapida**

A tali aree il PAT applica la disciplina delle zone di attenzione ai sensi dell'art. 5 delle norme tecniche del PAI. Fino a quando non verrà associato a tali aree un grado di pericolosità ai sensi dell'art. 6 delle NT del PAI, esse sono sottoposte alle prescrizioni contenute nel comma 8 delle citate norme.

I provvedimenti con i quali la competente Autorità di Bacino aggiornerà il PAI (art. 6 norme tecniche del piano stesso) comporteranno aggiornamento del PAT senza che sia necessaria una variante al piano stesso.

Il P.I. provvederà :

- per le zone a rischio idraulico a precisare ulteriormente la loro perimetrazione e classificazione, oltre a definire gli interventi per la loro messa in sicurezza;
- a meglio dettagliare la porzione distale della colata del 21/07/2014 individuando ed escludendo dal perimetro le aree topograficamente più elevate non invase dalla torbida.
- per gli effetti della compatibilità ai fini edificatori – urbanistici in generale, provvederà a far applicare su tutto il territorio Comunale quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dal D.M.LL.PP. 11.03.1988 (G.U. 1-6-1988, n° 127 suppl.) *Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e le scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l'applicazione* e D.M. 14.01.2008 *Norme Tecniche per le costruzioni*;

Sono da evitare le tominature di rogge e fossi, salvo che nei tratti posti sotto la viabilità. Inoltre i nuovi interventi edilizi dovranno rispettare le fasce di rispetto dai torrenti e dai corsi d'acqua consortili, come previsto dalle norme vigenti. Si dovrà inoltre evitare che i nuovi interventi urbanistici comportino un aggravamento dell'invarianza idraulica applicando quanto indicato nell'art. 44 che tratta della compatibilità idraulica e dei vari interventi di mitigazione.

Per le *Zone di Tutela* in sede di PI si dovranno seguire le specifiche tecniche volte a garantire la tutela e conservazioni di queste porzioni di territorio in applicazione delle direttive e prescrizioni di cui agli art. 20 (aree boscate), 23 e 24 (invarianti), 38 (rete ecologica) delle presenti norme.

Nelle aree soggette a rischio idraulico sono ammessi gli interventi già previsti dal vigente PRG e confermati dal PAT nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica e delle prescrizioni degli enti preposti (Genio Civile).



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 25 bis Fragilità di tipo storico-archeologica**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 3	<i>Carta delle Fragilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------

Contenuto

Il PAT riconosce come aree di particolare **fragilità di tipo storico-archeologica** alcuni ambiti ritenuti di interesse archeologico e li sottopone a specifica tutela:

- *zona di interesse archeologico di Meda*

Direttive

Per le aree con **fragilità di tipo storico-archeologica**, fatta salva la disciplina degli art. 6 e 7 per quanto riguarda i beni vincolati, in presenza di opere edilizie di qualunque genere che comportino movimento del suolo, dovranno essere previste forme di indagine archeologica preventiva.

Prescrizioni

Su tutto il territorio si richiama inoltre:

- la normativa in merito all'obbligo di valutazione di rischio archeologico previsto dal D.Lgs. 163/2006 art. 95-96, in caso di lavori pubblici o equiparati (opere private di pubblica utilità, se finanziate per un importo pari o superiore al 50% del valore dell'opera ex art 32 comma 1 lett d) e a scomputo degli oneri di urbanizzazione ex determinazione n. 7 del 16/7/09 dell'Autorità AVCP).
- l'obbligo di immediata comunicazione alla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto nel caso di rinvenimenti archeologici effettuati nel corso dell'intervento, come disposto dall'art. 90 del D.lgs 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio).



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 25 ter Aree di ricarica della falda

Rif. Legislativo: PTCP art. 29

Rif. Cartografia	Tav. 3	<i>Carta delle Fragilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------

Contenuto

Il PAT recepisce l'area di ricarica della falda in cui applicare le direttive del PTCP (art. 29)

Direttive

In tali aree, ai sensi dell'art. 29 del PTCP, dovrà essere evitata la localizzazione di nuovi siti e/o ampliamenti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi; è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti inerti di cui alla tabella 1 dell'art. 5 del D.M. 27.09.2010 come modificato dal D.M. 24/06/2015

Queste aree non sono compatibili con la concessione di nuove deroghe ai sensi dell'art. 10 del D.M. 27.09.2010 e s.m.i..

Deve essere evitata la localizzazione di industrie a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 26/06/2015 n. 105 per la presenza di sostanze pericolose per l'ambiente. Il PI può prevedere ulteriori norme di tutela.

Gli impianti di depurazione ed i sistemi di collettamento dei reflui fognari, dovranno essere adeguati funzionalmente, potenziati se necessario, e mantenuti nel miglior stato di efficienza. I sistemi di sfioro dovranno essere adeguati alla normativa regionale vigente.

La trasformazione del territorio urbano o rurale in queste zone è condizionata alla salvaguardia delle capacità di infiltrazione efficace del suolo e quindi al mantenimento della maggiore proporzione possibile di aree permeabili.



TITOLO III - PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL P.I.

CAPO I - DEFINIZIONI

Art. 26 Ambiti territoriali omogenei (ATO)

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif.	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
Cartografia	Tav. 4a	<i>Carta della delimitazione degli ATO</i>
Rif. NTA		Allegato A alle NTA,

Contenuto

Il P.A.T. ha individuato 6 Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) ove sono attivabili politiche convergenti di governo del territorio, sulla base di valutazioni di carattere morfologico, paesaggistico ed insediativo.

La suddivisione per ATO del PAT recepisce gli ambiti territoriali del PATI tematico e la distinzione in due distinti sistemi insediativi effettuata dal PATI tematico stesso:

- **Tipologia 1B . Sistema insediativo di fondovalle (B – Velo d'Astico);**
 - o ATO n. 1B.1/3 Velo - Lago;
 - o ATO n. 1B.2 Seghe;
 - o ATO n. 1B.4 Meda;
 - o ATO n. 1B.5 San Giorgio e contrade collinari;
- **Tipologia 2B . Sistema insediativo collinare e montano (B – Velo d'Astico);**
 - o - ATO n. 2B.1 Pria Forà, colletto di Velo e Monte Summano;

Per ciascun ATO, il P.A.T. ha assegnato i corrispondenti obiettivi di tutela, di riqualificazione e di valorizzazione come specificato nell'allegato "Ambiti Territoriali Omogenei"; ha stabilito, inoltre, le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguiendo l'integrazione delle funzioni compatibili.

Direttive

Nell'ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, i Comuni possono prevedere l'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal P.A.T.

Il P.I., nel rispetto degli obiettivi, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del P.A.T., può prevedere limitate variazioni del perimetro alle A.T.O., conseguenti alla definizione a scala minore delle previsioni urbanistiche, e sempre che non alterino l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate negli elaborati della V.A.S.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 27 Misure di programmazione e controllo sul contenimento del consumo di suolo - Quantità massima di consumo di suolo

Contenuti e finalità

Il PAT recepisce la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017 ed in applicazione del provvedimento della Giunta Regionale di cui all'art. 4, comma 2, lett.a) della LR. 14/2017 (DGRV 668/2018).

Direttive

Il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT, verifica la possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, dando atto degli esisti di tale verifica nella relazione programmatica, nel rispetto delle direttive preferenziali di sviluppo insediativo, qualora risulti necessario individuare aree nella quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il Comune procede:

- alla verifica del rispetto dei limiti del consumo di suolo definiti dalla presente Variante al PAT;
- all'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal PAT, risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica.

c)

Prescrizioni e vincoli

La quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo è pari a 4,52 ettari, e riguarda ogni previsione e conseguente intervento di trasformazione permanente del territorio all'esterno degli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata come individuati in adeguamento alla LR 14/2017 nella tavola 5 "Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata".

ASO	Cod. ISTAT	Comune	Quantità massima di consumo di suolo ammesso (ha)
9	24115	Velo d'Astico	4,52

(DGR n. 668 del 15 maggio 2018 - Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) della LR. 6 giugno 2017, n. 14 – Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017)

Sono sempre consentiti in deroga al limite stabilito gli interventi previsti dall'art. 12, comma 1, LR 14/2017.

Va predisposto idoneo piano di monitoraggio che verifichi dal momento di approvazione della presente variante ed ad ogni modifica al PI, in ogni caso almeno ogni due anni, il saldo del suolo naturale e seminaturale consumato.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 27 Dimensionamento insediativo e dei servizi

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 31
Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
	Tav. 4a	<i>Carta della delimitazione degli ATO</i>

Contenuto

Il P.A.T. determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguiendo l'integrazione delle funzioni compatibili, nel rispetto del seguente fabbisogno futuro decennale (al netto delle potenzialità edificatorie residue del previgente PRG):

a) residenziale:

136.100 mc comprensivi del soddisfacimento del fabbisogno commerciale-direzionale-artigianale e ricettivo-turistico in contesti prevalentemente residenziali. Si assume che 3mc corrispondono a 1mq di superficie linda di pavimento.

Il P.I. provvederà a soddisfare il fabbisogno residenziale preferibilmente con la seguente ripartizione, tenuto conto della correlazione tra la trasformazione/riconversione delle opere incongrue ed effettiva disponibilità alla loro trasformazione, e nel rispetto delle quantità complessivamente stabilite per ciascun ATO:

44.280 mc come capacità residua nelle aree di espansione del PRG e non ancora attuate;

44.820 mc da ricavarsi in ambiti riqualificazione e riconversione urbanistica;

47.000 mc da ricavarsi in ambiti di trasformazione urbanistica, di completamento o di espansione, comprese le potenzialità derivanti dall'applicazione dei crediti edilizi e della compensazione urbanistica;

b) produttivo in un contesto specializzato comprensivo delle destinazioni commerciale-direzionale-artigianale e ricettivo-turistico, così ripartito:

25.000 mq di ST per nuove attività produttive e/o l'ampliamento di quelle esistenti.

c) Gli interventi ammissibili nella zona agricola, compresa la riconversione degli annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo, essendo disciplinata da specifiche disposizioni di legge, saranno quantificati ed individuati dal P.I.

Il P.A.T., per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, prevede un'idonea dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d'uso, nel rispetto dei seguenti rapporti:

residenza: a ciascun abitante insediato (residente anagrafico) o da insediare (equivalente a 170 mc) deve essere garantita una dotazione di aree a servizi non inferiore a 30 mq. Il P.I. precisa l'articolazione di tale dotazione rispetto a :

- aree ed attrezzature per l'istruzione;
- aree per attrezzature di interesse comune;
- aree per verde, gioco, sport, compresi i parchi rurali;
- aree per parcheggi.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

attività produttive: una dotazione a servizi (parcheggi almeno fino al 50% e verde) non inferiore al 10% della slp e comunque almeno il 10% della superficie fondiaria, eventualmente incrementata di una superficie da destinarsi a verde o attrezzature a servizio delle attività produttive quantificata dal PI in relazione agli specifici obiettivi di qualità indicati dal PAT per ciascun ATO;

attività commerciali, direzionali: fatte salve specifiche disposizioni di legge, la dotazione di aree a servizi (parcheggio almeno fino al 50% e verde) non sarà inferiore al 100% della slp;

attività ricettive turistiche: fatte salve specifiche disposizioni di legge, la dotazione di aree a servizi non sarà inferiore al 15 mq ogni 100 mc o, nel caso di insediamenti all'aperto, 10 mq ogni 100 mq;

Il PI potrà prevedere l'integrazione delle superfici da destinare a spazi pubblici o la loro monetizzazione, a condizione sia comunque garantito un adeguato livello prestazionale e nel rispetto dei criteri di dimensionamento di cui agli artt. 31 e 32 della L.R. 11/2004.

Direttive

Il P.I. provvederà alla suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee, privilegiando l'analisi dei tessuti urbani in funzione della loro complessità ed articolazione:

- processo di formazione storica;
- morfologia insediativa (densità edilizia, altezza, tipologia, schema organizzativo);
- funzionale (destinazione d'uso prevalente).

Le ulteriori potenzialità edificatorie suddivise per ciascuna ATO, sono distinte in:

Residenziale: comprendente la funzione residenziale e quelle con essa compatibili (commerciale, direzionale, artigianale e di servizio) e così articolata:

- crediti edilizi: è la volumetria realizzabile a seguito della formazione di crediti edilizi all'interno dell'ATO ma può essere trasferita su altri ATO;
- riqualificazione: è la volumetria realizzabile a seguito degli interventi di riconversione/riclassificazione: non può essere trasferita su altri ATO;
- nuova edificazione: è la nuova volumetria realizzabile, al netto degli interventi di completamento già previsti nel previgente PRG; non può essere trasferita su altri ATO.

Il P.I. determina la percentuale del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa da soddisfare attraverso interventi di edilizia residenziale pubblica nei limiti di cui al punto 4 dell'art. 39 della L.R. 11/2004.

Produttivo: comprende le funzioni non residenziali (produttive, commerciali, direzionali) in contesti specializzati: non può essere trasferita su altri ATO.

Servizi: comprende la superficie da destinare a servizi pubblici o di uso pubblico. Poichè la dotazione esistente e prevista dal previgente PRG è adeguata al conseguimento degli obiettivi del P.A.T., ogni variazione deve essere compensata preferibilmente nell'ambito del medesimo ATO. Le aree già destinate a verde pubblico ricadenti in area agricola, potranno essere confermate come parchi rurali ove sia garantita, anche con convenzione pubblico/privata, la fruizione da parte della cittadinanza.

Per quanto concerne la classificazione delle zone destinate ad ospitare i servizi, il P.I. adotterà il criterio generale, da coordinare con l'atto di indirizzo relativo al dimensionamento dei piani e degli standard di aree per servizi di cui all'articolo 46 punto 1, lett. b) della L.R. 11/2004, di identificare tali zone quando ne sia prevista l'attuazione diretta o di stabilirne la quantità e le caratteristiche (criteri organizzativi, localizzazione, tipologia...) demandandone la concreta localizzazione in sede di strumento urbanistico attuativo. Il fabbisogno di aree a servizi potrà essere soddisfatto:



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

- a) con acquisizione di aree di proprietà pubblica;
- b) con aree che, ancorché di proprietà privata, siano asservite ad uso pubblico;
- c) con aree di interesse generale, di proprietà e/o in gestione a enti pubblici, e/o di diritto pubblico, gestori di servizi pubblici;
- d) con altre aree che, pur conservando un regime privato dei suoli, rivestono comunque uno specifico interesse pubblico per le loro caratteristiche intrinseche (parcheggi, attrezzature religiose, parchi rurali ecc.), anche per effetto di convenzioni con il Comune.

Il P.I. per garantire un adeguato livello prestazionale dei servizi, oltre al dimensionamento quantitativo degli stessi, provvederà anche a definire una griglia di valutazione degli standard qualitativi degli stessi, al fine di poter attribuire alle diverse zone a tessuto insediativo omogeneo, un indice di qualità che tenga conto sia del parametro quantitativo, che qualitativo. Gli standards qualitativi dei servizi e l'indice di qualità dovranno essere determinati in funzione delle reali concrete e documentate esigenze della collettività, sulla base del grado di soddisfazione dei criteri di accessibilità, fruibilità, adeguatezza tecnologica, semplicità ed economicità di gestione ed accessibilità tariffaria.

Il P.I. deve in ogni caso subordinare gli interventi di sviluppo e/o trasformazione, nelle singole zone a tessuto insediativo omogeneo, alla realizzazione e/o adeguamento dei servizi agli standards di qualità che precedono, anche ai fini dell'applicazione dell'istituto della perequazione urbanistica.

Prescrizioni e vincoli

Fino all'approvazione del P.I. adeguato alle direttive che precedono, gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, ricadenti all'interno del perimetro dei limiti fisici alla nuova edificazione definiti dal P.A.T., sono subordinati all'accertamento dell'adeguatezza delle reti tecnologiche esistenti e dei collegamenti viari adeguate al carico urbanistico indotto dall'intervento o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento mediante convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo redatto ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90.

In assenza dei presupposti di cui al comma precedente, gli interventi sono subordinati alla approvazione di un P.U.A. salvo l'adeguamento ad eventuali diverse prescrizioni introdotte dal gestore della rete.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 28 Opere incongrue ed elementi di degrado**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, artt. 13, 36

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. ha individuato le maggiori opere incongrue con l'ambiente circostante per le quali è necessario programmare azioni volte alla loro eliminazione e/o mitigazione.

Direttive

Il P.I. recepisce ed integra, per limitati interventi di rilevanza non strategica, la cognizione gli elementi detrattori individuati dal PAT, secondo i seguenti criteri e in applicazione dell'art. 5 Riqualificazione edilizia e ambientale della LR 14/2017:

- l'opera incongrua** è costituita da un volume edilizio legittimo (in caso contrario il volume va in ogni caso rimosso) in contrasto con l'ambiente circostante per tipologia edilizia, dimensioni, localizzazione; può considerarsi incongrua anche la sola destinazione d'uso qualora in contrasto con quella di zona;
- l'elemento di degrado** è costituito da un manufatto di qualsiasi genere (elettrodotti, tralicci, impianti ricetrasmettenti, cabine di decompressione del metano, ecc) che arreca un evidente inquinamento estetico tanto maggiore quanto maggiore è la qualità del contesto paesaggistico entro il quale è collocato.

Il PI promuove la rimozione o la mitigazione degli elementi detrattori (opere incongrue ed elementi di degrado) predisponendo apposita disciplina nel rispetto delle seguenti direttive, prevedendo eventualmente accordi pubblico-privati:

- l'eliminazione dell'opera incongrua con ripristino ambientale dell'ambito interessato comporta la creazione di un credito edilizio da utilizzarsi in conformità ai principi stabiliti dal PAT, anche in ATO diversi da quello ove insiste l'opera incongrua, purché nel rispetto delle indicazioni normative e cartografiche e dei limiti di dimensionamento del PAT;
- l'eliminazione dell'opera incongrua con adeguamento morfologico-funzionale al contesto insediativo esistente o previsto dal PAT nello stesso ambito, sono disciplinate dal PI in modo puntuale e sono assoggettate a convenzionamento;
- il PI, inoltre, stabilisce quando l'eliminazione dell'opera incongrua ricadente in zona agricola può comportare il recupero parziale in situ della volumetria esistente, stabilendone le modalità nel rispetto dei seguenti limiti:
 - la trasformazione deve risultare ammissibile rispetto agli obiettivi di tutela indicati dal PAT per l'area sulla quale ricade escludendo che il fabbricato permanga in un contesto di tutela o di pregio ambientale (aree della rete ecologica o invarianti);
 - in caso di cambio di destinazione d'uso vi sia una sostanziale riduzione volumetrica e della superficie linda di pavimento integrata da idonee misure di mitigazione ambientale e paesaggistica;
- in caso di ristrutturazione senza variazione di destinazione d'uso, devono essere comunque attuati contestuali interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica comprendenti l'adeguamento tipologico alle forme tradizionali esistenti in zona agricola;
- gli elementi detrattori quali elettrodotti, tralicci, impianti ricetrasmettenti, cabine di decompressione del metano, ecc. dovranno essere rimosso dal contesto da tutelare o mascherati attraverso interventi diretti (adozione di particolari tipologie costruttive quali l'interramento, forme estetiche innovative, colorazioni particolari) o indiretti (mascherature vegetali, movimenti terra, ricomposizione dello sfondo).

Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alla presente disciplina, restano in vigore le norme del PRG previgente. Non sono comunque ammessi ampliamenti se non per adeguamenti igienico sanitari imposti dalla vigente normativa.



CAPO II - AMBITO URBANIZZATO O POTENZIALMENTE TRASFORMABILE

Art. 29 Ambiti di urbanizzazione consolidata ed aree potenzialmente trasformabili

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-----------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Gli ambiti di urbanizzazione consolidata comprendono le parti di territorio dove i processi di trasformazione urbanistica sono sostanzialmente completati dando forma ad insediamenti strutturati: la trasformazione edilizia e le potenzialità edificatorie residue saranno attuate prevalentemente con interventi edilizi diretti o in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti.

Le aree potenzialmente trasformabili, invece, si configurano come ambiti dove possono essere confermate le potenzialità edificatorie previgenti soggette a PUA, o dove localizzare le ulteriori potenzialità edificatorie previste dal P.A.T., nonché i relativi servizi: sono identificate dalla linea preferenziale di sviluppo che ne definisce la destinazione d'uso prevalente. Tali aree possono essere comprese tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata e il limite fisico alla nuova edificazione previsto dal P.A.T., o possono essere interamente comprese tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata che ne determina pertanto il limite.

Direttive

Nelle aree potenzialmente trasformabili, il P.I. preciserà le modalità di intervento nei limiti previsti per ciascun ATO e nel rispetto delle direttive e prescrizioni di cui ai successivi art. 27, 31, 34, 42.

Il P.I., nell'ambito delle aree di urbanizzazione consolidata individuate dal P.A.T., definisce le zone territoriali omogenee in cui sono sempre possibili interventi diretti di completamento edilizio, precisandone le modalità. Nelle zone potenzialmente trasformabili gli interventi di trasformazione sono subordinati a P.U.A., a comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato che preveda la realizzazione delle dotazioni territoriali e delle opere di urbanizzazione insufficienti o mancanti. Nelle zone dove sono consentiti interventi diretti di completamento, si applicano le seguenti direttive:

- densità edilizia fondiaria: non potrà essere superiore al 30% della densità fondiaria media esistente ;
- altezza massima: non superiore di un piano (con arrotondamento per eccesso) rispetto al numero medio dei piani esistenti;
- destinazioni d'uso: compatibili con la destinazione d'uso prevalente.

Tali limiti possono essere superati ove il P.I. subordini la trasformazione a PUA, a comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato che ne precisi dettagliatamente i caratteri morfologico-dimensionali; in questo caso, l'intervento di trasformazione potrà interessare una superficie fondiaria, nel limite del 10%, anche esterna all'area di urbanizzazione consolidata.

Prescrizioni e vincoli

Prima del P.I., negli ambiti di urbanizzazione consolidata e nelle aree potenzialmente trasformabili, sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto dei parametri edilizi e delle modalità di intervento previste dal previgente PRG.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 30 Limiti fisici alla nuova edificazione

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-----------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. individua i limiti fisici alla trasformazione urbanistica con riferimento alla strategia insediativa, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali ed agronomiche ed agli obiettivi di salvaguardia dell'integrità dei luoghi del territorio comunale.

Direttive

Il P.I. all'interno dei limiti individuati dal P.A.T. precisa ed articola gli ambiti nei quali è possibile attuare nuovi interventi, distinguendo quelli riservati all'incremento delle attività residenziali, produttive e delle attività ad esse connesse, quelli riservati all'insediamento di attrezzature e servizi a supporto e complemento dei singoli sistemi insediativi e dei diversi ambiti funzionali.

Il P.I., nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio tutelate dal P.A.T., può prevedere contenute variazioni dei limiti fisici alla nuova edificazione conseguenti alla definizione a scala di maggior dettaglio delle previsioni urbanistiche che evidenziano l'opportunità di:

- e) riconoscere l'appoggio su preesistenti limiti fisici naturali (scarpate, corsi d'acqua) o antropici (infrastrutture quali strade, muri di contenimento) al fine di evitare la formazione di aree di risulta;
- f) preservare l'integrità dell'assetto fondiario (per evitare la formazione di sfridi inutilizzabili purché non in contrasto con il punto precedente);
- g) garantire una migliore organizzazione dell'insediamento e comunque per una superficie non superiore al 10% di quella interessata dall'intervento.

Prescrizioni e vincoli

All'esterno del limite fisico alla nuova edificazione come definito dal P.A.T., sono ammesse esclusivamente:

- a) trasformazioni territoriali nei limiti previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004, e dalle presenti norme per le zone agricole;
- b) opere pubbliche previste dagli strumenti di pianificazione e/o approvate secondo le procedure di legge in variante ai predetti strumenti;
- c) altri interventi autorizzabili sulla base di specifiche disposizioni di legge.

Prima dell'approvazione del P.I. adeguato al P.A.T. si rinvia alla L.R. 11/2004, art. 48, comma 7 ter per quanto concerne le aree ricadenti in zona agricola ai sensi del vigente PRG.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 31 Aree di edificazione diffusa**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, artt. 13, 43, 44

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-----------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Gli ambiti di edificazione diffusa comprendono aggregazioni edilizie in contesto periurbano o rurale, caratterizzate da:

- consistenza edilizia derivante da fabbricati esistenti e/o potenzialità edificatorie già acquisite;
- compresenza di funzioni residenziali e di servizio (bar, trattoria, ospitalità...) spesso prive di collegamento strutturale con il fondo agricolo;
- frequente presenza di manufatti di vecchio impianto;
- riconoscibilità dei limiti fisici dell'aggregato rispetto al territorio agricolo produttivo circostante;
- adeguata viabilità già dotata delle principali opere di urbanizzazione;
- frammentazione fondiaria con presenza di edifici prevalentemente residenziali non funzionali all'attività agricola di imprenditori a titolo principale.

All'interno di tali ambiti l'edificazione non presenta alcun nesso di funzionalità con l'attività agricola svolta a titolo principale, e non sono pertanto consentite destinazioni d'uso incompatibili con il carattere residenziale degli stessi.

L'individuazione degli ambiti di edificazione diffusa all'interno del P.A.T. ha esclusivamente valore ricognitivo-strategico dello stato dei luoghi, non conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, funzione questa demandata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 11/04, al PI.

All'interno degli ambiti di edificazione diffusa il PI favorisce lo sviluppo di attività integrative al settore primario del quale risultano affini legate all'enogastronomia e a funzioni ricettivo-turistiche.

Direttive**1. Delimitazione**

Per ciascun ambito di edificazione diffusa (aggregazione lineare o nucleo e corte rurale) indicato dal PAT, il P.I. precisa l'esatta delimitazione in conseguenza alla definizione a scala di maggior dettaglio delle previsioni urbanistiche secondo i seguenti criteri puntualmente descritti e valutati criticamente:

- riconoscimento dei limiti fisici (recinzioni delle aree di pertinenza, discontinuità morfologica, cambi colturali, ecc.) che connotano l'insediamento rispetto al territorio circostante;
- identificazione della permanenza/alterazione dei caratteri morfogenetici originari;
- definizione del sistema di accessibilità e degli spazi pubblici;
- ricognizione ed eventuale conferma delle potenzialità edificatorie già acquisite in base a previgenti strumenti urbanistici;
- accertata compatibilità con la tavola delle fragilità (aree non idonee, frane e aree PAI).

Vanno in ogni caso esclusi da tali ambiti di edificazione diffusa gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo dell'effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione dei centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti ed utilizzate.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

2. Disciplina

All'interno dei perimetri individuati dal PI in conformità ai criteri di cui al punto precedente, il PI dovrà precisare la disciplina degli interventi secondo i seguenti indirizzi:

- a) va prioritariamente favorito il recupero e la riqualificazione dei fabbricati esistenti, rimuovendo le superfetazioni riconducendole alle forme tradizionali della tipologia rurale;
- b) deve essere aggiornata e completata la classificazione degli edifici oggetto di tutela con attribuzione del grado di intervento;
- c) definizione delle modalità di riconversione ad uso residenziale, e funzioni compatibili, degli edifici legittimi esistenti, al fine di favorirne il riuso;
- d) nei nuclei e corti rurali sarà incentivato il recupero dei fabbricati esistenti anche a sostegno delle attività ricettivo-turistiche dell'ambito collinare garantendo, in ogni caso, l'integrità o il ripristino delle aree pertinenziali storicamente connesse al fabbricato principale, favorendo l'eliminazione delle superfetazioni e/o delle opere incongrue;
- e) in corrispondenza dei nuclei compresi o contigui ad ambiti individuati come valori e tutele culturali e/o naturali, il P.I. dovrà garantire il raggiungimento di un ottimale inserimento paesaggistico e ambientale degli stessi in relazione ai caratteri e alle valenze specifiche del contesto.

3. Potenzialità edificatorie

L'eventuale ampliamento e/o la nuova edificazione potranno essere previste dal P.I. mediante:

- l'indicazione puntuale (sempre obbligatoria nel caso di intervento nei nuclei e corti rurali) e permesso di costruire convenzionato;
- subordinatamente alla predisposizione di progetto di comparto o PUA;
- in applicazione di un indice edificatorio,

nel rispetto dei seguenti criteri:

1. caratteristiche planivolumetriche: tipologia conforme a quella tradizionale del luogo, con altezza non superiore a due piani fuori terra ed eventuale sottotetto. E' riconosciuta facoltà al progettista, nei limiti dei parametri stereometrici della disciplina di zona e degli interventi ammessi (volume, altezza, rapporto di copertura, distacchi), di adottare innovative soluzioni architettonico/progettuali in relazione ad un'attenta ed innovativa progettazione di qualità specificatamente documentata mediante:
 - descrizione del progetto e dei riferimenti culturali adottati;
 - descrizione del rapporto tra progetto e tradizioni locali in riferimento all'interpretazione dei fabbricati di maggior qualità architettonica esistenti in ambito comunale;
 - descrizione del bilancio paesaggistico conseguito a seguito della realizzazione del manufatto (valorizzazione di determinate prospettive, armonizzazione tipologica dei volumi, ecc.).

Le soluzioni progettuali giudicate dal Comune di particolare pregio, potranno essere sintetizzate a cura del progettista proponente in apposite schede che saranno raccolte a cura del Comune in un apposito repertorio liberamente consultabile.

2. Volumetria massima consentita per la nuova edificazione: 800mc per ciascun nuovo edificio risolto unitariamente.
3. Le potenzialità edificatorie sono precise dal PI per ciascun ambito di edificazione diffusa, nel rispetto del dimensionamento del PAT, attraverso:
 - l'indicazione puntuale che precisi le caratteristiche di ciascun nuovo edificio;
 - l'attribuzione di un indice edificatorio fondiario comprendente anche i diritti edificatori già acquisiti (nuova edificazione e/o ampliamenti previsti dal previgente PRG);
 - l'acquisizione di crediti edilizi derivanti dalla demolizione delle opere incongrue sia del vigente PRG (edifici in demolizione) che indicate dal P.A.T. (Tav. 4), sia che saranno individuate dal P.I.;
 - la determinazione di crediti edilizi.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

4. Il PI, in considerazione delle particolari condizioni geomorfologiche e infrastrutturali, può individuare gli ambiti ove gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, sono subordinati all'accertamento dell'adeguatezza delle reti tecnologiche esistenti e dei collegamenti viari adeguati al carico urbanistico indotto dall'intervento, alla verifica della loro attuazione da parte del Comune nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime opere contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento mediante convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo redatto ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90.

5. L'efficacia di nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche, comprese le aree di edificazione diffusa, ricadenti parzialmente o totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, è subordinata al trasferimento, dismissione o alla variazione in riduzione della classe dimensionale degli stessi, attraverso il ricorso agli strumenti di perequazione urbanistica, del credito edilizio e degli accordi pubblico-privato, anche tenuto conto di quanto previsto dal punto 7 bis della DGR 856/2012



Art. 32 Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. <i>Cartografia</i>	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-----------------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Sono due contesti produttivi consolidati che necessitano di interventi di riqualificazione in coerenza con le direttive del PATI tematico di Arsiero, Cogollo del Cengio e Velo d'Astico:

1. area Foc;
2. area Forgital;

Appartengono a questi ambiti anche due contesti caratterizzati da manufatti che necessitano di una riqualificazione e miglior inserimento paesaggistico:

3. area allevamenti dimessi loc. Millepini;
4. area produttiva loc. Peon;

Direttive

Il P.I. dovrà perseguire i seguenti obiettivi di riqualificazione, tenuto conto della specificità dei diversi contesti:

1) area FOC:

La ristrutturazione e riqualificazione dell'ambito è finalizzato a garantire i necessari spazi di ampliamento alla ditta esistente e allo stesso tempo perseguire un generale miglioramento del suo inserimento nel contesto urbanizzato con la riorganizzazione degli spazi scoperti, la creazione di parcheggi (anche per mezzi pesanti) e l'adeguamento della viabilità di accesso (via Pasin), il risanamento ambientale e acustico (sia con la diminuzione delle operazioni di carico-scarico e movimentazione materiali all'esterno sia con la creazione di interventi di mitigazione acustica principalmente verso il centro residenziale di Seghe); requisito necessario di qualsiasi intervento all'interno dell'abito è il raggiungimento del Bilancio Ambientale Positivo (BAP).

2) area FORGITAL:

Si persegue il consolidamento e ampliamento dell'attività produttiva garantendo la riorganizzazione interna degli spazi e delle attività presenti nella zona produttiva. Tale riorganizzazione è comunque legata alla riqualificazione della viabilità esistente (via Spezzapria, via Campagnola, via Vignavalle), il potenziamento e riqualificazione delle aree a servizi (parcheggi, verde) della zona produttiva e alla creazione di un'adeguata barriera acustica e di inserimento paesaggistico sia sul lato sud (verso l'area agricola e l'abitato di Velo) sia sul lato est (verso le aree residenziali di contrada Brunello); requisito necessario di qualsiasi intervento all'interno dell'abito è il raggiungimento del Bilancio Ambientale Positivo (BAP). L'eventuale ampliamento oltre l'attuale ambito consolidato (non di carattere direttamente produttivo ma destinato per aree a servizi, spazi di manovra e verde) è subordinato al conseguimento di accordi specifici per risolvere il conflitto funzionale tra attività produttiva e residenza anche applicando gli strumenti del credito edilizio per il possibile trasferimento dei volumi residenziali e in conformità con le decisioni consiliari sulle più recenti aree di espansione limitrofe (area SAV 17).

3) area allevamenti dimessi loc. Millepini:

Si persegue la rimozione dei fabbricati degli ex allevamenti intensivi localizzati nella sommità del rilievo in loc. Millepini (nelle vicinanze del cimitero e delle ex vivaio forestale). Tale obiettivo può essere raggiunto con l'adeguamento morfologico-funzionale al contesto insediativo esistente anche con riconversione di tipo residenziale o la creazione di un credito edilizio. Nel caso di riconversione in loco dei fabbricati si dovrà garantire un miglioramento dell'inserimento paesaggistico (relazione paesaggistica) e la riconversione non dovrà superare il principio della riconversione della superficie di pavimento esistente.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

4) area produttiva loc. Peon:

Si riconosce l'area come ambito di urbanizzazione consolidata di carattere produttivo; tuttavia verificato il delicato contesto collinare nel quale è inserita appare opportuno garantire un migliore inserimento architettonico e paesaggistico attraverso interventi di mitigazione e mascheramento (tipologia architettonica, barriera, filari alberati, siepi...).

Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate, sono ammessi unicamente gli interventi in applicazione della disciplina vigente.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 33 Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. <i>Cartografia</i>	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-----------------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. indica in forma ideogrammatica le linee preferenziali lungo le quali potrà essere indirizzato lo sviluppo urbanistico dell'insediamento considerato, con le seguenti destinazioni d'uso oltre alle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico compatibili comunque ammissibili:

- R = residenziale (e funzioni compatibili ai sensi dell'art. 28) oltre ai servizi (standard) per la residenza;
- P = produttivo, direzionale e commerciale nel rispetto della legislazione di settore (e funzioni compatibili, oltre ai servizi –standard- per i settori ai sensi dell'art. 28)
- S = servizi (attrezzature pubbliche o di uso pubblico);

Le linee preferenziali di sviluppo insediativo non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I., e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

Direttive

L'estensione delle zone interessate dallo sviluppo insediativo, con i parametri per l'edificazione, verranno precisati dal P.I., nel rispetto del dimensionamento degli ATO e dei limiti del consumo di suolo di cui all'art. 27.

Nella definizione urbanistica delle zone di espansione il P.I. adotterà criteri progettuali che:

- a) privilegino le aree più adatte all'urbanizzazione in rapporto a criteri funzionali, di raccordo con i centri abitati esistenti al fine di favorire la continuità delle infrastrutture esistenti o programmate (aree dotate o facilmente dotabili di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di servizi, secondo gli standard di qualità previsti dal P.A.T. e dal P.I. stesso);
- b) riconoscano i criteri insediativi originari, collegati prevalentemente agli itinerari stradali (anche alla rete minore in ambito rurale) all'orientamento che privilegi l'esposizione migliore anche ai fini del risparmio energetico;
- c) non creino discontinuità morfologiche a causa di densità o altezze non coerenti con il contesto preesistente;
- d) rispettino e valorizzino le preesistenze di carattere naturalistico e paesaggistico.

Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'approvazione del P.I. sono fatte salve le previsioni del previgente PRG, comprese le zone di espansione con i relativi parametri edificatori, per le quali il PUA dovrà comunque adottare le direttive dettate dal presente articolo.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 34 Servizi di interesse comune di maggior rilevanza

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 31

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-----------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. ha individuato le attrezzature e i servizi esistenti o previsti di maggiore rilevanza a scala comunale, considerati strategici nel rafforzamento del sistema insediativo.

ato n. 1B.1 (Velo):

- o Servizi centrali del capoluogo (municipio, scuole, piazza, biblioteca, chiesa...);
- o Campo da calcio di via Francesco Rossi;
- o Parco di via Boschetto e area dell'ex vivaio regionale;
- o Area del cimitero;

ato n. 1B.2 (Seghe):

- o Chiesa e aree limitrofe (via Venini);
- o Ceod (ex scuole di Seghe);
- o Parco di via Velo;
- o Parco della stazione di Velo;

ato n. 1B.3 (Lago):

- o Chiesa e aree limitrofe;
- o Area servizi di via S. Ubaldo;

ato n. 1B.3 (Meda):

- o Chiesa e aree limitrofe;
- o Parco di via Trento;
- o Campo da tennis di via Prosdocimi;

Direttive

I servizi e le attrezzature minori, sia nei capoluoghi, sia nei centri frazionali saranno individuati dal P.I., privilegiando ove possibile, la conferma delle attrezzature esistenti e le previsioni del loro potenziamento. Il P.I. provvederà a disciplinare:

- o le funzioni da confermare;
- o le funzioni da trasferire;
- o le funzioni da trasformare;
- o i nuovi ambiti o gli ampliamenti di quelli esistenti, necessari per attuare le strategie di Piano e le dotazioni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti.

Le aree di trasformazione indicate dal PAT (S) sono destinate ad attuare le strategie di Piano e a conseguire le dotazioni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti, sia di rango urbano che di quartiere o di vicinato.

Per le aree a servizi di livello intercomunale previste dal PATI Tematico si richiama l'attuazione in applicazione dell'art. 23 del PATI Tematico.

Per le aree di emergenza riportate nel Piano Comunale di Protezione Civile, si fa presente che, qualora il PI indichi in tali ambiti destinazioni tali da pregiudicare la funzionalità delle stesse ai fini del loro utilizzo in situazioni di emergenza, il Comune dovrà provvedere all'individuazione di altre aree parimenti idonee al fine di garantire la piena operatività del piano di protezione civile, come previsto dall'art. 15 delle norme del PTCP e quindi procedere alla relativa modifica del Piano di Emergenza.

Prescrizioni e vincoli

Fino l'approvazione del P.I. restano confermate le previsioni dei PRG previgenti. L'attuazione delle previsioni del P.A.T. potrà avvenire anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio, o con l'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 35 Ambiti per interventi di riqualificazione e mitigazione ambientale

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 36, 41

Rif. <i>Cartografia</i>	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-----------------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. individua i criteri e gli ambiti di intervento di inserimento e mitigazione ambientale in corrispondenza di elementi detrattori della qualità paesaggistica e ambientale (viabilità sovra comunale e attività a pesante impatto ecc);

In particolare sono indicate 3 ambiti di intervento:

- fascia di mitigazione dell'area industriale ad ovest di Seghe: finalizzata al migliore inserimento paesaggistico sul lato sud e sul lato prospiciente il torrente Posina e finalizzata al risanamento acustico e ambientale verso le adiacenti zone residenziali (sul lato sud il centro storico di Seghe; sul lato est le aree residenziali di via Velo, via Cortis Daniele e via Villa Carrè);
- fascia di mitigazione dell'area industriale di Seghe: finalizzata al risanamento acustico e ambientale verso le adiacenti zone residenziali e il sistema insediativo del centro di Velo (sul lato sud; e sul lato est verso contrada Brunelli);
- fascia di mitigazione/inserimento ambientale della nuova infrastruttura stradale sovra comunale (bretella autostradale casello di Piovene Rocchette – Sp 350 in loc. Schiri) e delle altre viabilità di progetto.

Direttive

Il P.I. precisa i dati dimensionali e organizzativi delle opere di riqualificazione e mitigazione ambientale indicate in forma ideogrammatica dal P.A.T. (profondità, organizzazione, alberature, connessioni, possibilità fruibile ecc.). Il P.I. potrà integrare l'individuazione delle fasce di mitigazione e predisporrà specifica disciplina volta a favorire la creazione di idonei spazi ed opere per la mitigazione di impatto sul contesto paesaggistico urbano e rurale, quali:

- filari alberati con funzione di mitigazione paesaggistica;
- fasce di vegetazione, anche integrate con architetture di terra, con funzione di abbattimento dei rumori e filtro delle polveri;
- barriere fonoassorbenti;
- opere di architettura con funzione integrativa della percezione visiva e protezione dalle emissioni ed all'incremento delle superfici permeabili;
- creazione di spazi protetti per la viabilità ciclo-pedonale in connessione con le opere di mitigazione, prevedendo gli opportuni collegamenti con la rete della viabilità minore

Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

Prescrizioni e vincoli

In sede di progettazione delle nuove trasformazioni (infrastrutture, servizi, urbanizzazioni) dovranno essere garantiti adeguate fasce di mitigazioni ambientali e paesaggistiche tali da garantire migliore qualità paesaggistica e protezione ambientale, secondo le indicazioni generali sopra espresse. Sarà la pianificazione operativa a dettagliarne i contenuti e ad articolare tali interventi in una logica di rete con valenza ecosistemica e paesaggistica.



CAPO III - AMBITO A PREVALENTE DESTINAZIONE AGRICOLA

Art. 36 Aree agricole

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 41, 43, 44, 45

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-----------------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Contenuto

Il territorio agricolo è costituito dall'insieme degli spazi aperti non interessati da interventi di urbanizzazione, riservato alla produzione agricola, dove sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3, ai sensi degli artt. 44 e 45 della LR 11/04, nonché gli altri interventi di riordino insediativo espressamente previsti dal PAT.

Il PAT individua:

- i principali edifici con valore storico-ambientale;
- gli ambiti territoriali di tutela (artt. 17, 18, 20,) e le invarianti (artt. 23,24) con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio.

Il PAT individua altresì i seguenti **ambiti idonei a sviluppare le attività integrative dell'economia collinare** e che possono favorire lo sviluppo del settore primario del quale risultano affini. La tutela e lo sviluppo di queste attività integrative legate all'enogastronomia e a funzioni ricettivo-turistiche è uno degli obiettivi del PAT.

- a) ambito pesca sportiva: è un ambito in località Campigoli (in prossimità del torrente Posina) dove è attiva da tempo una pesca sportiva con annesso servizio di ristorazione;
- b) ambito ristorante Lago: è un ambito in via Baldono a Lago (già classificato come zona D-commerciale nel vigente PRG) nel quale è insediato un'attività enogastronomica di qualità in un contesto panoramico di pregio;
- c) ambito ippoterapia e maneggio in loc. Peon: è un ambito in loc. Peon nel quale è possibile inserire attività di ippoterapia, maneggio e ricovero cavalli e di ristoro. Tale previsione è subordinata a Convenzione pubblico-privato che ne disciplini la fruibilità pubblica.

Direttive

Il P.I. potrà individuare sia ulteriori ambiti con finalità di tutela paesaggistico-ambientali (aree e fasce boscate, filari) sui quali limitare l'edificazione, sia aree da utilizzare per la produzione di pregio agricola e zootechnica. Una particolare attenzione verrà prestata alla sistemazione agraria dei suoli, alle possibilità irrigue, alla viabilità interpodereale favorendo le aziende agricole vitali e le attività biologiche a basso impatto.

Per gli ambiti della produzione agricola sono da sviluppare le attività sostenibili legate alle diverse vocazioni riscontrate (cerealicola, zootechnica, viticola, agrituristica e, in piccola parte, orticola), attraverso la valorizzazione dei prodotti locali, con l'utilizzo anche delle misure previste dal PSR opportunamente coordinate dal Comune con il contributo alle organizzazioni di categoria.

Il PAT fa proprie le indicazioni specifiche previste dal PTCP relativamente al "Patrimonio agroforestale e agricoltura specializzata", per

- ambiti di produzione zootechnica;
- ambiti di produzione di uve per la vinificazione e di vino d.o.c.;
- ambiti di produzione specializzata orticola e ortofrutticola.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Il PI individuerà gli ambiti agricoli ove l'ampliamento di edifici residenziali, comunque ammesso per le costruzioni non oggetto di tutela, fino ad un massimo di 800 mc compreso l'esistente, debba avvenire utilizzando *esclusivamente preferibilmente* l'eventuale parte rustica esistente e contigua e dove se ne prescinde.

Il PI preciserà le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni e annessi rustici nel rispetto dei seguenti indirizzi:

1. Edifici residenziali

E' fatto salvo quanto previsto dagli artt. 43, 44 e 45 della L.R. 11/2004 e s.m.i.

Per le case di abitazione esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 4 del 2008 è ammesso l'ampliamento, fino al limite di 800 mc comprensivi dell'esistente previa progettazione di intervento unitario di riorganizzazione e riordino e recupero delle preesistenze del nucleo rurale di appartenenza.

Nell'ipotesi di più case aggregate in un processo avvenuto nel corso degli anni e costituenti un edificio del tipo a schiera, l'ampliamento è ammissibile per ciascuna della "case" costituenti la schiera. La disposizione vale esclusivamente per gli edifici non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale comunale, ovvero per il P.R.C..Invero, per tali edifici, individuati quali beni culturali e ambientali disciplinati da specifiche norme di P.R.C., sono confermate le possibilità di intervento previste nello strumento urbanistico comunale.

I nuovi edifici residenziali, al fine di preservare il territorio agricolo, dovranno essere localizzati in prossimità della strada di accesso e/o di altre costruzioni preesistenti salvo il caso in cui ciò contrasti con l'esigenza primaria del contenimento dell'impatto paesaggistico. Nella realizzazione dei fabbricati e delle altre opere edilizie (mature, strade di accesso ecc.) deve essere salvaguardato, per quanto possibile, l'andamento naturale del terreno evitando le alterazioni non strettamente necessarie. Nella realizzazione degli edifici residenziali si dovranno rispettare, inoltre, le seguenti indicazioni:

- dovranno avere forme semplici riconducibili, per il corpo principale, al parallelepipedo anche ai fini del risparmio energetico;
- le coperture devono rispettare l'inclinazione tipica degli edifici circostanti o tradizionali con l'andamento a due falde o eccezionalmente a padiglione;
- il manto di copertura deve essere omogeneo, in coppi tradizionali o simili;
- i comignoli devono essere improntati a semplicità di forma, ma costruiti secondo le tecniche e le modalità tradizionali locali;
- la cornice di gronda dovrà uniformarsi alle misure tradizionali della zona;
- i canali di gronda e pluviali devono essere a profilo curvo in rame o in altri materiali purché verniciati a tinte uniformi in accordo cromatico con la facciata;
- la trama delle forature deve uniformarsi a quella tipica della zona salvo che precise e documentate esigenze tecniche o igienico-sanitarie richiedano soluzioni diverse;
- sono vietati i serramenti in alluminio anodizzato se visibili esternamente;
- possono realizzarsi logge in arretramento rispetto al filo di facciata; tali logge devono mantenere la loro caratteristica di spazi aperti;
- tutti i fabbricati, indipendentemente dalla destinazione d'uso, devono preferibilmente essere intonacati se i materiali da costruzione sono diversi dalla pietra o da altre tipologie tradizionali della zona;
- sono vietati gli intonaci murali plastici, al quarzo rullati, spruzzati, graffiati o lavorati a punta di cazzuola, mentre si consigliano quelli a malta di calce e sabbia finiti al frattazzo e tirati al greggio o al fino;
- le tinteggiature devono essere rigorosamente coerenti a quelle tradizionali del luogo;
- porticati: riconosciuta la valenza paesaggistica e culturale del porticato in area agricola (dal punto di vista funzionale il portico funge da riparo dall'insolazione e dalle intemperie, di conseguenza luogo di lavoro al coperto e di relazione sociale sia nell'ambito familiare che comunitario), ne va favorita la realizzazione.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

2. Strutture agricolo-produttive e annessi rustici

Le nuove strutture agricolo-produttive, al fine di preservare il territorio agricolo, dovranno essere localizzati in prossimità della strada di accesso e/o di altre costruzioni preesistenti salvo il caso in cui ciò contrasti con l'esigenza primaria del contenimento dell'impatto paesaggistico. Nella realizzazione dei fabbricati e delle altre opere edilizie (murature, strade di accesso ecc.) deve essere salvaguardato, per quanto possibile, l'andamento naturale del terreno evitando le alterazioni non strettamente necessarie. Nella realizzazione delle strutture agricolo-produttive e annessi rustici si dovranno rispettare, inoltre, le seguenti indicazioni:

- dovranno avere forme semplici riconducibili, per il corpo principale, al parallelepipedo;
- le coperture devono rispettare l'inclinazione tipica degli edifici circostanti o tradizionali con l'andamento a due falde o eccezionalmente a padiglione; possono essere ammesse coperture piane soltanto nel caso di coperture integralmente verdi;
- il manto di copertura deve essere omogeneo, in coppi tradizionali o simili, o tetto verde;
- la trama delle forature deve uniformarsi a quella tipica della zona salvo che precise e documentate esigenze tecniche o igienico-sanitarie richiedano soluzioni diverse;
- tutti i fabbricati devono preferibilmente essere intonacati se i materiali da costruzione sono diversi dalla pietra o da altre tipologie tradizionali della zona (legno e muratura, misto pietra e mattoni ecc.);
- le tinteggiature devono essere rigorosamente coerenti a quelle tradizionali del luogo;
- porticati: riconosciuta la valenza paesaggistica e culturale del porticato in area agricola (dal punto di vista funzionale il portico funge da riparo dall'insolazione e dalle intemperie, di conseguenza luogo di lavoro al coperto e di relazione sociale sia nell'ambito familiare che comunitario), ne va favorita la realizzazione.

3. Attività integrative

Per gli ambiti ove sviluppare le attività integrative del settore primario, il PI definirà le attività ammesse tra agriturismo, ristorazione e attività turistico ricettive (bed&breakfast) precisandone le modalità insediative nel rispetto delle tipologia rurali tradizionali, della verifica dell'impatto paesaggistico e delle potenzialità edificatorie acquisite; tali limiti sono superabili solo nei casi previsti dal titolo V° della LR 11/04.

4. Aree di ammortizzazione e transizione

Il PI precisa gli interventi nelle aree di ammortizzazione e transizione riconoscendo tali ambiti come luogo ove attivare processi di riqualificazione ambientale e paesaggistica attraverso interventi di mitigazione, in modo da assumere il ruolo di "filtro" tra il sistema insediativo residenziale e il sistema produttivo.

5. Interventi di trasformazione del territorio agricolo

Gli interventi consentiti devono rispettare i caratteri ambientali definiti dalla morfologia dei luoghi, dagli insediamenti rurali, dalla tipologia e dall'allineamento delle alberature e delle piantate, dalla maglia poderale, dai sentieri, dalle capezzagne, dai corsi d'acqua, ecc.

Il PI valuta le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone eventualmente gli ambiti e i contenuti, per la realizzazione di:

- infrastrutture stradali o impianti tecnologici di interesse pubblico;
- interventi per la riqualificazione ambientale e paesaggistica (parchi agrari, boschi di pianura, eliminazione di attività incompatibili con l'ambiente e fabbricati o altri elementi detrattori di qualità, fasce tampone e barriere di mitigazione per elementi ad impatto negativo sul contesto ambientale, ecc.);
- interventi per la fruizione turistico-ricreativa del territorio agricolo.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

6. Tutela ambientale

Il PI promuove le seguenti azioni, orientate in generale al mantenimento e alla valorizzazione della varietà, ricchezza e riconoscibilità paesaggistico-ambientale e rurale che sono alla base della loro specificità:

- mantenimento delle alberature di valore ambientale, con possibilità di sostituire gli esemplari malati con specie analoghe o compatibili, tipiche del paesaggio rurale;
- mantenimento degli elementi vegetazionali singoli o associati (boschetti marginali, alberature, piante arbustive, siepi, ecc.) di valore naturalistico e/o storico-ambientale, con possibilità di integrare la vegetazione esistente con specie autoctone in armonia con gli elementi paesaggistici esistenti;
- recupero e riqualificazione dei sentieri e delle strade aziendali, interaziendali e vicinali, anche se poco utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di apposita convenzione, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione; in tale caso i percorsi devono essere sistemati con fondo stradale naturale;
- interventi di manutenzione delle sedi stradali esistenti;
- mantenimento della trama di fondo dell'assetto agrario;
- promozione degli interventi che mantengano gli ordinamenti culturali diversificati come elemento di pregio paesaggistico, e i caratteri tipologici degli insediamenti storici rurali;
- Le recinzioni devono essere realizzate con elementi naturali (siepi) o con reti metalliche mascherate da vegetazione arbustiva, salvo deroghe concesse per gravi motivi previa verifica di impatto ambientale.

Per la salvaguardia idraulica del territorio si demanda al R.D. n. 368/1904, artt. 134 e seguenti. Sono comunque consentite le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua.

Non sono consentiti i seguenti interventi:

- l'introduzione di specie vegetali alloctone, invasive o che possono favorire direttamente o indirettamente la diffusione di fitopatologie;
- estirpare o bruciare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agrosilvo pastorale, bruciare le stoppie salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità o per esigenze fito-sanitarie; è comunque consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante, previo parere delle autorità competenti;

Il Comune promuove, con la collaborazione delle associazioni di categoria, la riqualificazione del territorio agricolo e la riqualificazione della viabilità rurale di interesse paesaggistico ed ambientale. A tal fine valgono i seguenti indirizzi:

- incentivare metodi di produzione rispettosi degli ecosistemi agricoli e compatibili con il carattere del paesaggio;
- orientare l'attività aziendale verso la produzione di servizi ambientali, anche in relazione alle potenzialità ricreative, sportive e culturali presenti;
- sostenere le iniziative e le pratiche colturali finalizzate al rimboschimento e, in generale, alla rinaturalizzazione delle aree dismesse dall'agricoltura.

Il PI, per le zone agricole di particolare pregio, ai sensi delle direttive dell'art. 55 del PTCP, individua i sistemi di prati stabili e specifica, ai fini della loro tutela, adeguate misure per mantenere il loro valore naturalistico e limitare la perdita di superficie prativa dovuta allo sviluppo urbanistico, all'estensione dei seminativi e all'avanzamento delle aree boscate.

Prescrizioni e vincoli

Non sono ammessi nuovi allevamenti zootecnici intensivi.

Gli ampliamenti e le nuove realizzazioni di strutture agricole produttive per allevamenti zootecnici dovranno essere accompagnate da opportune opere di mitigazione e inserimento ambientale la cui tipologia sarà precisata in sede di P.I.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 37 bis Parco fluviale agrario dell'Astico

Rif. Legislativo: L.R. 40/’84 Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali
L.R. 11/’04 Norme per il Governo del Territorio

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il PAT individua l’ambito per l’istituzione del parco fluviale agrario dell’Astico, in aree che conservano caratteri naturalistici, morfologici e paesaggistici di pregio e che risultano destinate in prevalenza ad uso agricolo. Il PI definirà con maggior dettaglio i limiti destinati a tutela e valorizzazione con particolare salvaguardia ambientale.

Direttive

Ai fini della conoscenza e della fruizione turistica del parco fluviale agrario e della riconversione e potenziamento della rete ecologica, il PI promuove la messa in rete delle eccellenze espresse dal territorio attraverso le seguenti linee guida tematiche, tra loro integrate anche con elementi di pregio esterni all’ambito del parco:

- la Grande Guerra: il Castello di Meda quale punto di arroccamento ed osservazione del punto più avanzato del fronte, con la riscoperta del sistema trincerato che interessa anche il castello di Velo punteggiando il territorio di segni indelebili (es. la lapide di Poggio Curegno);
- le Pievi e gli antichi itinerari: la Pieve di San Giorgio come punto focale di antichi itinerari dai quali si dipartono i sentieri per ville (Velo, Valmarana, la Montanina) e i passi di montagna;
- le infrastrutture storiche: il tracciato (recuperato) dell’ex ferrovia diventa occasione di conoscenza delle antiche attività produttive (segheria, magli, molini) ormai inglobate nel polo siderurgico di seghe di Velo;
- l’attività ricreativa: l’Astico come luogo di svago (pesca sportiva) nel rispetto delle componenti ambientali e paesaggistiche.

Il PI nello sviluppare le linee guida tematiche sopra richiamate, persegue la valorizzazione e la leggibilità degli elementi morfologici originari e di qualsiasi altro segno nel territorio legato all’elemento fiume e alla sua storia, attraverso:

- la tutela delle emergenze storico-culturali identitarie del paesaggio fluviale e delle sistemazioni agricole tradizionali;
- la creazione di accessi e di percorsi ricreativi e didattici pubblici e la promozione di attività e attrezzature per il tempo libero;
- l’incoraggiamento di colture a basso impatto e con ridotto o nullo carico inquinante sugli acquiferi, in particolare per la produzione di specie legnose da utilizzare come fonte di energia o come legname d’opera;
- la valorizzazione dell’attività agritouristica attraverso la creazione di itinerari e la conversione degli annessi per scopi ricettivi.

Nel caso di recupero di manufatti esistenti destinati ad uso pubblico in collegamento con lo sviluppo del parco rurale dell’Astico (punto di informazione/esposizione) l’approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale potrà prevedere una volumetria fino a 300mc comprensiva dei locali per ospitare il personale addetto.

Prescrizioni

Prima dell’adeguamento del PI ai contenuti del presente articolo, si applica la disciplina in vigore relativamente alle aree agricole.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

CAPO IV - RETE ECOLOGICA**Art. 37 Rete ecologica locale**

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 41, 43

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-----------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Fanno parte della rete ecologica locale le *aree nucleo* ("core area", serbatoi di naturalità), le aree di *connessione naturalistica* ("buffer zone"), i *corridoi ecologici* e le *isole ad elevata naturalità* ("stepping stones"), i *varchi ecologici* come individuate nella Tav. 4 del PAT, e dalla tavola delle analisi agronomico-ambientali.

Costituiscono le *aree nucleo*, cioè le parti del territorio di diversa estensione a maggior contenuto di naturalità, i seguenti ambiti:

- ambito SIC/ZPS IT3210040 Monti Lessini, Pasubio, Piccole Dolomiti Vicentine

Sono *isole ad elevata naturalità* le seguenti aree:

- ambito del Poggio Curegno;
- parco boschato di villa Velo;
- ambito boschato in fascia ripariale del torrente Astico (ad est di San Giorgio)

Le *aree di connessione naturalistica* sono costituite da:

- l'ambito collinare e montano di Pria Forà, colletto di Velo e versante nord-ovest del monte Sommano non compreso nel SIC/ZPS;
- aree agricole tra Costa di Sotto, Sargarola, Prola, Masi, Crosare, Noni, Meda (a sud del Poggio Curegno);
- aree agricole tra il Poggio Curegno, San Giorgio, Meda e il torrente Astico (area connotata anche da una forte valenza ambientale e paesaggistica)
- aree naturali a sud di Velo, il parco della Montanina e le aree agricole di Campigoli;

I *corridoi ecologici* sono costituiti dai principali corsi d'acqua con funzione di collegamento per alcune specie o gruppi di specie in grado di spostarsi, sia autonomamente (animali) che attraverso vettori (piante o parti di esse). I corridoi ecologici principali indicati dal PAT (anche in recepimento del PATI tematico) sono il torrente Astico e il torrente Posina. Si riportano inoltre i corridoi ecologici regionali del PTRC.

La pianificazione operativa provvede a specificare i modi d'uso e di tutela per l'insieme delle suddette componenti ecologico-strutturali del territorio di Velo d'Astico, operando in particolare per garantire le opportune connessioni e continuità di carattere fisico tra i diversi elementi di detta rete ecologica locale, coerente con la programmazione provinciale tale da costituire la rete ecologica locale

Direttive

Il P.I. completerà la riconoscenza dei varchi e degli altri elementi della rete prevedendo il miglioramento delle aree naturali e di rinaturalizzazione, attraverso iniziative di tutela e riqualificazione del paesaggio agrario e naturale, coinvolgendo i proprietari delle aree interessate, di concerto anche con la Provincia, la quale promuove gli interventi sugli agroecosistemi.

Nelle aree ricomprese nella rete ecologica andranno definite in dettaglio iniziative di tutela e riqualificazione del paesaggio agrario e naturale, coinvolgendo i proprietari delle aree e promuovendo la riconversione verso tecniche agricole a minore impatto ambientale e la riqualificazione del paesaggio agrario.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

In particolare sono da promuovere i seguenti interventi negli agroecosistemi:

- mantenimento di radure con prati polifiti naturali o a pascolo;
- formazione di siepi arboreo-arbustive nelle aree rurali;
- mantenimento di coltivazioni arboree di cultivar tradizionali;
- mantenimento e ricostruzione con tecniche tradizionali dei terrazzamenti.

Nella progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio nell'ambito della rete ecologica, dovranno essere previste misure di mitigazione e di inserimento ambientale, anche con la realizzazione di neo-ecosistemi e tenendo conto dei possibili effetti positivi di interventi compatibili con la struttura naturale del paesaggio.

La realizzazione di infrastrutture viarie che interferiscono con la rete, deve prevedere interventi che garantiscano la continuità della rete quali il posizionamento di vie di attraversamento per gli animali, l'interruzione delle recinzioni ecc.

Nella progettazione del sistema del verde urbano si dovranno privilegiare azioni di collegamento funzionale con il sistema reticolare d'area, mediante opportuna progettazione che lo leghi ai corridoi ecologici, ai varchi, agli spazi aperti, alle aree agricole perirurbane e ai "serbatoi di naturalità" (aree boscate, versanti collinari, corsi d'acqua...)

Il P.I. predisponde apposita disciplina, in conformità al PTCP, al fine di

- potenziare la biodiversità vegetazionale e faunistica;
- individuare opere di mitigazione e compensazione ambientale;
- realizzare neoecosistemi;
- individuare e rafforzare i corridoi ecologici fluviali;
- valorizzare elementi ecologicamente significativi,

In merito alla presenza del territorio comunale di corridoi ecologici regionali, in ottemperanza alle norme del PTRC (art. 25 del PTRC), il Comune dovrà verificare in particolare che l'attuazione delle trasformazioni previste dal PAT non ne interrompano o deteriorino la funzionalità ecosistemica.

Prescrizioni e Vincoli

Non sono consentiti interventi che possano occludere o comunque limitare significativamente la permeabilità della rete ecologica e la chiusura dei varchi ecologici.

Al fine di garantire l'efficacia della rete ecologica, le opere di nuova realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale, dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti accresciuta.

Si richiamano le norme di tutela del PTCP relativamente agli elementi individuati dallo stesso.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

CAPO V - MOBILITÀ**Art. 38 Infrastrutture della mobilità****Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. ha individuato gli interventi strategici sulla rete della mobilità per perseguire gli obiettivi strategici di miglioramento complessivo della viabilità a livello territoriale e locale.

Sistema autostradale:

- si prende atto delle previsioni esistenti di prolungamento a nord dell'Autostrada A31 Valdastico (parere n. 1112 del 7 dicembre 2012 della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA e VAS) ;

Viabilità intercomunale:

- si ritiene strategica l'attuazione della bretella di collegamento tra il casello autostradale di Piovene Rocchette e la S.P. 350 in località Schiri (Cogollo del Cengio);

Viabilità di ambito locale:

- nuovo collegamento tra la contrà Lago di Sotto e contrà Lenzetti;
- variante Strada dei Monti (nuovo collegamento Strada dei Monti – centro di Velo);
- nuovo collegamento via Rossi e via Millepini;
- collegamento tra via Bevilaqua e via Villa di Sotto;
- potenziamento di via Villa di Sotto e via Campagnola;
- potenziamento di via Vignavalle;
- nuova accessibilità all'edificato di Meda di Sotto (lato est da realizzare all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata o di nuova espansione previsti e sarà definita dal PI);

Direttive

Il Piano degli Interventi provvederà a:

- a) riorganizzazione gerarchica della rete stradale esistente, distinguendo le seguenti funzioni primarie:
 - rete autostradale e viabilità di scala territoriale provvedendo al miglioramento dell'accessibilità territoriale e della sicurezza dei nodi di intersezione;
 - rete di collegamento interno tra i centri frazionali e di distribuzione interna, costituita dalla viabilità locale con funzione prevalente di connessione tra le diverse parti del territorio comunale.
- b) differenziare gli interventi di riqualificazione e razionalizzazione della rete stradale indicati al precedente punto al fine di privilegiare la funzione attribuita; particolare attenzione dovrà essere riservata agli interventi di mitigazione ambientale sulla rete di collegamento intercomunale in considerazione della consistenza dei volumi di traffico e del rapporto delle arterie con i fronti edificati e con il territorio aperto.
- c) garantire la messa in sicurezza delle intersezioni tra i persorsi ciclopedonali (in particolare percorso ciclabile della ex ferrovia), le viabilità esistenti e i nuovi interventi infrastrutturali;
- d) garantire nella progettazione della nuova viabilità locale adeguate misure di mitigazione ambientale e paesaggistica verso il territorio agricolo e le altre componenti del sistema ambientale (acqua, suolo, rete ecologica...);



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Prescrizioni e Vincoli

Modifiche alla rete di scala territoriale costituiscono variazione al P.A.T.I. tematico e potranno essere introdotte nel rispetto della vigente legislazione in materia di opere pubbliche.

Modifiche alla rete di collegamento intercomunale, da concordarsi con gli enti proprietari o gestori, potranno essere indicate dal P.I. senza necessità di variare il P.A.T.

L'attuazione delle previsioni vigenti e la previsione di nuove opere viarie locali o di percorsi ciclopedinali, non costituiscono varianti al P.A.T.

Fatte salve le norme di tutela del PTCP, sono vietati gli interventi che possono interferire con la viabilità di progetto riportata nella Tavola 4 della Trasformabilità, se non preventivamente concordati con gli enti preposti.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 39 Piste ciclopedonali e sentieri

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-----------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. riporta i principali percorsi ciclopedonali di carattere sovracomunale e i sentieri escursionistici del Club Alpino Italiano.

In particolare il PAT, anche in recepimento del PATI tematico dei comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio e Velo d'Astico, indica i seguenti itinerari:

- *ex ferrovia Rocchette – Arsiero;*
- *itinerario regionale Veneto –Trento* (con le due diramazioni dalla ferrovia Rocchette-Arsiero presso San Giorgio verso il torrente Astico e presso via Rossi verso Seghe e ponte Schiri);
- *sentieri escursionistici del Club alpino italiano (CAI)* (n. 435 , n. 444, n. 455, n. 462, n. 463, n. 464, n. 465, n. 466, n. 466 A, n. 477);

Direttive

Il P.I. preciserà ed integrerà con specifico Piano dei percorsi pedonali e ciclabili e dei sentieri escursionistici, la rete continua di collegamenti che deve essere progettata in modo da garantire sicurezza e fluidità all'utenza, soprattutto nei nodi di intersezione con la viabilità motorizzata. Gli itinerari potranno essere integrati da attrezzature accessorie per il posteggio, la riparazione, il noleggio di biciclette, il riparo ed il ristoro degli utenti, lo scambio con gli altri mezzi di trasporto.

Il P.I. potrà indicare soluzioni circa:

- i materiali di costituzione dei percorsi;
- il riutilizzo di tratti di viabilità minore esistenti;
- la componente vegetale di affiancamento (filari, fasce boscate ecc);
- la mitigazione e l'inserimento in ambito urbano;
- la costituzione di ambiti di sosta;
- la messa in sicurezza delle intersezioni con la viabilità esistente e con le infrastrutture di progetto;

Prescrizioni e Vincoli

Il tracciato indicato nella tavola 4 – Carta delle Trasformabilità, impone un vincolo di salvaguardia dall'edificazione e dalla realizzazione di opere quali recinzioni, sbarramenti ecc. che ne possano compromettere la continuità.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

CAPO VI – INDIRIZZI E CRITERI GENERALI**Art. 40 Indirizzi e criteri per gli interventi di compatibilità idraulica****Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Delibera della Giunta Regionale n. 1322 del 10/05/2006

Delibera della Giunta Regionale n. 1841 del 19/06/2007

Rif. Cartografia	Tav. 3	<i>Carta della Fragilità</i>
	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
Altri rif.	Studio di Compatibilità idraulica Parere Genio Civile ai sensi della D.G.R. 1322 del 10/05/2006. - Genio civile, prot. 129446 del 9 marzo 2009 - Comune di Velo, prot 1729 del 13 marzo 2009	
Parere su Var. 1	Parere favorevole Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste (Bacino idrografico Brenta Bacchiglione – sezione di Vicenza) prot. 212360 del 25.05.2014	

Contenuto

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) ha provveduto ad analizzare puntualmente le caratteristiche idrauliche ed idrogeologiche del territorio comunale di propria competenza con lo studio di compatibilità idraulica.

Le aree di espansione previste dal PAT allo studio ricadono in prossimità degli aggregati urbani dove lo smaltimento delle acque meteoriche è affidato quasi esclusivamente alla reti di fognatura; le indicazioni dei gestori delle reti di fognatura (Alto Vicentino Servizi S.p.A. e Comune) consigliano uno smaltimento dei nuovi carichi idraulici nel suolo. Le modalità di smaltimento nel suolo (pozzi d'infiltrazione, bacini d'infiltrazione, trincee drenanti e altre tecniche d'infiltrazione) dovranno essere progettate caso per caso nei piani d'intervento nel rispetto della normativa vigente previa indagine geologica che determini con precisione la permeabilità del terreno e la profondità della falda.

In questa fase di pianificazione le informazioni idrogeologiche disponibili per il territorio comunale sconsigliano lo smaltimento nel suolo delle acque meteoriche per alcuni degli interventi previsti, per il cui elenco si rimanda alla relazione di compatibilità idraulica.

Direttive

Non sapendo in questa fase della pianificazione quale scelta progettuale sarà successivamente adottata per lo smaltimento delle acque meteoriche, le elaborazioni sono state eseguite considerando un tempo di ritorno sia di 50 che di 100 anni (come richiesto dalla DGRV n° 1841 del 19/06/2007); dovranno essere considerate le indicazioni per un tempo di ritorno di 100 anni nel caso si preveda di smaltire per infiltrazione più del 50 % dell'incremento di portata generato dalle nuove espansioni urbanistiche.

L'indicazione generale rimane, quando possibile, che ogni lottizzazione provveda allo smaltimento del proprio carico idraulico.

In particolare si consiglia inoltre:

- Smaltimento delle acque meteoriche provenienti da coperture e piazzali di aree private mediante dispersione sul suolo all'interno della proprietà stessa.
- Realizzazione delle superfici scoperte, quali percorsi pedonali e piazzali utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l'infiltrazione delle acque nel terreno.
- Realizzazione in aree di verde pubblico delle strutture d'infiltrazione per le acque meteoriche provenienti da strade, piazzali e aree a verde.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

- Le acque "inquinate" di prima pioggia provenienti da piazzali di manovra e dalle aree di sosta degli automezzi dovranno essere destinate ad un disoleatore per il trattamento prima della consegna finale al sistema di infiltrazione; tali vasche dovranno essere periodicamente sottoposte ad interventi di manutenzione e pulizia. Analoghi sistemi disoleatori dovranno essere previsti anche per interventi di nuova viabilità all'interno o in prossimità di aree sensibili quali SIC.
- Divieto di realizzare nuove tominature di alvei demaniali, anche ai sensi dell'art. 115, comma 1, D. Lgs 152/2006. Solo in presenza di situazioni eccezionali tali tipologie di intervento potranno essere autorizzate.

Si sottolinea la necessità di uno sviluppo urbanistico nel rispetto delle norme di Polizia Idraulica, che trovano il loro fondamento sui vigenti Regi Decreti n° 368 del 08/05/1904 e n° 523 del 25/07/1904.

Per il futuro PI e nei PUA dovrà essere redatto lo Studio di Compatibilità Idraulica e trasmesso all'Ufficio Genio Civile per l'istruttoria. Per tale studio:

- i valori minimi del volume di invaso da adottare per la progettazione delle opere di mitigazione con riferimento a tempi di ritorno di 50 anni nel caso di mitigazione idraulica effettuata mediante invasi superficiali inferiore al 50%, sulla base di quanto verificato nella relazione di compatibilità idraulica nel caso specifico delle aree soggette a trasformazione urbanistica vengono generalmente determinati, per ogni Ambito Territoriale Omogeneo (ATO), così come classificati nel PAT, come segue:
 - o 420 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nell'ATO n. 1B.5;
 - o 430 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nell'ATO n. 1B.3;
 - o 440 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nell'ATO n. 1B.4;
 - o 480 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nuovamente nell'ATO n. 1B.2;
 - o 500 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nuovamente nell'ATO n. 1B.1;
 - o per gli altri ATO è stata determinata una trasformazione idraulica del territorio con impatto nullo.
- I valori minimi del volume di invaso da adottare per la progettazione delle opere di mitigazione con riferimento a tempi di ritorno di 100 anni nel caso si sia in ambito montano e ci si riferisca ad opere di mitigazione idraulica effettuata mediante invasi superficiali inferiore al 50%, sulla base di quanto verificato nella relazione di compatibilità idraulica nel caso specifico delle aree soggette a trasformazione urbanistica vengono generalmente determinati, per ogni Ambito Territoriale Omogeneo (ATO), così come classificati nel PAT, come segue:
 - o 460 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nell'ATO n. 1B.5;
 - o 480 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nell'ATO n. 1B.3;
 - o 490 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nell'ATO n. 1B.4;
 - o 530 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nuovamente nell'ATO n. 1B.2;
 - o 550 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nuovamente nell'ATO n. 1B.1;
 - o per gli altri ATO è stata determinata una trasformazione idraulica del territorio con impatto nullo.

In fase di progettazione dovrà essere effettuato comunque il calcolo del volume di invaso necessario e dovrà essere scelto il maggiore tra quello calcolato e quello minimo sopra indicato.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

E' preferibile che l'eventuale volume di invaso venga ricavato mediante depressioni delle aree a verde opportunamente sagomate e adeguatamente individuate nei futuri PI, che prevedano comunque, prima del recapito nel ricettore finale, un pozzetto con bocca tarata per la limitazione della portata scaricata nel fosso ricettore.

Le misure compensative per la valutazione del volume di invaso utile alla laminazione delle piene si dovranno basare ssu curve di possibilità pluviometrica relative ai tempi di ritorno definiti dalla delibera regionale in argomento con riferimento anche alle misure per durate giornaliere, orarie e inferiori all'ora, possibilmente aggiornate all'ultimo anno disponibile;

Particolare attenzione e sensibilità si chiede di mantenere per le acque inquinate di prima pioggia provenienti dai piazzali di manovra e dalle aree di sosta degli automezzi, in particolare quando è previsto che lo smaltimento degli afflussi raccolti da quesiti avvenga per infiltrazione nel suolo. In tali casi potrà essere utile valutarne la destinazione a un disoleatore per il trattamento, prima della consegna finale del corpo ricettore.

Dovrà essere assicurata la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione, mediante la realizzazione di scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento . In generale si dovrà evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante, per evitare zone di ristagno.

Qualora l'Amministrazione Comunale ritenga di dover ridefinire con una visione unitaria il deflusso meteorico dell'intera zona urbanizzata, potrà essere presa in considerazione l'idea di monetizzare le opere prevedibili all'interno dei singoli lotti/comparti, assumendosi l'onere di realizzare, con i fondi accantonati, un complesso organico ed efficiente di interventi. Questi dovranno necessariamente essere definiti nei futuri PI e realizzati preliminarmente alle nuove urbanizzazioni.

Ai sensi dell'art. 10 delle Norme del PTCP il Comune dovrà verificare e curare l'assetto della rete idraulica minore, allo scopo di provvedere alla predisposizione a livello intercomunale, in forma organica e integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato "Piano delle Acque" d'intesa con i Consorzi di bonifica e la Provincia, quale strumento a livello comunale di verifica e pianificazione della rete idraulica locale e di convogliamento delle acque meteoriche.

Ogni superficie destinata alle opere di mitigazione dovrà vincolarsi in modo che ne sia definita l'inedificabilità assoluta e l'obbligo di conservare la destinazione come opera di drenaggio idraulico nel tempo (es. mediante atto notarile o vincolo comunale).

Ogni opera di mitigazione dovrà essere sottoposta a periodiche e opportune attività di manutenzione dal richiedente, in modo che questa possa conservare al meglio la propria efficienza sia nella raccolta che nello smaltimento delle acque meteoriche. Tali opere, relativamente all'art.50, c.1, lett.h e alla delibera di cui all'oggetto sono definite opere di urbanizzazione primaria e come tali vanno considerate e trattate.

Prescrizioni e Vincoli

Qualora lo smaltimento nel suolo non sia possibile, lo scarico in fognatura o in un corso d'acqua dei carichi idraulici prodotti dalle nuove urbanizzazioni, dovrà essere valutato caso per caso insieme al gestore del ricettore interessato per verificarne la reale capacità ricettiva ed eventualmente prevedendo accumuli di laminazione che consentano una restituzione che non provochi criticità.

Gli eventuali invasi necessari a laminare le portate di piena dovranno essere ricavati principalmente adottando le seguenti metodologie:

- bacini di laminazione inseriti in aree verdi e realizzati con vasche in terra collegate alla rete drenante con dispositivi che limitano le portate scaricate ai valori di progetto.
- vasche volano in calcestruzzo poste a valle della rete di fognatura ordinaria.
- vasche volano in calcestruzzo poste in derivazione sulla rete di fognatura ordinaria.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

- i volumi di invaso potranno essere ottenuti anche attraverso il sovradimensionamento delle condotte per acque meteoriche.

La portata scaricata nel ricettore dovrà essere limitata al valore di progetto attraverso un pozetto provvisto di bocca tarata.

Per l'intervento indicato dall'analisi geologica come soggetto a pericolo di esondazione, si richiamano le relative prescrizioni contenute nella "Carta delle Fragilità", secondo le quali è vietata la realizzazione di vani interrati e, nel caso di immobili ad uso residenziale, i locali al piano terra non potranno essere destinati ad uso abitazione ma solo essere utilizzati come locali accessori (autorimesse, depositi, servizi igienici).

I successivi Piani che andranno a completare lo strumento urbanistico comunale dovranno adeguarsi ai contenuti della DGRV n. 1322/2006.

La possibilità di realizzare nuove tominature di alvei demaniali potrà essere autorizzata solo in presenza di situazioni eccezionali dimostrate dal soggetto richiedente.



Art. 41 Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica, compensazione e credito edilizio

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 35, 36, 37

Rif. <i>Cartografia</i>	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-----------------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Perequazione urbanistica

La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.

Credito edilizio

Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica legittimata riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di:

- demolizione delle opere incongrue;
- eliminazione degli elementi di degrado;
- realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale;
- compensazione di cui all'articolo 37 della LR11/04.

Compensazione urbanistica

Per compensazione urbanistica si intende la possibilità che permetta ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata area o capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio su altre aree e/o edifici, nonché di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo.

Il P.I. individua e disciplina gli ambiti in cui è prevista l'applicazione delle perequazione e compensazione urbanistiche nonché l'utilizzo dei crediti edilizi, prevedendo l'attribuzione di indici di edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi da raggiungere e delle compensazioni da soddisfare.

Direttive

1. Principi generali

Perequazione urbanistica, credito edilizio e compensazione urbanistica sono determinate dal P.I. in applicazione dei seguenti principi:

- a) Il P.I. determina la quota parte del vantaggio economico generato dalla trasformazione urbanistica ammessa dallo stesso P.I., comunque non inferiore al 40%, da destinarsi alla sostenibilità economica del complesso delle trasformazioni previste a scala comunale, anche con compensazione tra le diverse ATO ma nel rispetto dei limiti di dimensionamento di ciascuna, attraverso le seguenti forme:
 - realizzazione delle opere pubbliche e/o cessione delle aree eccedenti i minimi di legge e/o corresponsione dell'equivalente valore economico da inserire in appositi capitoli di bilancio vincolati alla realizzazione di opere pubbliche già programmate o inserite nel piano triennale delle opere pubbliche come previsto dall'art. 17 comma 1 della L.r. 11/2004;
 - cessione al Comune di corrispondenti potenzialità edificatorie e/o crediti edilizi da utilizzare in sede di compensazione urbanistica, per la realizzazione di programmi di edilizia convenzionata e per il soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 39 della L.r. 11/04;



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

- b) omogeneità di applicazione: deve essere garantita l'applicazione di criteri di valutazione omogenei per tutte le operazioni di trasformazione previste dallo stesso P.I. in ambito comunale.

Il P.I., nell'ambito della relazione programmatica ed annesso quadro economico, evidenzia la sostenibilità economico finanziaria (rapportata con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali) degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali secondo gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal P.A.T., ed in rapporto ai diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione ai soggetti privati e di cui è prevista la realizzazione, in applicazione dei criteri perequativi e compensativi.

2. Principi per l'applicazione del credito e della compensazione urbanistica

Il volume e/o la superficie linda di pavimento esistenti determinano un credito edilizio che sarà rapportato al valore economico degli immobili, al costo di demolizione e ripristino nonché ai costi per l'eventuale bonifica ambientale, riconoscendo un incremento fino al 10 % finalizzata ad incentivare gli interventi di riordino suddetti.

Il P.I. può individuare ulteriori immobili, rispetto a quelli indicati dal P.A.T., individuando eventuali opere di minor entità e rilevanza, secondo i criteri definiti ed utilizzati per il PAT, ma comunque entro i limiti dimensionali dello stesso, sui quali rendere applicabile il credito edilizio e la compensazione urbanistica, nell'ambito delle seguenti categorie:

- a) **rimozione o mascheramento delle opere incongrue**, in quanto contrastanti con i vincoli e le tutele evidenziate nella tavole 1, 2, 3, e 4 e dalle presenti norme, quali:
 - gli impianti produttivi o comunque non collegati alla conduzione del fondo ricadenti in zona agricola;
 - gli immobili ricadenti nelle fasce di rispetto di reti ed impianti tecnologici qualora la permanenza costituisca fattore di rischio per le persone o per l'infrastruttura protetta;
- b) **rimozione degli elementi di degrado**, costituiti da: superfetazioni e volumi accessori incongrui con i beni ambientali o paesaggistici in quanto producono alterazioni negative all'architettura dell'edificio principale ed al contesto; volumi edilizi o funzioni in contrasto con il tessuto insediativo circostante quali ad es. attività produttive in ambito residenziale.
- c) **interventi di miglioramento della qualità urbana**, come il risanamento dei corsi d'acqua con rinaturalizzazione delle sponde; il completamento di marciapiedi o di percorsi ciclopedinali; la riqualificazione e interconnessione della rete ecologica e simili;
- d) **interventi di riordino della zona agricola**, comprendenti la rimozione o il trasferimento degli immobili destinati all'allevamento zootecnico intensivo, dismessi o anche in attività, qualora lo richiedano le scelte strategiche di sviluppo del territorio, degli annessi rustici dismessi, il ripristino del suolo agricolo compromesso da trasformazioni per finalità esulanti dall'attività agricola (depositi e simili), il trasferimento dei fabbricati residenziali incongrui, e non più funzionali all'attività primaria sparsi in zona agricola all'interno degli ambiti dell'edificazione diffusa, così come indicato al precedente art 32. La trasformazione o il credito maturato dalla demolizione di edifici di una azienda agricola può essere concesso per una sola volta.
- e) **interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio**, costituiti da tutti quegli interventi che, nell'ambito delle specifiche disposizioni afferenti ai vincoli, valori e tutele, fragilità, invarianti e basse trasformabilità, ne risultano in contrasto.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 42 Indirizzi e criteri per la trasformazione e il recupero dei manufatti non più funzionali alla conduzione del fondo

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 43, 44, 45

Contenuto

Il P.A.T. favorisce il riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo al fine di preservare il territorio aperto. L'individuazione di tali manufatti e le modalità per il loro riuso sono precise dal P.I. nel rispetto delle direttive che seguono.

Direttive

Il P.I. predisporrà una schedatura puntuale delle strutture agricolo produttive non più funzionali alla conduzione del fondo adottando i seguenti criteri:

- oltre agli estratti del PAT e del PI alle scale 1:10.000 e 1:5.000, ciascuna schedatura riporterà un estratto catastale e fotogrammetrico, corredata delle foto puntuali dell'edificio, dei parametri quantitativi edilizi (volume, superficie coperta e s.l.p.), nonché l'altezza e l'attuale destinazione d'uso. Andranno indicati gli eventuali titoli abilitativi. L'attestazione della non funzionalità dell'annesso alla conduzione del fondo dovrà avvenire previa relazione agronomica;
- non è ammesso l'ampliamento volumetrico degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, se non a seguito di acquisizione di credito edilizio o compensazione e fino al limite di 800mc compreso il volume esistente: l'eventuale proposta di recupero dei manufatti precari, è da considerarsi ammissibile, solo nel caso che gli stessi siano stati regolarmente assentiti o legittimati;
- è ammessa la ricomposizione degli annessi agricoli non più funzionali all'interno degli ambiti di edificazione diffusa nei limiti precisati dal PI;
- è ammessa l'eventuale possibilità di inserimento di attività connesse con l'attività agricola quali vendita e riparazione di mezzi agricoli, nonché attività di accoglienza e servizio con particolare riferimento all'insediamento delle attività agrituristiche, alla commercializzazione di vicinato ("chilometro zero") e all'agricoltura sociale da parte delle imprese agricole o di altri soggetti, come definito da specifica disciplina regionale; con l'esclusione delle altre funzioni produttive, commerciali o terziarie.

Direttive specifiche per il territorio montano (posto ad oltre 600m s.l.m.)

Al fine di favorire il recupero dei vecchi baiti che costituivano storicamente la rete di manufatti a supporto dell'attività agricolo/forestale del territorio montano non prossimo al sistema insediativo di vallata, il PI procederà al loro riconoscimento e censimento tramite:

- rilievo dell'effettiva consistenza edilizia, anche con l'ausilio di adeguata documentazione fotografica;
- descrizione delle tecniche costruttive originarie e delle eventuali integrazioni/manomissioni intervenute;
- verifica della legittimità.

Per i manufatti così censiti, il PI definirà apposita disciplina puntuale volta al loro recupero e riqualificazione nel rispetto della disciplina delle zone agricole definita dalla L.r. 11/2004 e delle seguenti linee guida:

- gli interventi di recupero devono essere finalizzati a ricostituire l'originaria tipologia edilizia: non sono ammessi ampliamenti volumetrici se non quelli indispensabili al raggiungimento di adeguate condizioni igienico/sanitarie e comunque non oltre 150mc compreso il volume esistente;
- non è ammesso il cambio di destinazione d'uso: previa autorizzazione dell'ULSS per i locali che abbiano caratteristiche idonee, può essere consentito il ricovero temporaneo del personale addetto all'attività silvo-pastorale per il periodo strettamente necessario al completamento dell'attività stessa;



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

- con il recupero del manufatto deve essere garantito il recupero e la manutenzione delle mulatterie e dei sentieri di collegamento a carico degli interessati: eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dal Comune previo nulla osta da parte delle Autorità preposte;

Con la riconversione dei fabbricati rurali non più funzionali, anche se avvenuta con cessione di credito edilizio, viene vietata la possibilità di costruire nuove strutture agricolo-produttive nell'area di pertinenza del fabbricato oggetto di variante e nel fondo di riferimento, fatte salve le prerogative di cui agli artt. 44 e 45 della LR 11/04 e s.m.i. riferite al complesso dei fabbricati aziendali, prima della riconversione.

Prescrizioni

Non è consentito il cambio di destinazione d'uso di annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo, se non in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, quando non sia prevista apposita schedatura puntuale nel P.I.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 43 Indirizzi e criteri per la tutela e valorizzazione degli edifici ricadenti in contesti storici o comunque aventi interesse storico-culturale.

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 40

Rif. Cartografia	Tav. 2	<i>Carta della Invarianti</i>
	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>

Contenuto

Il P.A.T. riconosce gli edifici di tutela al fine di garantire un'adeguata valorizzazione e riqualificazione. L'individuazione di tali manufatti e le modalità di tutela e valorizzazione sono precise dal P.I. nel rispetto delle direttive che seguono.

Direttive

Il P.I. deve condurre un'attenta riconoscenza sia sui fabbricati già schedati, anche se non individuati dal P.A.T., come beni ambientali dai previgenti Piani, sia sulla permanenza di tutti gli edifici censiti almeno a partire dal Catasto di impianto Austriaco in quanto testimonianza dell'originario sistema insediativo, e quelli realizzati successivamente che presentino caratteristiche meritevoli di conservazione perché espressione di particolari movimenti di architettura o in quanto riproponenti forme di architettura tradizionale.

A ciascun fabbricato, o sua porzione, così individuato sarà assegnato un grado di tutela in relazione ai valori storici, architettonici, ambientali e culturali a prescindere dalla specifica qualità architettonica; il P.I., previa verifica di tutti gli interventi già previsti, uniforma le categorie di intervento previgenti ai gradi di tutela sotto descritti. L'intervento edilizio ammesso, nel rispetto delle definizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 29 del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42) dovrà risultare conforme al grado di protezione attribuito.

Grado 1 - Edifici storico ambientali notevoli di cui agli artt. 10 e 11 del D.Ig.vo n. 42/04 e s.m.i.

Riguarda gli edifici e i manufatti di riconosciuto valore storico, architettonico e ambientale, gli edifici monumentali, le chiese e i complessi religiosi, gli edifici che costituiscono elementi fondativi e di identificazione del centro urbano e del suo territorio.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato valore culturale e architettonico, degli ambienti interni;
- conservazione e ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio nelle parti di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali nelle altre parti;
- consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto; Nell'intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli elementi originari e solo in caso di impossibilità si potrà ricorrere a materiali analoghi e compatibili;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili;



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Grado 2 - Edifici storici di notevole interesse storico, paesaggistico ed ambientale di cui all'art. 136 del D.Ig.vo n. 42/04 e s.m.i.

Riguarda edifici e manufatti - di pregio architettonico, aventi elementi di particolare qualità (aspetto compositivo, elementi decorativi), di valore ambientale, culturale, tipologico e documentario, integri o con possibilità di recuperare i caratteri originali mediante limitati interventi edilizi.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei parametri esterni e qualora risultino di documentato valore culturale degli ambienti interni; sono consentiti anche interventi di ricomposizione o riproposizione filologica dei prospetti modificati nel tempo, purché le modifiche e le nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio;
- conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
- consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto; Nell'intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli elementi di pregio originari;
- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta minima dei locali 2,55 m;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili;

Grado 3 - Edifici di interesse ambientale e paesaggistico

Riguarda gli edifici e i manufatti con qualità proprie non rilevanti ma che presentano, verso lo spazio pubblico o l'ambiente circostante, un valore storico-documentale legato alla tradizione e alla cultura locale e di immagine ambientale, edifici lungo le strade di borgo, edifici dei nuclei storici extraurbani.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei parametri esterni e qualora risultino di documentato valore culturale degli ambienti interni; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo purché le modifiche e le eventuali nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio;
- conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
- consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto;
- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta minima dei locali 2,55 m;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili;
- è consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Grado 4 - Edifici che ancorché di architettura povera, risultano essere caratteristici della cultura locale

Riguarda gli edifici e i manufatti che mantengono sostanzialmente inalterati rispetto all'impianto originario, l'aspetto esteriore ed i caratteri morfologici e tipologici ai quali si riconosce un valore storico/documentale legato alla tradizione e alla cultura locale e di immagine ambientale, edifici rurali, e con valori di unitarietà architettonica e di impianto urbano di matrice rurale.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni, sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo purché le modifiche e le eventuali nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio anche in relazione al contesto edificato o ambientale;
- possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali;
- consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto;
- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta minima dei locali 2,55 m;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- eventuali tamponature delle parti aperte (fienili, e simili) dovranno essere effettuati con tecniche che consentano la leggibilità dell'organismo edilizio originario anche dopo l'intervento, ricorrendo ad esempio all'uso di materiali leggeri quali legno o vetro;
- è consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.

Grado 5 - Edifici di epoca recente o che hanno subito interventi di trasformazione che non rendono più riconoscibile l'impianto originario

Riguarda gli edifici e i manufatti di epoca recente o che hanno subito interventi di trasformazione che non rendono più riconoscibile l'impianto originario che dovranno essere ricondotti a forme tipologiche più congruenti con il carattere storico del contesto.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- ristrutturazione edilizia totale con ridefinizione dell'impianto planivolumetrico;
- sostituzione edilizia anche con accorpamento di volumi pertinenziali legittimi finalizzato a ridare unitarietà agli originali spazi liberi;
- demolizione senza ricostruzione per i manufatti in contrasto con l'ambiente.

Destinazioni d'uso dei fabbricati assoggettati a grado di protezione

Per i fabbricati non ricadenti in zone agricole le destinazioni d'uso ammesse sono quelle proprie di ciascuna zona purché compatibili con l'esigenza primaria di tutelare il manufatto coerentemente al grado di tutela assegnato. Per i fabbricati ricadenti in zona agricola, salvo diversa indicazione del P.I., il recupero ai fini residenziali è sempre ammesso ritenendo prioritario per l'interesse pubblico la conservazione del manufatto piuttosto che la conferma dell'originaria destinazione d'uso; nel caso di riconversione degli annessi rustici non più funzionali, viene vietata la possibilità di costruire nuovi annessi rustici nell'area di pertinenza del fabbricato oggetto di trasformazione e nel fondo di riferimento, fatte salve le prerogative di cui agli artt. 44 e 45 della LR 11/04 e s.m.i. riferite al complesso dei fabbricati aziendali.

Prescrizioni e vincoli

In applicazione a quanto previsto dall'art. 40, comma 3 lett. c) della LR 11/04, gli edifici oggetto di tutela individuati come invarianti nel P.A.T., possono essere assoggettati dal P.I. a grado di tutela n. 1 o n. 2 .

Prima dell'approvazione del P.I. sono confermate le vigenti tipologie di intervento.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 44 Indirizzi e criteri per la procedura dello sportello unico attività produttive (SUAP)

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, L.R. 55/2012, DPR n. 160/2010, L. 241/1990, D.G.R.V. n. 832 del 15.03.2010

Contenuto

Lo "Sportello Unico per le Attività Produttive" (SUAP) rappresenta uno strumento innovativo di semplificazione amministrativa ed operativa al tempo stesso dei rapporti fra Pubblica Amministrazione ed Imprese, garante di un sistema amministrativo efficiente, semplice e rapido a servizio delle Imprese, per le quali la raggiunta semplificazione procedimentale riduce i costi operativi e le condizioni di incertezza sullo stato delle pratiche, ottenendo così la diminuzione delle restrittività della regolamentazione.

Nei casi previsti dall'art. 4 LR 55/2012 si applicano le disposizioni dell'art. 8 del DPR 160/2010, così come integrate dalla normativa regionale di riferimento.

In tavola 4 sono evidenziate con apposita indicazione puntuale gli interventi di variante con procedure SUAP in essere al momento dell'adozione del PAT.

Direttive

Per le attività produttive in zona propria ed impropria trova integrale applicazione la L.r. 55/2012.

L'art. 4 della L.r. 55/2012, in variante al PI, non è ammesso nei seguenti casi, costituendo variante al PAT:

- opere incongrue riconosciute dal PAT;
- attività ricadenti all'interno di un ambito di miglioramento della qualità insediativa;
- ricadenti nei contesti figurativi e pertinenze scoperte da tutelare

Il PI. può disciplinare le attività produttive da trasferire a seguito di apposito convenzionamento entro le zone proprie così come individuate dal PI (nei limiti di cui ai punti precedenti) anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi e compensazioni e recepimento delle circolari regionali in materia.

Il PI può disciplinare gli interventi strettamente indispensabili per adeguare le attività legittimamente insediate ad obblighi derivanti da normative regionali, statali e comunitarie.

Prescrizioni

I procedimenti SUAP conclusi o in corso alla data di adozione del PAT saranno recepiti nel PI senza attivare la procedura di variante al PAT.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 45 Indirizzi e criteri per l'insediamento di particolari tipologie produttive nelle zone industriali ed artigianali

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio

Rif. <i>Cartografia</i>	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-----------------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T.I. tematico riconosce nella costante innovazione delle attività (produttive, di commercializzazione, ricerca e terziario avanzato), la principale condizione di sostenibilità per lo sviluppo locale. Il recepimento del principio del Bilancio Ambientale Positivo (BAP) diviene, pertanto, requisito necessario per l'insediamento, l'ampliamento e/o trasferimento di attività produttive.

Il P.A.T. favorisce altresì il potenziamento e il nuovo insediamento di attività che producono e/o utilizzano energia derivata da fonti rinnovabili.

Direttive

Il P.I. dovrà disciplinare l'insediamento delle diverse tipologie produttive, mediante la definizione di strumenti per favorire l'innovazione tecnologica nel rispetto dei principi sopra richiamati. In particolare dovrà:

- favorire il potenziamento e il consolidamento del sistema produttivo locale con particolare attenzione ai settori di eccellenza, comprese le attività di supporto ed integrative al fine di salvaguardare i livelli occupazionali;
- favorire la riduzione delle interferenze con il sistema residenziale promuovendo l'innovazione tecnologica dei processi produttivi, l'applicazione di misure compensative e di mitigazione ambientale e paesaggistica nonché l'attuazione di un monitoraggio per programmare azioni di riduzione dell'inquinamento prodotto (rumori, polveri...);
- favorire una migliore qualità architettonica ed una maggiore efficienza energetica anche con l'utilizzo di tecnologie e materiali innovativi e ricorso a fonti energetiche rinnovabili;
- favorire il risanamento dei luoghi di produzione mediante la riqualificazione sistematica degli spazi pubblici, l'adeguamento delle reti tecnologiche, l'integrazione della dotazione dei servizi.

Prescrizioni e vincoli

In assenza dell'adeguamento al P.A.T.I. tematico e al presente P.A.T. si applica la disciplina previgente.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 46 Indirizzi e criteri per la localizzazione delle medio-grandi e grandi strutture di vendita e di altre strutture ad esse assimilate

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, L.r. 50/2012

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-----------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il PAT riconosciuta l'importanza della rete commerciale di vicinato quale fattore determinante della qualità di vita nel sistema insediativo di Velo d'Astico e delle sue frazioni, detta i criteri per un equilibrato insediamento delle strutture commerciali conformemente alla legislazione di settore.

Direttive

In PI potrà consentire la localizzazione di strutture commerciali di vicinato e medie strutture di vendita in tutto il territorio comunale, conformemente alle specifiche indicazioni di zona e in conformità ai criteri stabiliti dal Comune e dalla normativa vigente in materia.

Ritenuto, inoltre, che l'eventuale realizzazione di grandi strutture di vendita potrebbe scardinare l'equilibrio del sistema inseditivo e della rete commerciale, il PAT non prevede tali strutture nel territorio comunale.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 47 Impianti di comunicazione elettronica – criteri di localizzazione e fasce di rispetto

Rif. Legislativo: L.R. 29/93 e succ. modif. – L.R. 11/2004, art. 13, comma 1, lett. q) - L. 36/2001 - decreto legislativo n. 259 del 2003 - D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Rif. <i>Cartografia</i>	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
-----------------------------------	---------------	--

Contenuto

La definizione dei criteri di localizzazione e delle fasce di tutela dai campi elettromagnetici generati da sorgenti della telefonia cellulare ed impianti di comunicazione elettronica

Direttive

Nel perseguire gli obiettivi di qualità, i criteri localizzativi si dovrà escludere l'installazione degli impianti, fatti salvi i casi di documentate impossibilità alternative, nei seguenti siti elencati in ordine di importanza decrescente:

- a) ospedale, case di cura e di riposo, scuole e asili e relative pertinenze;
- b) aree caratterizzate da densità abitativa superiore a 1,5 mc/mq;
- c) infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso (attività commerciali o direzionali);
- d) immobili di dichiarato interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale.

Dovrà essere privilegiata la localizzazione degli impianti nell'ambito di un piano annuale o pluriennale, concertato tra il Comune e soggetti gestori degli impianti escludendo quelli che non rispondano a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi, trattandosi comunque di impianti che gravano con un impatto negativo sull'ambiente in termini di emissioni oltre che in termini di "consumo" o alterazione di risorse territoriali e ambientali o che per tipologia, aggregazione e/o disaggregazione, non conformità a standard urbanistici ed edilizi, prescrizioni ed incentivazioni, non prevedano l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.

Prescrizioni e vincoli

Fatte salve eventuali norme speciali regionali in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dalle disposizioni regionali di attuazione, generati da sorgenti fisse legittimamente assentite, non è consentita la realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti di quelli esistenti adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore continuative, e loro pertinenze esterne, o che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i lastrici solari) o la realizzazione di aree destinate ad essere intensamente frequentate per un periodo non inferiore a quattro ore continuative. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 48 Sostenibilità in edilizia

Rif. Legislativo: direttiva 2002/91/CE, D.Lgs.192/05, L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio

Contenuto

Coerentemente con gli obiettivi generali del P.A.T. di incentivazione alla realizzazione di edilizia con contenuti di risparmio energetico e sostenibilità ambientale, perseguito, inoltre, il principio della qualità architettonica il P.I. indica le misure per migliorare la qualità dell'abitare oltre a quelle per migliorare il rendimento energetico degli edifici.

Il P.I. incentiva l'edilizia di qualità ecosostenibile ricorrendo anche all'istituto del credito edilizio, prevedendo premi in termini volumetrici ed economici, fermo restando la possibilità da parte dell'A.C. dell'uso del convenzionamento e di procedure di evidenza pubblica:

- privilegiando gli insediamenti a basso grado di impatto con i vincoli, le invarianti e le tutele previste dal P.A.T., e prevedendo l'adozione di idonee misure mitigative e/o compensative;
- privilegiando gli insediamenti a basso grado di impatto ambientale e paesaggistico, che utilizzino materiali biocompatibili, ed impieghino fonti di energia rinnovabile e tecnologie per il risparmio energetico.

Per il riconoscimento degli incentivi il P.I. prevede obiettivi misurabili, standard oggettivi e predeterminati, controlli efficaci per la verifica degli impegni assunti dai soggetti attuatori e clausole penali per inadempimento, che annullino i profitti derivati dagli incentivi concessi.

Direttive

Il P.I. indica le misure di sostenibilità ambientale in edilizia definendo:

- ambito di applicazione delle misure sostenibili, specifiche per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione e per gli interventi sul patrimonio esistente, distinte per settore residenziale e produttivo, e per tipologia d'uso pubblica e privata;
- le misure applicative obbligatorie e quelle volontarie;
- le condizioni di incentivazione e gli incentivi da adottare nell'applicazione delle misure, sotto forma di:
 - crediti edilizi in termini volumetrici;
 - favorevoli condizioni per l'accorpamento e/o ampliamento dei volumi;
 - riduzione degli oneri amministrativi;
 - scomputo di superficie e di volume;
 - etichette di certificazione di qualità.

Inoltre il P.I. deve indicare i requisiti prestazionali ed i metodi di verifica delle misure di sostenibilità per :

- **edificio** ► misure necessarie a ridurre il consumo di energia e fissa i valori limite del fabbisogno annuo di energia primaria;
- **energia** ► misure volte all'impiego di fonti rinnovabili ed alla riduzione di quelle non rinnovabili:
 - per le fonti energetiche rinnovabili individua le tipologie, gli impieghi e le possibili forme di convenzionamento per l'attuazione e la gestione;
 - per l'acqua definisce le azioni volte alla riduzione dei consumi, al recupero e al riutilizzo dell'acqua meteorica;
- **spazi esterni** ► misure che permettono la riduzione delle temperature superficiali, migliorano il comfort esterno e la sicurezza degli utenti;



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

- per il verde privato fissa le regole per massimizzare l'ombreggiamento estivo degli spazi esterni, delle pareti e della copertura degli edifici, e le possibili forme di accordo per l'esecuzione;
- per gli spazi ed i parcheggi pubblici indica le norme per massimizzare l'ombreggiamento estivo;
- definisce tipologie di materiali idonei a aumentare l'albedo e la permeabilità del suolo;
- per i percorsi pedonali e ciclistici specifica la tipologia necessaria a garantire il minor impatto acustico e visivo, e la maggior sicurezza degli utenti;
- **certificazione** ► misure atte ad assicurare la qualità dell'edificato e dell'efficienza energetica.

Si richiamano le direttive del PTCP contenute nel titolo IV delle Norme, relative alla tutela dell'inquinamento acustico, dalle emissioni luminose, dai campi elettromagnetici, dal radon ed in generale per le risorse aria, acqua, suolo e per le risorse energetiche e il "Regolamento per la realizzazione di impianti di scambio termico con sonde geotermiche a circuito chiuso" approvato con D.C.P n. 40 del 31.05.2011.

Prescrizioni e vincoli

La formazione dei crediti edilizi e le altre forme incentivanti di cui al presente articolo, vengono accreditate successivamente all'approvazione dello specifico regolamento.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 49 Verifica di sostenibilità e monitoraggio

Rif. Legislativo: Direttiva 2001/42/CE, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., L. 447/1995; L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 4; L.r. 22/1997; DGR n. 16 del 11.02.2005, DGR n. 3262 del 24.10.2006

Rif. VAS	Rapporto ambientale
-----------------	---------------------

Contenuto

In attuazione dell'art. 10 della DIRETTIVA 2001/42/CE e del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., il P.A.T. determina le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi conseguenti all'attuazione del piano al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli impatti imprevisti ed essere in grado di adottare le opportune misure correttive.

Direttive

L'attuazione delle previsioni del P.A.T., nonché l'evoluzione delle condizioni di equilibrio che ne assicurano la sostenibilità, è sottoposta a specifico monitoraggio nel rispetto degli impegni già sottoscritti.

Contestualmente alla pubblicazione della proposta di piano triennale delle opere pubbliche, il Sindaco presenta una relazione sullo stato di attuazione del piano e sugli esiti del monitoraggio, prevedendo le forme opportune di pubblicità e di partecipazione, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- completamento delle reti di collettamento dei reflui urbani e all'adeguatezza dei sistemi di depurazione cui questi afferiscono;
- riduzione delle perdite della rete di approvvigionamento idropotabile in relazione alla possibilità di sostenere maggiori carichi insediativi senza aumentare la pressione sulle risorse;
- attuazione di programmi di risparmio energetico;
- realizzazione del sistema di parchi e spazi verdi, percorsi pedonali e ciclabili;
- equilibrio tra le previsioni, attuate e in attuazione, relative alla riqualificazione di parti della città costruita rispetto alle previsioni, attuate e in attuazione, relative alla occupazione di nuovi suoli.

In relazione a tale verifica la Giunta può proporre l'adozione di eventuali misure cautelative/correttive nell'attuazione del P.A.T.

Il monitoraggio e quindi l'aggiornamento dei dati vanno eseguiti secondo la cronologia indicata nella tabella sugli indicatori e sul monitoraggio contenuta nel Rapporto Ambientale (monitoraggi annuali o quinquennali).

Gli indicatori definiti "indicatori chiave" devono essere aggiornati con un **andamento biennale** e possono esser descritti in un breve report; per gli altri indicatori l'aggiornamento può essere svolto con intervalli più lunghi di tempo. Nel caso in cui i valori espressi dall'indicatore mostrasse situazioni critiche l'aggiornamento può essere annuale e devono essere attivate apposite misure e azioni correttive.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

	TEMI DI RIFERIMENTO								IND. CHIAVE
	ARIA	ACQUA	SUOLO	PAESAG./BIODIV.	PATRIMONIO	INQUINANTI	MOBILITÀ	RISORSE	
INDICATORI SPECIFICI (la descrizione degli indicatori è contenuta nelle tabelle esemplificative nel R.A)									
Barriere verdi realizzate a protezione delle aree produttive	X					X			X
Barriere verdi realizzate a protezione delle infrastrutture del traffico	X					X	X		X
Corsi d'acqua oggetto di interventi di riqualificazione/rinaturalizzazione		X			X	X			
Rete fognatura: aree residenziali servite		X							X
permeabilità del suolo			X	X					
consumo di suolo			X	X					
Numero di interventi di recupero/riqualificazione degli edifici e/o aree di pertinenza di pregio storico architettonico				X	X				X
Opere incongrue o elementi detrattori eliminati				X	X				
Edilizia sostenibile					X				X
popolazione direttamente esposta a rumore ed inquinamento del traffico veicolare						X			X
traffico di attraversamento nel centro storico						X	X		X
km di viabilità adeguata (interventi di adeguamento delle sezioni stradali, ecc)						X			X
km di nuova viabilità						X			X
km di percorsi pedonali (marciapiedi e/o aree pedonali)						X			X
km di piste ciclo-pedonali						X			X
Produzione di rifiuti						X			
Raccolta differenziata						X			
Consumi di Gas Metano								X	X
Consumi elettrici								X	X
INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI INSEDIATIVE DEL PAT									
Attuazione del piano (residenziale)						X			X
Attuazione del piano (produttivo)						X			X
Attuazione del piano (commerciale/direzionale)									X
Attuazione del piano (servizi): dotazione di servizi urbani									X

Oltre agli indicatori specifici prima definiti, lo stato dell'ambiente dovrà essere aggiornato (indicativamente ogni 5 anni al pari della validità del PI); alcuni aspetti ambientali, infatti, devono esser continuamente monitorati per controllarne l'andamento ed identificare eventuali peggioramenti della qualità ambientale. Con l'aggiornamento degli indicatori deve esser aggiornato anche lo "stato dell'Ambiente" o, in alternativa, può essere redatto un report integrativo; in entrambi i casi dovranno essere considerati anche gli indicatori chiave. Si tratta degli indicatori relativi alla qualità dell'aria (emissioni, concentrazioni elementi inquinanti), alla qualità e quantità dell'acqua (superficiale e sotterranea, prelievi idrici e consumi), agli inquinanti fisici (emissioni di rumore, radon, inquinamento luminoso,...) e così via. Inoltre, attraverso il monitoraggio degli indicatori relativi alla popolazione (andamento della popolazione, famiglie, ecc) e attività edilizia (mercato, dimensioni e tipologie degli alloggi, ecc) si può verificare il dimensionamento del piano.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

INDICATORI GENERICI (per la descrizione degli indicatori si rimanda alla tabella cap. 1.4.1 del R.A)		IND. CHIAVE
ARIA		
Qualità dell'aria	Emissioni CO	
	Emissioni CO2	
	Emissioni PM10	
	Emissioni NOx	
	Emissioni SOx	
	Emissioni Benze	
	Emissioni IPA	
ACQUA		
Qualità acque superficiali	IBE	
	LIM	
	SECA	
	SACA	
	Carico trofico potenziale	
	Carico organico potenziale	
Consumi idrici		O
SUOLO		
Uso del suolo		
SAU		
Fattori di rischio		
PAESAG./BIODIV.		
Pressione antropica		O
Indice ecosistemico		O
ELEMENTI FISICI		
Elettromagnetismo		
Radon		O
Rumore e vibrazioni		O
Brillanza del cielo notturno		
MOBILITA'		
Parco veicolare		
Incidentalità		
Trasporto pubblico		
POPOLAZIONE		
Andamento della popolazione		
Struttura della popolazione		
indice di vecchiaia		
indice di dipendenza		
Indice di ricambio		
Struttura		

A partire dal 2013, deve essere inserita nella relazione sullo stato di attuazione del piano e sugli esiti del monitoraggio presentata dal Sindaco contestualmente alla pubblicazione della proposta di piano triennale delle opere pubbliche, la tabella sugli indicatori e sul monitoraggio contenuta nel Rapporto Ambientale aggiornata al fine di verificare i miglioramenti/peggioramenti dello stato ambientale conseguenti all'attuazione del P.A.T.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

In sede di attuazione del PAT sarà monitorato il livello di inquinamento acustico e luminoso e si provvederà, nel caso, ad aggiornare il Piano di zonizzazione acustica ai sensi della L. 447/1995 e s.m.i. e il Piano comunale dell'illuminazione pubblica ai sensi della L.r. 22/1997 e s.m.i. nonché a precisare normative tecniche efficaci alla riduzione dell'esposizione al Radon con particolare riferimento al principio della precauzione in merito alle disposizioni per gli insediamenti residenziali (DGR 79/2002).

Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura del Comune proponente, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto.

Nella fase di attuazione del PAT si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.

Il su riportato Piano di Monitoraggio va integrato, per quanto di pertinenza con quello individuato per il PATI tematico dei Comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio e Velo d'Astico.

In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

In merito all'inquinamento luminoso si dovrà prevedere la progressiva sostituzione degli impianti di illuminazione esistenti con sistemi utilizzanti corpi illuminanti senza emissione di flusso luminoso oltre i 90° dall'asse verticale, come le armature stradali tipo "Cu-of" o i proiettori con ottica di tipo asimmetrico opportunamente orientati.

Inoltre, si raccomanda l'utilizzo di lampade al sodio a bassa pressione (NaLp) che permettono di raggiungere il rispetto dei valori di luminanza richiesti dalla normativa vigente e, nel contempo, si configurano validi nell'ottica del conseguimento di un significativo risparmio energetico, in ottemperanza agli standard richiesti dalla Comunità Europea.

Per tutti gli ambiti di trasformazione si ricorda il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti ai sensi della vigente legislazione in materia.

Prescrizioni e vincoli

Il completamento del sistema di collettamento e depurazione dei reflui urbani, costituisce condizione di verifica di sostenibilità necessaria per il passaggio dal P.A.T. agli strumenti urbanistici di livello inferiore.



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 50 bis Indirizzi per il contenimento dell'inquinamento luminoso

Rif. Legislativo: L.R. 17/09 Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.

Contenuto

Il PAT, in attuazione della L.r. 17/09 sul contenimento dell'inquinamento luminoso, riconosce e fa proprie le finalità e i contenuti dell'art. 1 della legge stessa (riduzione inquinamento luminoso e ottico, riduzione dei consumi energetici, uniformità dei criteri di progettazione, protezione dell'ambiente naturale e dei beni paesistici, salvaguardia del cielo stellato, informazione e formazione sulle tematiche dell'inquinamento luminoso).

Direttive

Il Comune, in sede di PI e/o attraverso modifiche del Regolamento edilizio o con specifici Piani (PICIL-Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso), dà attuazione ai contenuti della L.R. 17/2009 (art. 5 – compiti dei comuni).

La realizzazione di impianti di pubblica illuminazione, di insegne luminose e di illuminazione in aree private devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla L.r. 17/2009 e s.m.i. in merito alla dispersione nella volta celeste (art. 9 – regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna).



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

TITOLO IV – NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 Norme transitorie

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 18

Per gli edifici già oggetto di schedatura puntuale da parte dei previgenti PRG, restano confermati gli interventi e le destinazioni d'uso previste fino alla nuova disciplina del P.I. da redigersi con le modalità di cui al precedente art. 46 e 47.

In assenza del Piano degli interventi approvati vige, per quanto attiene le zone agricole, il regime transitorio normato dall'art. 48 comma 7 ter della LR n. 11/2004.

Art. 51 Norme di salvaguardia

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 18

Con l'approvazione del P.A.T. i previgenti PRG assumono il ruolo di P.I. per le parti compatibili *previo specifico passaggio in Consiglio Comunale*.

Sono generalmente da considerarsi incompatibili gli interventi in contrasto con le prescrizioni e i vincoli indicati nelle presenti norme.

Le previsioni del PTRC (adottato con DGRV n. 372 del 19.02.2009) comportano per il PAT ed il PI del comune l'applicazione del regime di salvaguardia stabilito dall'art. 29 della L.r. 11/2004 e dagli art. 72 e 73 del PTRC stesso.



Indice

TITOLO I – NORME GENERALI	1
Art. 1 Finalità	1
Art. 2 Obiettivi generali	1
Art. 3 Contenuti e ambito di applicazione	3
Art. 4 Elaborati del P.A.T.	4
Art. 5 Efficacia e attuazione	5
TITOLO II – NORME DI VINCOLO, PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE E DI TUTELA	7
CAPO I – VINCOLI	7
Art. 6 Beni culturali	7
Art. 7 Beni paesaggistici	8
Art. 8 Vincolo idrogeologico e forestale	9
Art. 9 Rischio idraulico e da valanghe in riferimento al PAI	10
Art. 10 Rischio sismico	11
Art. 11 Vincoli e Fasce di rispetto	12
CAPO II – PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE	17
Art. 12 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale	17
Art. 13 Piano di Assetto del Territorio Intercomunale Tematico (comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio e Velo d'Astico)	18
Art. 14 Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale	19
CAPO III – TUTELE	23
Art. 15 Centri storici	23
Art. 16 Ville Venete ed edifici e complessi di valore monumentale o testimoniale	25
Art. 17 Pertinenze scoperte da tutelare	26
Art. 18 Contesti figurativi dei complessi monumentali, delle ville venete e delle più significative strutture insediative storiche	27
Art. 19 Coni Visuali	29
Art. 20 Aree Boscate	30
Art. 20 bis - Aree già destinate a bosco e pascolo interessate da incendi	32
CAPO IV - INVARIANTI o aree a BASSA TRASFORMABILITA'	33
Art. 21 Invarianti di natura geologica, idrogeologica e idraulica	33
Art. 22 Invarianti di natura storico-monumentale	34
Art. 23 Invarianti di natura paesaggistica	36
Art. 24 Invarianti di natura ambientale	38
Art. 25 Fragilità e compatibilità ai fini urbanistici	39
Art. 25 bis Fragilità di tipo storico-archeologica	45
Art. 25 ter Aree di ricarica della falda	46
TITOLO III - PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL P.I.	47
CAPO I - DEFINIZIONI	47
Art. 26 Ambiti territoriali omogenei (ATO)	47



Norme Tecniche di Attuazione

Variante n. 2 al PAT – Adeguamento alla LR 14/2017 e DGRV 668/2018

Art. 27 Misure di programmazione e controllo sul contenimento del consumo di suolo - Quantità massima di consumo di suolo	48
Art. 27 Dimensionamento insediativo e dei servizi	49
Art. 28 Opere incongrue ed elementi di degrado	52
CAPO II - AMBITO URBANIZZATO O POTENZIALMENTE TRASFORMABILE	53
Art. 29 Ambiti di urbanizzazione consolidata ed aree potenzialmente trasformabili	53
Art. 30 Limiti fisici alla nuova edificazione	54
Art. 31 Aree di edificazione diffusa	55
Art. 32 Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale	58
Art. 33 Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso	60
Art. 34 Servizi di interesse comune di maggior rilevanza	61
Art. 35 Ambiti per interventi di riqualificazione e mitigazione ambientale	62
CAPO III - AMBITO A PREVALENTE DESTINAZIONE AGRICOLA	63
Art. 36 Aree agricole	63
Art. 37 bis Parco fluviale agrario dell'Astico	67
CAPO IV - RETE ECOLOGICA	68
Art. 37 Rete ecologica locale	68
CAPO V - MOBILITÀ	70
Art. 38 Infrastrutture della mobilità	70
Art. 39 Piste ciclopedonali e sentieri	72
CAPO VI – INDIRIZZI E CRITERI GENERALI	73
Art. 40 Indirizzi e criteri per gli interventi di compatibilità idraulica	73
Art. 41 Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica, compensazione e credito edilizio	77
Art. 42 Indirizzi e criteri per la trasformazione e il recupero dei manufatti non più funzionali alla conduzione del fondo	79
Art. 43 Indirizzi e criteri per la tutela e valorizzazione degli edifici ricadenti in contesti storici o comunque aventi interesse storico-culturale.	81
Art. 44 Indirizzi e criteri per la procedura dello sportello unico attività produttive (SUAP)	84
Art. 45 Indirizzi e criteri per l'insediamento di particolari tipologie produttive nelle zone industriali ed artigianali	85
Art. 46 Indirizzi e criteri per la localizzazione delle medio-grandi e grandi strutture di vendita e di altre strutture ad esse assimilate	86
Art. 47 Impianti di comunicazione elettronica – criteri di localizzazione e fasce di rispetto	87
Art. 48 Sostenibilità in edilizia	88
Art. 49 Verifica di sostenibilità e monitoraggio	90
Art. 50 bis Indirizzi per il contenimento dell'inquinamento luminoso	94
TITOLO IV – NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI	95
Art. 50 Norme transitorie	95
Art. 51 Norme di salvaguardia	95
INDICE.....	96